STORIA DOCUMENTATA

DI VENEZIA,

DI

S. ROMANIN,

Socio del Veneto Ateneo e dell'i. r. Accademia di Padova.

TOMO III. — PARTE I.

Dalla congiura di Marin Bocconio 1300, alla morte del doge Francesco Dandolo 1339.

VENEZIA, 1855.

PIETRO NARATOVICH TIPOGRAFO EDITORE,

In Vienna presso Tendler e Comp.

STORIA DOCUMENTATA

DI VENEZIA,

DI

S. ROMANIN,

Socio del Veneto Ateneo e dell'I. r. Accademia di Padova.

TOMO III.

VENEZIA,
PIETRO NARATOVICH TIPOGRAFO EDITORE,
prem. della medaglia d'argento dall'I. r. Istituto Ven.
1855.

LIBRO OTTAVO.

CAPITOLO PRIMO.

Congiura di Bocconio. — Guerra padovana. — Varii trattati e specialmente con Carlo di Valois per la riconquista di Costantinopoli. — Cagioni della guerra di Ferrara. — Opinioni varie nel Consiglio. — Guerra. — Minaccie del papa e scomunica. — Esito infelice della guerra. — Ambasciata a Clemente V e avviamenti di reconciliazione. — Nuovo e grande pericolo interno della Repubblica.

La legge della Serrata del Maggior Consiglio, per quanto pur la politica si adoperasse a coprirne la finale conseguenza, l'esclusione cioè del popolo da ogni parte della pubblica amministrazione, non poteva non lasciare negli animi de' popolani un profondo sentimento di scontentezza, benchè questa sì tosto non prorompesse, tenuta a freno specialmente dalla guerra genovese. Ma appena la pace del 1299 ebbe riassicurati i commerci e dato agio alle menti di ripensare a quanto era stato fatto e a quanto minacciava l'avvenire, che una cospirazione fu ordita per rovesciare il nuovo ordine di cose. Erane alla testa certo Marin Bocconio, uomo di molto seguito per le sue ricchezze, ma di mente non pari all'ardito concepimento, onde non conducendo il suo maneggio colla prudenza necessaria a tali bisogne, destò sospetti; e sopravegghiato, venne in chiaro il suo disegno (1), onde preso e condotto alle carceri, fu poi con dieci de' principali suoi compagni impiccato fra le due colonne presso la porta del Palazzo; gli altri si diedero alla fuga e furono banditi (2). 1300.

(1) Così la cronaca Trevisan e il Caresini contemporanei, le *Genealogie* del Barbaro ecc.

(2) I dieci che, secondo il Barbaro, furono impiccati col Bocconio, sono Girolamo o Geremia Sabadin, Alessandro da Buora, Carlo Rigin, Saba

Il fallito tentativo del Bocconio portò la solita conseguenza, quella cioè di vieppiù aggravare le condizioni della parte soccombente. Difatti il 22 marzo 1300 fu per legge del Maggior Consiglio resa più difficile l'ammissione di *uomini nuovi* (1), mentre la fine infelice dei cospiratori e una nuova guerra sopravvenuta contenevano il popolo.

I Padovani avevano eretto un forte presso alle paludi a difesa delle loro saline, e la Repubblica mandò a lagnarsene Andrea Zane, Marco Quirini e Michele Morosini (2). Rispose Padova coll'invio d'altri ambasciatori, Matteo de Cortesi, Pietro Giudice d'Alticlinio, Zambon d'Andrea, e Andrea Nodaro della Valle (3); ma le conferenze non condussero a pacifico accomodamento. Fecero quindi i Veneziani costruire dal canto loro una bastita che impediva il passaggio delle acque salse alle saline padovane, e vi mandarono di presidio Roberto Morosini e Filippo Belegno con buona mano di truppe. In pari tempo ordinavasi una leva di genti, il cui comando fu affidato a Giovanni Soranzo. Non tardarono a cominciare le ostilità: il Soranzo assalì una not-

Zordan, Donado Zlera, Zuane Rosso, Dario Zuccol, Pietro Erizzo, Marco Guzoni, Zamaria Dolce. Seguono poi quarantadue nomi di banditi. Ecco come racconta l'avvenimento il cancelliere Caresini: *Quidam Marinus Bocorio popularis cum certis suis consortibus et sequacibus ordinaverat et tractaverat versus Dnum ducem proditionem et principaliter in destructione suae personae. Propter quod sciens dictus magnificus dux hunc Marinum prefatum cum aliquibus aliis fecit capi et detineri nec non inter duas columnas marmoreas, que sunt prope januam Palatii magnam eos, ut decebat, turpissime fecit suspendi.* Per le quali parole di questo scrittore prossimo all'avvenimento vengono smentite quelle favole che il Bocconio si sia presentato al Maggior Consiglio picchiando colle armi all'uscio perchè gli venisse aperto, che i consiglieri tutto ad un tratto levandosi e traendo le armi lo circondassero, ec.

(1) *Die 22 martii 1300 in M. C. Capta fuit pars quod injungatur capitulari Consiliarorum, quod de cetero non debeant dare aliquem hominem novum ad faciendum ipsum eligi ad M. C. nisi prius captum fuerit per majorem partem de XL congregatis a XX sursum etc.*

(2) *Commemoriali* I. 35, 36.

(3) Caroldo.

te d'improvviso al chiarore di lanterne e di faci l'argine de'Padovani e ne li respinse, poi succedutogli nel comando Eufrosio Morosini fu, con macchine ed altri bellici strumenti, dato l'assalto al forte. Ma il continuo cambiamento di capitani, impediva le azioni definitive ed era in pari tempo testimonianza dei timori che agitavano il governo nella condizione ancora effervescente degli animi dopo la Serrata del Maggior Consiglio, alla quale anche parecchi nobili erano contrarii (1), e dopo scoperta la cospirazione del Bocconio. Le Cronache nulla ci dicono quanto alla condizione interna della città a que' tempi, ma dal complesso dei fatti finora narrati e da' susseguenti apparisce una certa mala disposizione, una secreta inquietudine, un sospetto che qua e là traluce bastante a farci conoscere che il malumore era compresso ma non estinto ed attendeva solo l'occasione a manifestarsi con tanto maggior vigore.

Intanto la guerra di Padova continuava e al Morosini succedeva Marco Michiel, poi a questo Giovanni Querini dalla Ca' Grande e Michele Morosini del fu Albertino, finchè interponendosi Alboino della Scala, Guido Buonacorsi capitano di Mantova, i signori da Camin e la comunità di Treviso, fu maneggiata la pace da fra Paolino de'Minori milanese e conchiusa il 5 ottobre 1304, per la quale doveano ambedue le parte demolire le fortezze ed ogni riparo innalzato, condonarsi reciprocamente ogni offesa e danno, liberare i prigionieri, restituire ai monasteri e ai privati le rendite e i beni occupati durante la guerra; fossero sicure le strade e libero il girare per terra e per acqua; per ogni altra controversia, tre Savi, un frate de'Predicatori ed uno dei

(1) Fra i quarantadue banditi per la congiura Bocconio troviamo: Alvise Tron, Zorzi Malipiero, Alban Polani, Paolo Miani ed altri che certo potevano, in virtù della legge, aver accesso al Maggior Consiglio, ma che pare tuttavia la condannassero come sconveniente novità.

Minori avessero ad eleggere sei arbitri che venendo a Venezia, decidessero (1). Quietarono a questi tempi anche le cose di Candia (2). Circa a Costantinopoli la politica continuava ad essere ondeggiante e regolavasi a norma delle emergenze. Avea il doge Gradenigo rinnovata la tregua con Andronico imperatore nel 1302 (3), ma poco dopo, sollecitato da Carlo di Valois che moveva pretensioni su quell'impero siccome marito di Caterina figlia dell' ultimo imperatore latino, Filippo di Courtenai, stringeva un trattato con esso per la riconquista di Costantinopoli (4).

Avea questi mandato a Venezia suoi delegati il cavaliere Teobaldo de Cepois, e Pietro detto de la Riche sotto decano,

(1) Le soddette condizioni si leggono nel libro *Pacta* IV. p. 32. Le verenze circa ai confini non erano ancor definite nel 1307. Vedi *Commemor.* I. p. 134.

(2) Una lettera del duca di Candia Vitale Michiel al doge Pietro Gradenigo in *Comm.* IV. p. 131, dimostra che la pace con Alessio Calergi, erroneamente posta dagli storici anni prima, verso la fine del secolo XIII, non avvenne veramente che nel 1305. Scrive il Michiel non avere al principio del suo governo introdotto alcun trattato coi Calergi attendendo che da questo venisse l' iniziativa; avere Alessio infatti avanzate alcuna proposizioni col mezzo di mediatori, ma non essendo state tali da potersi accettare, la cosa era rimasta sospesa per oltre un mese, quando il Calergi scrisse a Giovanni Cornaro proponendo il cambio de' prigionieri e di riprendere le trattative, desiderando perciò abboccarsi con Andrea Cornaro. Dopo qualche difficoltà, il Michiel acconsentì a spedirglielo e ne ebbe le proposizioni, infine il 4 aprile fu convenuto che il Calergi si sottometterebbe giurando pace e fedeltà, starebbe al servigio della Repubblica, non inquieterebbe più l' isola, sarebbero compresi nella pace anche Michele Curtazzo e tutti gli altri ribelli, conserverebbe il Calergi tutt' i feudi che possedeva prima della guerra, certe cavallerie e la terra di Megapotamos con facoltà di trasmetterle a chi gli piacesse: potrebbe comprare quindici cavalli l' anno e non trovandone nell' isola, la Repubblica gliene fornirebbe dieci ad equo prezzo: godrebbesi l'affitto dei monasteri dalle scale di Stromboli verso ponente ed altri livelli sopra vescovati; così egli come gli altri suoi seguaci potrebbero imparentarsi coi Latini, sarebbero a tutti conservati i titoli e le cariche loro; darebbe Alessio ventiquattro ostaggi, tra cui un suo figlio, per anni dieci, terrebbe in conto di amici gli amici della Repubblica, e di nemici i nemici di questa ec.

(3) Lib. *Albus*.

(4) 1306. Ducange, *Hist. de Constantin.* fra i docum. e *Pacta* III, 8.

e confermando i patti antecedenti aggiungevasi: che quando il numero di genti e navigli precedentemente stabilito sembrasse ad ambedue le parti troppo gravoso, lo si potesse diminuire, conservandolo però sino a guerra finita; che la spedizione avesse a farsi nel mese di marzo del vegnente anno 1307, partendo tutta la flotta unita da Brindisi; che i Veneziani fornirebbero a re Carlo, verso equo compenso, le navi necessarie al trasporto delle sue genti; che i confederati si opporrebbero con tutto vigore a chiunque volesse attraversare il loro disegno; armerebbonsi intanto a difesa del mare dodici galee, metà a spese della Repubblica, metà di re Carlo; porrebbe il re nelle sue navi un capitano veneziano; potrebbe il doge recarsi in persona sull'armata o farsi sostituire; occorrendo maggior numero di navi, la spesa sarebbe sostenuta dalle due parti in proporzione; si adoprerebbe re Carlo a far sì che il fratello Filippo re di Francia si dichiarasse nemico ai nemici della lega (1).

Ma decorso il tempo stabilito, si recarono in Francia ambasciatori Andrea Zane, Jacopo Quirini e Marin Badoero e il 23 maggio 1307 presentatisi a Carlo, intorno al quale stavano i cavalieri Gualtieri conte di Breno Arpino, Alano de Monte Andro, Guglielmo de Usali e il cancelliere Guglielmo de Pertico, esposero la loro missione e come venivano a domandare che, a norma del convenuto, volesse il principe giurare le fatte convenzioni e ridurle ad effetto. Al che rispose Carlo essere pronto a giurare, essere ferma sua intenzione di mantenere ed osservare quanto i suoi ambasciatori aveano in suo nome promesso: però essere imminente una guerra in Francia, non poter egli quindi in momenti così difficili lasciare il regno, alla cui difesa era tenuto per vin-

(1) La procura di re Carlo a' suoi ambasciatori in data di Parigi 28 luglio 1306 cod. XXXIX. cl. XIV lat. alla Marciana. Il Trattato e gli altri Atti ib. p. 33 e seg. Marin V. p. 286 e *Pacta* III.

coli di dovere e di sacramento; non potersi levare le decime che il papa avea concesso per la disegnata spedizione senza consentimento del re, nè potersi ciò sperare nelle attuali condizioni del regno; i baroni ligi del re non abbandonerebbero certamente il loro signore per seguire lui, Carlo, in lontana spedizione: trovare inoltre immoderato il prezzo richiesto per le navi da somministrare, nè consentirebbe se non al prezzo solito pagarsi altrove in simili casi: domandava inoltre si dichiarassero pienamente i luoghi a cui approdare, quali evitare, quanto tempo la flotta resterebbe al servigio del principe, ec.; infine che il doge si tenesse obbligato a fare il passaggio in persona come stava nel primo patto con Filippo e Carlo d'Angiò del 3 luglio 1281. Gli ambasciatori veneziani protestarono contro queste alterazioni da introdursi nel conchiuso trattato, dichiarando che la Repubblica veneta dal canto suo sarebbe sempre pronta a mantenere scrupolosamente quanto avea promesso. Scrisse Carlo al doge in data ultimo di maggio, e riassumendo nella sua lettera la risposta data agli ambasciatori veneti, mostrava desiderio di conservare l'amicizia della Repubblica ed annunziava che a quest'uopo manderebbe tra breve suoi ambasciatori. Il fatto è che dopo lungo invio e rinvio di lettere, dopo proroghe sopra proroghe domandate e concesse (1), anche questa spedizione svanì come tante altre precedentemente ideate, e la tregua fu rinnovata con Andronico nel 1310 (2).

Fra gli ostacoli che si opposero all'adempimento del trattato e alla disegnata spedizione, tengono posto principalissimo la famosa guerra di Ferrara e la cospirazione di Bajamonte Tiepolo. Ferrara, fino dai tempi della contessa

(1) Vedi varie carte nel Cod. XXXIX, cl. XIV, lat.
(2) *Pacta* III, 74.

Matilde di Toscana, nell'XI secolo, era venuta sotto una certa supremazia del Pontefice, poi erasene impadronito il ghibellino Salinguerra, cacciato non guari dopo dai Veneziani, e la città passò allora sotto il dominio dei marchesi d' Este signori anche di Modena, principali capi guelfi, saliti quindi a tanto credito, che Carlo II di Napoli non isdegnò maritare la figlia sua Beatrice (1) al marchese Azzo VIII.

Ma ciò appunto suscitò a questo molti nemici, gelosi del suo potere, e Bolognesi, Veronesi, Mantovani gli mossero guerra e gli tolsero le città di Reggio e di Modena, anzi già minacciavano di cacciarlo anche di Ferrara, quand'egli in tante strettezze ricorse per aiuto alla Repubblica, facendosele raccomandare anche dal re suo suocero. Rispose la Repubblica aver avuto sempre caro il marchese, or tanto più lo avrebbe siccome parente di re Carlo (2); permettevagli di assoldare mille balestrieri, e fece per modo ch'ei potè rialzarsi e battere i suoi nemici, distruggere i legni armati dei Mantovani e Veronesi sul Po, e tornarsene carico di bottino in Ferrara (3). Ma morto il 31 gennaio 1308, era chiamato per lui di volere alla successione un fanciullo Folco figlio di Fresco suo figliuol naturale ad esclusione de' propri fratelli Francesco e Aldrovandino. Dal che derivò una guerra nella quale Fresco ricorse altresì all'assistenza de' Veneziani, che già tenevano in Ferrara un loro Visdomino o Podestà e da un pezzo ne vagheggiavano il possedimento. Fin da quando il march. Azzo era ammalato, il doge Gradenigo avea mandati Giovanni Foscarini, Giovanni Soranzo e Alvise Quirini a metter in opera ogni mezzo possibile per ottenere d'essere presentati al principe cui doveano esporre le condoglianze del

(1) Murat. *Annali* a. 1305.

(2) 3 febbraio 1305-6. Libro *Magnus et Capricornus*, p. 218 e 16 luglio, p. 275 t.° e 21 giugno 1307, p. 327 t.°

(3) Murat. *Annali* 1307.

doge per la sua malattia, domandar nuove dello stato di sua salute, e offerire la propria servitù in quanto potesse occorrergli (1). Ma intanto doveano pur cercare d'esplorar appuntino la condizione delle cose e le disposizioni degli abitanti, dando del tutto frequenti avvisi a Venezia. Se poi trovassero il marchese già morto, così continuava l'istruzione, o prossimo a mancare, avessero a provvedere al buono stato di Ferrara facendo quanto più stimassero opportuno, e prontamente informassero il governo se i Ferraresi inclinassero ad altra parte o ad altro dominio; soprassedessero intanto dal portar querela innanzi al marchese, al podestà e al Comune delle parecchie infrazioni recate agli antichi patti colla Repubblica, solo contentandosi di domandare soddisfazione e risarcimento di certi danni causati a mercanti veneziani e la restituzione di certa somma prestata al marchese.

1308. Avvenne intanto la morte di questo, e le narrate confusioni, onde, profittando della domanda di soccorsi fatta da Fresco, i Veneziani mandarono loro milizie a Ferrara (2) sotto il comando di Nicolò Quirini. Francesco dal canto suo inviò a Clemente V papa (che per compiacere a re Filippo il Bello di Francia, al quale doveva il suo innalzamento, avea stabilito sua sede in Avignone), offerendosi di riconoscere la pontificia autorità in Ferrara e di tener questa città quasi in feudo della Chiesa, purchè contro Fresco e i Veneziani il proteggesse. Non tardò papa Clemente ad abbracciare il partito e mandò uffiziali e milizie a prender possesso della città, d'accordo col conte Francesco. Il dominio di Fresco era intanto venuto in odio al popolo, laonde vedendo che colle poche sue forze ed avversato dai cittadini mal avrebbe potuto resistere, prese la deliberazione di spogliarsi della sovranità

(1) *Commem.* I. 31.
(2) Armamenti decretati 5 luglio 1308. *Magnus et Capric.* 328 t.°

e di cedere Ferrara ai Veneziani, cui consegnò infatti Castel Tedaldo col ponte e colla torre che lo guardava sul Po, non che tutto il borgo superiore, ritirandosi quindi a Venezia. Così questa veniva ora a trovarsi in opposizione non solo alle forze di Francesco, ma (il che era assai più) alle pretensioni del papa, il quale facea tosto intimare alla Repubblica dovesse desistere da qualunque impresa contro Ferrara. Le truppe del papa e del marchese Francesco vi entrarono e, benchè il popolo gridasse per tutte le contrade *Viva il marchese Francesco*, la città fu occupata in nome della chiesa. Opponevano i Veneziani i diritti da loro acquistati per la cessione di Fresco, e dal castello battevano la città con grave suo danno, nel tempo stesso che, avuta appena notizia a Venezia di quanto era accaduto, si raccolse il Maggior Consiglio il 25 giugno 1308, e nominò un collegio di sette Savii alle cose di Ferrara (1), con facoltà di operare tutti quei provvedimenti che stimassero all'uopo opportuni. Il che udendo il cardinale Pelagrua, mandò ambasciatori alla Repubblica, apparentemente per tentare una conciliazione, ma pel fatto allo scopo di guadagnar tempo e mettersi intanto in buono stato di difesa. Laonde il Collegio decretò l'8 luglio che si rispondesse agli ambasciatori di Ferrara: se avessero altro a dire, sarebbero ascoltati, quando no, se ne andassero o stessero a loro piacere, chè nulla aveasi da parte della Repubblica a soggiungere. Poi raccolto il giorno 11 il Maggior Consiglio, con intervento dei Procuratori di S. Marco, dei Patroni dell'Arsenale e delle altre magistrature (2), fu stanziato di nominare altro Collegio di Savii che durar dovesse quat-

(1) *Capricornus* p. 380 t.° *qui debeant videre. inquirere et examinare de damno et gravamine Marchionis et Ferrariae, sicut eis cum honore et bono nro et reparatione jurium nrorum videbitur.*
(2) *Capricornus* 383.

tro mesi per provvedere alle faccende di Ferrara. Venivano in pari tempo a Venezia due legati papali, Arnaldo abate Lemoniense ed Onofrio diacono della chiesa Meldense per presentare loro lèttere al doge (1), domandando la restituzione del castello Tedaldo occupato dai Veneziani in Ferrara col ponte e colla torre, compenso ai danni recati dalle armi loro e dal fuoco, non che il richiamo delle truppe che colà tenevano. Le lettere furono consegnate alla presenza di Santo cancelliere, di Andrea da Parma, di Marco Siboto e Donato de' Lombardi notaio di palazzo il 3 settembre 1308 (2), ma non avendo il Collegio de' XX Savii facoltà di deliberare in materia di si grave importanza, fu appositamente nominata il giorno 5 un' altra giunta di XXV (3), incaricata di rispondere ai legati. E. la risposta fu: che Ferrara, liberata dalla tirannide di Salinguerra, era venuta nel dominio de' marchesi d' Este; che questi potevano quindi disporne a beneplacito; che Fresco aveane fatta cessione alla Repubblica, nè potere per ciò nessuno contrastarnele il possesso. Decretava quindi il Maggior Consiglio il 7 ottobre: Non apparendo il doge, i suoi consiglieri, i capi della Quarantia e il Consiglio de' XX essere investiti di facoltà sufficienti a dichiarare la guerra a Ferrara, tal facoltà venir loro di presente conceduta, non però quella di fermare alcun patto, concordia, lega od alleanza senza l' approvazione del Maggior Consiglio.

I legati papali si partirono quindi da Venezia, insultati anche dal popolo, che li voleva morti per le minacce da essi proferite. E tuttavia nuove proposizioni vennero alla Repubblica: rinunciasse la città alla romana sede, e ricevessela poi da questa a titolo di feudo verso l' annuo censo

(1) Caroldo.
(2) Libro *Presbiter* p. 4.
(3) *Presbiter* p. 5 t.°

di ducati ventimila (1). A ciò fu risposto non essere tali i redditi di quella città da poter la Repubblica accettare un tanto aggravio senza notabile molestia dei sudditi. Allora i Legati papali pubblicarono una bolla in data 16 ottobre 1308 (2) con cui pronunciavano scomunica ed interdetto contro la città di Venezia, il doge, i consiglieri, i capitani e tutti quelli in fine che ad onta delle ricevute ammonizioni avessero dato consiglio, aiuto, favore in sostenere Ferrara contro le armi apostoliche, e nominatamente contro il podestà di Chioggia pel valente soccorso recato dai Chioggiotti colle loro barche sul Po; decretavano la confisca di quanto i Veneziani possedevano in Ferrara, annullando ogni trattato o tregua od altro patto che qualunque Comune o città avesse in proprio danno ed in favore di essi Veneziani, proibendo ogni commercio con questi e il trasporto di vettovaglie a Venezia o Chioggia, revocando ogni privilegio e favore concesso per l'addietro dalla Santa Sede alla Repubblica, quando questa fra dieci giorni non avesse desistito dalla condotta finora tenuta ed aderito alle domande del Pontefice.

Era la cosa della massima gravità; da un canto trovavasi compromesso l'onore del governo che omai troppo si era avanzato per potersi ritirare con decoro; dall'altro la collera del Pontefice, il rispetto della religione, gli stessi interessi materiali e commerciali esigevano la sommissione. Fu adunato il Maggior Consiglio: varie erano le opinioni, lunga la contestazione. Espose il doge essere officio di buon principe e di buon cittadino ampliare lo Stato e crescer la

(1) Così Barbaro *Genealogie* t. II, Cod. CCCXLVI, cl. VII it. da documenti. Secondo Caroldo il Papa offeriva alla Repubblica Castel Tedaldo ed il borgo di Ferrara da farsi custodire a comuni spese della Repubblica e di Ferrara, potessero i Veneziani far una fortezza alla Stellata od altrove sul Po, che la città non accetterebbe mai tiranno alcuno, vi sarebbe per qualche anno Podestà un cittadino veneto.

(2) Verci, *Storia della Marca Trivig.* t. V. Doc. DI.

Repubblica, e per ogni via ed ogni modo procurare il bene e l'autorità e la gloria della patria; che le buone occasioni venivano rare volte e savi esser quelli a dirsi che appena discoperte le sanno cogliere, e dall'altra parte imprudenti e matti coloro che non le vedono e viste non sanno prevalersene; che li putti si lasciano far paura dalle parole, ma che gli uomini valenti e animosi non devono temere nè anco la punta della spada (1). Enumerava poscia le ragioni che acquistate avea Venezia sulla città di Ferrara, esser questa vantaggiosissima ai traffichi, alle comunicazioni lutto lungo il Po; essere il papa male informato: in generale gl' interessi temporali non averlo a concernere, e, conosciuta che avesse meglio la cosa, non procederebbe ad atti violenti contro i Veneziani mostratisi sempre buoni figli della Chiesa, e tali voler continuare.

Ma tutto diversamente opinavano quelli che si dicevano Guelfi, e che seguivano le parti di Jacopo Quirini. Mostravano che il principal ufficio di cadauno, e massime di quelli che governano e che sono maggiorenti nelle città, era di aver timore di Dio e reverenza e osservanza verso la santa religione, le quali cose chi le ha, tiene egualmente in riverenza gli ecclesiastici e supremamente il Pontefice, vicario di Dio in terra, le censure del quale più si debbono temere che non si temano le folgori e le saette; che le imprese assunte con questo timore, come quelle che erano d'ordinario giuste ed oneste, erano sempre favorite da Dio al quale le cose ingiuste e disoneste non piacciono, e che dovevano considerare qual avesse ad essere il fine di questa impresa esaminando diligentemente qual ne fosse stato il principio; che già molti erano caduti malati, molti morti, come pronostico ed augurio certissimo di quel che succederebbe, qualor

(1) Barbaro *Cronaca* XCII. cl. VII it. alla Marciana.

si procedesse più oltre in questo fatto; ricordavano in oltre che al presente era tempo di lasciar un poco riposar la città la quale, esausta per le gravissime e continue guerre passate, adesso cominciava un poco a ristorarsi, e che però non era da implicarsi in nuovi travagli di guerra massimamente essendo quella, che ora si proponeva, dispendiosissima e pericolosissima, e che sopratutto conciterebbe contro Venezia mortalissima invidia in tutta Italia (1).

Fu lungamente e da molti disputato su questa materia, passando fino alle parole disoneste e alle ingiurie; e questi erano chiamati nemici del ben comune, ribelli alla patria e villani; e quelli giudei e ambiziosi (2), nemici di Dio e della santa chiesa. Ogni cosa era piena di alterazione e di romori, ma proposto alfine il partito, i Ghibellini essendo in assai maggior numero, fecero prevalere la loro opinione e fu preso di tener Ferrara. La discordia, il trambusto si propagarono anche fuor del Consiglio, e l'una parte e l'altra seguita da parenti, amici e aderenti girava per la città, insultandosi, e venendo talora perfino a zuffa ed uccisioni.

Ma mentre la cosa ancora pendeva e maneggiavasi in via diplomatica, le armi veneziane non cessavano di battere Ferrara, i cui cittadini per sottrarsi (2 novembre 1308) a tanta molestia, proposero alla fine un accomodamento. In virtù di esso, salve le ragioni della romana Chiesa, statuivasi, fosse mandato a Ferrara un Podestà veneziano: restassero in mano ai Veneziani, a sicurezza degli antichi e nuovi patti, Castel Tedaldo, il ponte, la torre ed il borgo; i Ferraresi pagassero le guardie veneziane di detti luoghi; fosse cancellato dai libri pubblici il bando di Fresco e de' suoi aderenti, godrebbero del resto i Ferraresi di tutt' i privilegi

(1) Cron. Barbaro. Ho preferito questa diceria alle altre, essendo la sua sposizione più semplice e analoga ai discorsi che si saran tenuti allora.
(2) Ibid.

nella Repubblica al paro dei cittadini veneziani, sarebbe loro condonato il debito di lire centomila che aveano verso Venezia, e questa impegnerebbesi di proteggerli contro chiunque volesse molestarli. Accettati i patti ed approvati nel Maggior Consiglio il 3 dicembre 1308 (1), fu nominato il dì seguente a podestà Giovanni Soranzo e capitano delle armi Vitale Michiel. Pochi giorni dopo (12 dicembre) veniva concessa a Freseo per sua sicurezza la licenza di portar armi con venticinque de' suoi, e il 15 gli furono assegnate in compenso del Castel Tedaldo lire ducento dei grossi (2000 zecchini) da impiegarsi in possessioni, ed inoltre in benemerenza de' suoi buoni diportamenti verso la Repubblica anche cinquemila lire l'anno per anni tre (2).

Se non che i Ferraresi, o di propria volontà o per altrui suggerimento, pentiti della conchiusa convenzione, mostravano volersene ritirare, laonde creava la Repubblica il 31 dicembre di quell'anno 1308 un nuovo Consiglio di XXX (3), il quale d'accordo coi capi della Quarantia vedendo le cose di Ferrara prendere un aspetto sempre più minaccioso, ordinavano il 16 gennaio susseguente un prestito dell'uno per cento per sopperire ai bisogni della guerra.

(1) *Presbiter* p. 12, (non 27 nov.). *Quod cum hominibus et Comuni Ferrariae firmetur in bona fortuna, concordia, pax et pacta, sicut lecta sunt.*

(2) Solo nel 1310 aprile 21, furono assegnate a Folco figlio di Freeco (il quale pare fosse intanto morto) ad istanza fattane dalla madre Marchesina, diverse case pella promessa somma. *Item cum captum fuerit in isto M. C. quod darentur Dn̄o. Marchioni Fresco et suis heredibus libr. CC grossorum ponendae in possessionibus in hac terra et domina Marchisina pro filio suo Dn̄o Fulco fecerit exponi et dici Dno Duci, quod quia videt quod Comune non est, sicut conveniret ad destrum de denariis, esset contenta, quando Dno Duci placeret, quod de possessionibus infrascriptis que sunt in Comuni, darentur pro pretio, quo eas habuit Comune, usque ad quantitatem superius dictam; C. F. P. quod dictae possessiones comunis ipsi domino Fulco pro eo pretio, quo sunt in Comuni, debeant dari restituendo id quod valerent plus.* Libro *Presbiter* p. 59, 21 apr. 1310.

(3) *Presbiter*, p. 13.

Le reiterate ammonizioni ai Ferraresi riuscirono vane, confidando essi nel Papa che si mostrava irritatissimo contro i Veneziani; ed il giorno 12 marzo 1309 il Maggior Consiglio decretava l'invio d'un notaio a Ferrara con un'ultima perentoria intimazione (1). Partisse, diceva l'istruzione, sollecitamente domani, presentassesi al podestà, al gonfaloniere, al proconsole, agli anziani, al Consiglio ed al Comune di Ferrara e gl'invitasse ad osservare puntualmente i convenuti patti; quand'essi vi si mostrassero ben disposti, gli eccitasse a provarlo coll' opera e a dare scritta di ciò a che s'impegnavano; mentre la Repubblica dal canto suo verrebbe ad equa composizione circa al debito loro per le spese fatte dai Veneziani in Castel Tedaldo. Che se poi ricusassero, il notaio protestasse, dichiarasse aver essi infranto i patti, essere perciò caduti nella convenuta pena, e tornasse immediatamente a Venezia.

Partiva il notaio ed il giorno 31 eragli spedita dietro altra deliberazione del Consiglio concernente l'annullamento del bando di Fresco e de'suoi seguaci (2), e il pagamento delle somme dovute; scrivevasi pure al podestà Giovanni Soranzo circa alle guardie che i Ferraresi erano obbligati a tenere entro alle fortezze; poi passavasi il giorno 17 alla nomina di una giunta di XXXV (3), deputata a maneggiare insieme col doge, coi consiglieri di questo ed i capi de'Quaranta la faccenda di Ferrara, che sempre più facevasi difficile, dacchè già cominciava a correr voce d'una tremenda Bolla preparata da papa Clemente V contro i Veneziani.

La Giunta tenne parecchie adunanze e, ben pesate le cose, venne in sulla deliberazione: si avessero a nominare tre ambasciatori al papa, per tentare di placarlo

(1) *Presbiter*, p. 19.
(2) Ibid. p. 19, t.°
(3) *Presbiter*, p. 20 t.

esponendo sommessamente sì, ma dignitosamente le ragioni della Repubblica. Furono nominati Giovanni Zen, Delfin Delfino e Pietro Quirini i quali muniti delle relative istruzioni in data 26 marzo partirono immediatamente alla volta di Avignone.

Ma già il giorno 27 il papa pronunziava la scomunica contro il doge, i suoi consiglieri, tutt'i cittadini di Venezia, e tutti quelli che loro dessero aiuto, assistenza, protezione, consiglio; confiscavane i beni mobili ed immobili da lor posseduti nel Ferrarese ed altrove (1); dichiarava nulli tutt'i lor trattati e le convenzioni; vietava di recar loro viveri o merci; assolveva i sudditi del doge dal giuramento di fedeltà; permetteva ad ognuno di farli schiavi; gli escludeva dall'esser testimonii, dal far testamento, dal succedere a qualunque beneficio ecclesiastico, ordinava a tutt' i prelati e cherici di partirsi dal territorio veneziano entro dieci giorni dopo spirati i trenta che si concedevano ancora al ravvedimento (2).

La Repubblica versava nell'estremo pericolo. I popoli, invidiosi della sua grandezza, da tutte le parti insorgevano a fare lor pro della concessione papale. In Italia, in Francia, in Inghilterra (3), fino nella lontana Asia, si confiscarono i loro averi, saccheggiarono i banchi ed i depositi, predarono i navigli. Ogni traffico quindi cessava; ogn'industria era sospesa, l'ultima fine della Repubblica forse era venuta, se unica via aperta al commercio non le fosse rimasta ancora per quei trattati appunto coi Saraceni, tanto dalle idee reli-

(1) Licenza data da Arnaldo ai Padovani d' impadronirsi dei beni dei Veneziani. Verci, *Storia della Marca Trivigiana*, 22 luglio 1309, t. V, p. 117.

(2) La Bolla in Lunig IV ed altrove.

(3) Il perchè i Veneziani ne sentirono grandissimi danni e particolarmente nei banchi di Francia, nella Puglia, nella Marca d' Ancona e in molti altri luoghi. Ghirardacci, *Storia di Bologna*, t. I, p. 32.

giose del tempo condannati, ma che i Veneziani con mente superiore non cessavano di coltivare.

In mezzo a tanta burrasca non perdevasi d'animo il governo, e nello stesso giorno in che riceveva notizia della scomunica, così scriveva al podestà, allora Vitale Michiel, in Ferrara eccitandolo a ritirarsi in Castel Tedaldo e da colà continuare ad esercitare il suo uffizio, e al capitano in data 9 aprile: » Saprete aver noi oggi ricevuta la notizia, che il papa nel giorno del giovedì santo abbia pronunciato contro di noi la scomunica, come ci avea minacciati ingiustamente e precipitosamente (1), senza neppure attendere i nostri ambasciatori. Prendete nota adunque della gente che con voi avete, ed esaminate la condizion vostra, e se vi occorre qualche cosa fatecel sapere, poichè noi siamo fermi di voler fare tutto quanto è in noi, virilmente e potentemente, a conservare il nostro diritto e l'onor nostro. Voi intanto fate buona custodia ai nostri luoghi ed al naviglio. »

E mentre ogni opportuno apparecchio si faceva a Venezia, veniva contro di questa pubblicata dal cardinale Arnaldo Pelagrua una Crociata, a cui correvano a prender parte i vicini gelosi della Repubblica (2), e venivano genti fino da Firenze, Lucca, Ancona ed altri luoghi di Lombardia e di Romagna. Il podestà veneziano Vitale Michiel ritiratosi in Castel Tedaldo attese a fortificarvisi e vi si sostenne fino all'arrivo di Andrea Quirini della contrada di Santa Maria Formosa. Le cose della guerra però non progredivano in bene, anzi essendosi manifestata un'epidemia tra le truppe veneziane, ne morì lo stesso Michiel, Marco Quirini

(1) *D. Papa in die jovis sancti publicavit processus contra nos, sicut antea fuerat comminatus inique et furiose sine expectare nostros Ambasciatores.* Barbaro *Genealogie* ove leggonsi i documenti a p. 53, t. II.

(2) Breve di Clemente V ai Padovani ringraziandoli dell' aiuto prestato nel riacquisto di Ferrara. Verci, t. V, 24 ag. 1309.

della Ca' Grande venne con un'armatetta di rinforzo; e, avendo i Ferraresi tirata una catena attraverso il Po fu tosto mandato Giovanni Soranzo a spezzarla. Ma intanto le sortite di Marco Quirini facevano poco frutto, l'epidemia infieriva, la stessa flottiglia, senza pronti soccorsi, correva grande pericolo. Ciò saputo dagli assedianti, strinsero vieppiù il castello e assalitolo il 28 agosto da due parti, l'ebbero e passarono a fil di spada la guarnigione. Pochi poterono salvarsi, tra gli altri il capitano Marco Quirini, che si ritrasse a Venezia; ai prigionieri, i Ferraresi e loro alleati, trassero barbaramente gli occhi (1); la flotta fu interamente disfatta e perseguitata dal marchese Francesco fino al mare, riportando in trionfo i rostri delle navi. I cadaveri furono gettati in uno dei tagli del Po, detto dal popolo Motta di Suagardo (2), dal nome di colui che avea consigliato i Veneziani a fare quei tagli per inondare la città.

Ferrara era dunque del tutto abbandonata dai Veneziani, ma già cominciavano disgusti tra Francesco ed il papa, per le scambievoli loro pretensioni, quando il 26 luglio dell'anno seguente 1310 (3) i Ghibellini che erano rientrati sotto la condotta di Salinguerra III, si levarono in armi, se ne impadronirono e vi diedero il sacco. Nuove guerre seguivano e nuove stragi: la città rimase alfine al papa. Data poi da Clemente V al governo di re Roberto di Napoli, capo della lega guelfa in Italia, questi v'inviò un presidio di Catalani, che terminarono di malmenarla, finchè i Ferraresi avendoli cacciati (luglio 1317) si misero sotto la protezione di Rainaldo duca d' Este.

(1) Sussidii accordati dal M. C. a quegl' infelici al loro ritorno in patria. *Magnus et Capricornus*, 17 sett. 1309, p. 393 t.°

(2) Ora fuor della Porta S. Benedetto sulla via di Mezzana a poca distanza della fortezza sull' antico argine del Po, ove è un Oratorio alla Madonna. Frizzi *Storia di Ferrara*.

(3) Murat. *Annali*.

La Repubblica vedendo omai inutile ogni altro tentativo, scontento e per poco non tumultuante il popolo per gl'interrotti commerci, pei danni patiti nelle persone e nelle robe, per l'interdetto religioso, decise si mandassero nuovi ambasciatori a Clemente V in Avignone, Carlo Quirini e Francesco Dandolo *Cane* (1), colla commissione di adoprarsi con tutto l'impegno alla riconciliazione. Ottenuta dopo molte difficoltà l'udienza dal Pontefice, il Dandolo specialmente seppe con tanta destrezza condurre le pratiche, che il 15 giugno 1311 pubblicavasi intanto a Rialto e a s. Marco un armistizio, in virtù del quale era data licenza ad ogni Veneziano di recarsi nuovamente a Ferrara ed esercitarvi con tutta sicurezza i suoi traffichi (2). La Repubblica erasi impegnata a pagare al pontefice una somma in fiorini d'oro di Firenze, per la quale il Maggior Consiglio decretava (3) un prestito del tre per cento e fu poi spedita in Avignone metà in quell'anno, metà nel susseguente. Se non che rifiutandosi i banchieri fiorentini che si trovavano a Venezia di eseguire il cambio e trasmettere ad Avignone la valuta chiesta dal Pontefice, fu uopo un decreto del Maggior Consiglio in data 21 settembre 1312 a costringerveli, sotto minaccia di sfratto entro otto giorni da Venezia, senza poter più tornarvi se non con ispeciale licenza (4). « Essendo

(1) Da questo soprannome presero varii storici motivo a favoleggiare, che il Dandolo si fosse umiliato fino a presentarsi al papa con una catena al collo come un cane, onde poi gli venisse quel soprannome. A smentire codesta baja, basti il documento ove lo stesso soprannome è dato a suo padre Giovanni nel trattato fra il doge Lorenzo Tiepolo e Mantova nel 1274. Cod. XXXVII, cl. XIV lat. Marciana. In Venezia i soprannomi erano assai frequenti. Così Michiel *dalle Colonne*, Tomà Badoer *basso* ec:

(2) Caroldo.

(3) *Presbiter*.

(4) *Presbiter*, p. 194 t.° Alfine uno de' principali capitalisti, Donato dei Peruzzi, si obbligò al cambio di fior. ventimila e fu data ai Fiorentini licenza di rimanere, 28 ottob. ib. p. 200.

noi in concordia, così quel decreto, col signor Papa, al quale ci conviene trasmettere certa somma, nè potendosi ciò eseguire se non per mezzo del cambio da farsi dai Fiorentini, fu deliberato d'intimare ad essi che abbiano a ricevere da noi la relativa somma e trasmetterla al nostro ambasciatore in Avignone al medesimo prezzo cui contrattarono altre somme. Che se si rifiutassero, debbano fra otto giorni partire da Venezia e dal suo distretto ec. ». Atto certamente violento, ma che dimostra come i Fiorentini tenessero allora nella materia dei cambi quel primato che i Veneziani aveano nella mercatura.

Non potè per altro il doge Gradenigo vedere prima della sua morte il termine delle negoziazioni e levata la funesta scomunica, anzi alle tante amarezze del suo governo quella s'aggiunse d'una tremenda congiura, che poco mancò nol rovesciasse.

CAPITOLO SECONDO.

Bajamonte Tiepolo e sua congiura. — Avvenimenti che la precedettero. — Adunanza segreta in casa di Marco Quirini. — Discorso di questo. — Discorso di Bajamonte. — Orazione di Jacopo Quirini in senso contrario. — I congiurati si preparano all'impresa. — Furioso temporale. — Combattimento in piazza, nella Merceria, a S. Luca. — L'alfiere di Bajamonte accoppato da un vaso caduto o gettato da una finestra. — Fuga dei congiurati che si asserragliano a Rialto. — Varie ambasciate ad essi per indurli ad arrendersi. — Decreto di bando e confinamento. — Agitazione continua nella città. — Punizioni e premii. — Il Consiglio de' Dieci. — Bajamonte a Padova e sue mene segrete. — Relazione di una spia. — Allontanato da Treviso, si reca in Ischiavonia. — Anche da solo tenta di agitare la Repubblica. — Scoperta d'una nuova cospirazione in Venezia. — Il Consiglio de' Dieci vuole la morte di Bajamonte. — Considerazioni sulla sua congiura e sullo scopo di essa.

Correva a questi tempi la veneziana Repubblica il massimo pericolo per la famosa congiura Quirini-Tiepolo. Varie sono le opinioni circa alla sua origine ed allo scopo; considerandola alcuni come conseguenza della così detta *Serrata del gran Consiglio* operata dal doge Pietro Gradenigo nel 1297, altri attribuendola a motivi particolari di disgusto e di nimicizia contro quel doge; altri infine all'ambizione di Bajamonte Tiepolo, e ai suoi disegni di rovesciare il repubblicano governo e costituirsi capo dello Stato (1). Condannato, infamato col nome di traditore dalla repubblica aristocratica, Bajamonte fu alzato a cielo e rappresentato come martire della libertà nei tempi della democrazia; lo riguardò quella come un sovvertitore degli ordini esistenti, un tiranno: lo considerò questa come il protettore dei diritti del popolo, come colui che alle usurpazioni dei nobili volea imporre salutevole freno e ricondurre le cose alle an-

(1) Cronaca Zancaruola ed altre.

tiche forme popolari. Fra tante e si contrarie opinioni correvaci debito d'adoperarci a metter in luce la verità, e studiammo di trarla e dalla condizione de' tempi e dall' indolo delle persone e dai documenti rimasti.

Fino dal tempo della guerra di Ferrara e delle sventure della scomunica, i Quirini, avversi al doge Gradenigo, innalzato con esclusione di Jacopo Tiepolo loro parente (1), aveano sempre sostenuto un'affatto diversa politica; e i loro seguaci, che, secondo il costume del tempo, furono detti Guelfi, siccome fautori della Chiesa, non lasciavano occasione di rinfacciare al doge Gradenigo ed a' suoi aderenti, chiamati per opposizione Ghibellini, i mali recati alla patria per la loro ostinata ambizione, e ricordavano come il Quirini avea predetto quella catastrofe e consigliato a venire a componimento col Pontefice, mentr'era ancor tempo; onde alle altre sciagure, quella univasi delle interne discordie e pareva quasi inevitabile la guerra civile, poichè non aveano fine le dispute, gli alterchi e i peggiori fatti; tutti gli animi ardevano d'odio, e fino le guardature ed i gesti di ciascuno manifestavano il rancore e la mala intenzione. Nè tardarono a mostrarsene apertamente gli effetti nello stesso Maggior Consiglio ove ogni piccola cosa bastava a dar motivo ad opposizioni, a tumulti, e tutto si andava disponendo a qualche gran fatto, che decider poteva all' intutto dell'esistenza stessa della Repubblica.

Avvenne che, tornato dalla guerra di Ferrara il conte Doimo di Veglia, ov'era stato insieme col Quirini, sebbene brutte voci di tradimento corressero sul conto suo, venisse proposto ed eletto al posto di consigliere del doge (2). Gran-

(1) Vedi l. II, pag. 323.

(2) 1309 sept. Proposti: *Fantinus Dandulus, plegius ser Andreas Malipiero: Comes Doimus, plegius ser Petrus da Molino, Philippus Belegno, plegius ser Zianus Badoario.*

de scalpore ne fu levato dalla parte contraria. Jacopo Quirini salito in bigoncia prese a dimostrare essere tale elezione contraria alla legge: esprimersi questa chiaramente nella provisione presa il 27 gennaio 1266 M. V. (cioè 1267) che i Conti di Dalmazia non potessero essere se non del Maggior Consiglio e de'Pregadi (1): nulla omai più esservi di sacro e di rispettato in un governo in cui prevalevano il broglio, le protezioni. Al Querini rispose Ugolino Giustinian cognato del conte e al Giustinian replicò Badoer parente del Quirini; la disputa infervoravasi sempre più; non avendo armi, strepitavano, battevano sui banchi: il partito Quirini gridava non dover esser *provato* (approvato), gli altri invece gridavano *provato, provato;* di qua udivansi le voci di *traditori*, di là quelle di *empii*, vennero i consiglieri fino alle mani. Ma alla fine il Doimo rimase approvato. Sciolto il Consiglio erano frequenti ne'successivi dì i circoli nelle piazze. Dandoli e Tiepoli si azzuffarono pubblicamente e Jacopo Tiepolo detto Scopulo (2) ne restò ferito: il governo rinnovò vigorosamente il divieto delle armi e incaricò i Signori di Notte di vegliare su ciò attentamente. Una sera, come scrive Marco Barbaro, «il diavolo che attendeva alla rovina di questo governo pose in animo a Marco Morosini signore di notte di voler sapere se Pietro Quirini della Casa Grande fratello di missier Marco (Quirini) aveva armi et accostandosi a lui li disse: *lasciati cercare*, perciò lui irato con un piede gettò per terra esso Morosini. Onde tutti di Rialto tumultuarono et poi esso Quirini fu condannato perciò dal Consiglio delli Quaranta e pagò la pena.»

A queste ragioni pubbliche altre private si aggiungevano: messer Piero Quirini detto Pizzagallo portava livore a

(1) *Capta fuit pars q. comites Dalmatiae de cetero esse non possint, nisi de Majori Consilio et de Rogatorum.*
(2) Da un' isola di suo possedimento nell' Arcipelago.

messer Marco Dandolo di s. Moisè, avogador di Comun, che avealo condannato ad un'ammenda per aver lasciata impunita, mentr' era bailo a Negroponte, una violenza fatta da suo figlio Nicolò ad un ebreo: messer Bajamonte o Boemondo Tiepolo figlio di Jacopo, nipote del doge Lorenzo, e genero a Marco Querini, era stato altresì condannato il 15 luglio 1300 a restituire certa somma presa a Modone e Corone oltre al suo stipendio (1), e solo per grazia avea ottenuto di pagarla in tre anni proponendosi mallevadori Michiel Tiepolo, Francesco Longo, Jacopo Quirini dalla Ca' grande, Pietro Gusoni, Paolo da Mosto e Pietro Ziani (2). E benchè nel 1302 fosse fatto della Quarantia (3), non lasciava di serbarne rancore nell'animo, e ritiratosi alla sua villa di Marocco in su quel di Mestre, colà si viveva mostrando non più curarsi delle pubbliche faccende.

Tale era la condizione degli animi al principiare del 1310, e ben vedevasi che all'irritamento popolare, allo sdegno d'una parte dei nobili non mancava per prorompere se non un capo. E si trovò in Marco Quirini, più che altri irritato per la taccia datagli di viltà o di tradimento nell'abbandono del Castel Tedaldo (4). Il quale, adunati i suoi più fidi a particolare adunanza, fece loro un vivo quadro delle presenti condizioni conchiudendo, qualunque riforma essere inutile quando non fosse tolto di mezzo prima di tutto il doge Gradenigo, autore e sostenitore principale di tutte le operate novità nel Maggior Consiglio, della ruinosa guerra di Ferrara, dei disordini tutti che minacciavano mettere al fondo una

(1) *Quos. ... accepit ultra suum salarium pro suis negotiis.* Libro *Gratiae*, carte 19 t. Ivi pur si legge che Bajamonte era figlio di Jacopo e non di Lorenzo.

(2) 17 maggio 1300. Libro *Gratiae* 1299-1303, p. 31.

(3) Libro *Proposte* del M. C. citato dal Barbaro *Geneal.*

(4) Barbaro *Genealogie* II, 81.

sì grande e potente città (1). Propose tuttavia che prima di prendere alcun partito si facesse venire suo genero Bajamonte Tiepolo, uomo di animo ardito, ben accetto al popolo, che il chiamava il *gran cavaliere*, e seco lui si ponesse la cosa in deliberazione. Così fu fatto, nè congiuntura più gradita poteva offrirsi a Bajamonte, il quale ardeva da lungo tempo del desiderio della vendetta. Laonde, convenuti tutti insieme in casa Quirini e agitandosi varii partiti, Marco Quirini prese a rappresentare (2): non potersi stimare buon cittadino colui che contro il Gradenigo movesse per solo spirito di parte o per particolare vendetta: ma come starsene freddi spettatori della ruina della cara patria agitata, sovvertita dalle malnate passioni d'un solo uomo, causa principalissima d'ogni male? come non riscuotersi al vedere com'egli, per la Serrata del Consiglio, ne escludesse tanti virtuosi ed ottimi cittadini? Il quale affronto toccando tutte le classi più numerose della popolazione, ne avverrebbe scemamento all'amor loro verso una patria che, per così dir, le rigetta, e all'occasione più non concorrerebbero con tanto ardore coi beni e colla vita alla sua difesa e grandezza. Che dire poi di quella sciagurata impresa di Ferrara dal Gradenigo voluta e sostenuta con tanto danno della patria, e con sì poca

(1) « La congiura delli nob. Quirini della cha Grande di S. Mathia, et Bajamonte Tiepolo con alcuni Badoari fu per diverse cause ordinata. Primieramente la città era mal contenta dell'illustr. Piero Gradenigo, il quale dal principio del ducato suo hebbe animo di riformar il Gran Consiglio nel qual volse admetter maggior nomero di famiglie che fossero riconosciute nobili et ugual all'altre et non che poche famiglie esser dovessero le principali della città et più riverite, tollendo alli cittadini et popolani il modo che havevano d'essere admessi nel Maggior Consiglio, et la radice di tal novità era l'odio ch'ei portava ai popolani li quali avanti all'eletion sua havevano chiamato duce m. Jacopo Tiepolo et dopo ch'ei fu eletto duce dimostravano non buona sodisfation dell'eletion sua. Et non solamente l'haveva malivolenza a m. Jacopo Tiepolo ma a tutti di quella famiglia istimando da loro esser malvoluto. » Caroldo.

(2) La sostanza di questo discorso è tolta da quello che leggesi nel Cod. DCCLXXXIX, p. 156, cl. VII it. alla Marciana.

gloria di questa, terminata? Che della tremenda scomunica dalla pervicacia del doge attirata su tutta questa innocentissima città, onde tanti Veneziani rimasero privi del loro patrimonio, furono venduti schiavi, trucidati, o in Ferrara per ferro o per morbo miseramente perirono? Che degli atti arbitrarii che con inaudito esempio il temerario doge tutto di si permette e più si permetterà finchè vedrà i veri e buoni cittadini tacersi e a tutto sottomettersi volontariamente? Tempo essere dunque di scuotersi, di provvedere che il male più oltre non si estenda e metta radice, tempo d'insorgere contro l'indegno doge e migliorare la forma del governo. Ch'ei ben vorrebbe, soggiungeva, ciò potessesi fare senza sangue, ma quando questo fia necessario, meglio fia colla jattura di pochi procacciare il bene dell'universale, che per la compassione di quelli tradir la causa di tutti.

Le parole del Quirini furono poi vieppiù invigorite da quelle di Bajamonte, il quale a parte a parte mostrò, oltre ai torti generali, le ingiurie, le offese, i danni sofferti dai particolari, e dalla sua famiglia specialmente, i mezzi della congiura, la facilità della riuscita, purchè, come il Quirini avea detto, accompagnata da secreto, pronto e vigoroso operare. » Lasciamo, lasciamo una volta, così conchiudeva, star le parole da parte e cominciamo i fatti e mettiamo un buon principe in questa città, che sia accetto all'universale e grato e amorevole al suo popolo e atto a far sì che essa ritorni nei suoi ordini antichi, e conservi ed augumenti la pubblica libertà. »

E già l'adunanza nel suo dire conveniva e facevagli plauso, quando prese a parlare Jacopo Quirini, uomo di matura saviezza, allora appunto nominato ad un'ambasciata a Costantinopoli (1): il quale affermò nulla essere di più bello,

(1) Non già a Bailo, come erroneamente fu detto. Vedi Barbaro *Genealogie* e il ms. del Sanuto alla Marciana.

di più santo che difendere e salvare la patria e i diritti dei suoi cittadini; non doversi però permettere che la passione prevalga alla rettitudine del giudizio: non intender egli di difendere il doge nè i suoi procedimenti, nè i fatti seguiti, solo ricordare che quei procedimenti erano stati approvati e sanciti dai Consigli; che i brogli, le preghiere, le corruzioni, i mezzi d'ogni maniera adoperati ad entrare nel Maggior Consiglio aveano chiesto assolutamente una opportuna riforma: la guerra stessa di Ferrara essere stata lungamente discussa, e colla maggioranza dei suffragi presa e condotta. « A che dunque tumultuare? a che mettere a pericolo i beni, le vite di tanti cittadini? A che, diciamolo pure, eccitare la guerra civile? Sperate aver il popolo favorevole? Ma il popolo, come a tutti è noto, è cosa vana ed instabile, donde avviene che chi si appoggia e ferma su di lui certamente cade, rovina e precipita del tutto. E l'esempio ne abbiamo pur troppo chiaro in Marin Boccouio. » Veniva poi in sul conchiudere supplicando di desistere dal biasimevole divisamento, appigliassersi alle vie di ordine, di giustizia, più per queste e più lodevolmente ottenersi, che per la forza (1).

Il rispetto di che godeva Jacopo Quirini, per la canuta età, pel senno, per l'eminente suo posto, fece che i congiurati non osassero contraddirgli e mostrassero anzi piegarsi alle sue ragioni e dimettere ogni sedizioso proponimento. Lasciarono adunque che il Quirini partisse per Costantinopoli avanti di venire ad alcuna aperta manifestazione dei neri disegni che nella mente loro covavano, e per l'effettuazione de' quali andavano intanto preparando copertamente ogni cosa. Fu convenuto che la domenica 14 giugno in sul fare dell'alba i congiurati, raccoltisi intanto nel corso della notte in casa Quirini, farebbero impeto improvvisamente da

(1) Ho seguito principalmente la Cronaca del Barbaro.

Rialto nella piazza di s. Marco, penetrandovi da due parti; gli uni sotto il comando di Marco Querini e de'suoi figli Nicolò e Benedetto per l'attuale ponte del Lovo (lupo), la calle dei Fabbri, il ponte dei Dai, poi detto del *malpasso*; gli altri guidati da Bajamonte per la Merceria. Così disposte le cose, e mandato Badoero Badoer (1) a Padova e nei dintorni a far raccolta di genti, attendevano i cospiratori il giorno stabilito. Ed ecco nella notte del 14 giugno imperversare terribile bufera, con tuoni, lampi e dirottissima pioggia; ma essi non perciò ritirandosi da quanto aveano divisato, (chè un ritardo potea sconcertare tutto il loro disegno e svelarlo al governo), entravano, favoriti anzi dall'oscurità, alla sfilata in casa Quirini e in sull' alba uscivano furibondi fra le grida di *libertà* e *morte al doge Gradenigo*. Ma le loro voci erano superate dal ruggire del tuono, dal fischiare del vento, dalla pioggia che cadeva a dirotto: il Badoer, che raccolte avea le sue genti nella villa di Peraga, impedito dall' uragano, tardava, ed il doge, che già avea avuto sentore di qualche gran cosa che si macchinasse, n' ebbe certezza da un Marco Donato della contrada della Maddalena, che, entrato dapprima nella congiura, se n' era poi ritratto. Il doge, siccome di forte natura ch'egli era, non ismarrissi punto alle prime notizie; accrebbe prontamente il numero delle sue guardie, spedì pressantissimi ordini ai podestà di Chioggia, di Torcello e di Murano acciocchè prontamente accorressero colle loro genti armate, raccolse intorno a sè i consiglieri, i signori di notte, i capi della Quarantia, gli Avogadori e quanto più potè del suo partito; fece che ognuno armasse tacitamente i propri servi, ordinò agli uomini dell' arsenale stessero pronti, e quando ebbe avviso dei movimenti dei congiurati, armatosi, scese nella piazza, ove fu

(1) Alcuni cronisti lo dicono Podestà di Padova, non però il Caresini, il Monacis, il Sanudo, nè le liste dei podestà dell' Orsato e del Salomonio.

accolto dalle schiere condotte da Marco Giustinian di san Mosè e dai Dandoli. Entrato appena il Querini nella piazza colle sue genti, si vide assalito dal Giustinian: i ribelli che a ciò non si attendevano, danno presto in volta (1), molti di loro restano uccisi: tra i morti Marco Querini e il figlio Benedetto.

Bajamonte intanto s'avanzava coll'altra schiera per la Merceria: ed arrivato a s. Giuliano, ove era allora un *sambugher* (sambuco), fece un momento di sosta rattenuto dal mal tempo che continuava ad imperversare, o per rannodare i suoi e far poi impeto nella piazza, da due parti, dalla Merceria, cioè, e da s. Basso. Quivi si accese furioso combattimento: respinti da tutte le parti i ribelli fuggivano: i tranquilli cittadini accorsi alle finestre gridavano contro i traditori che già vedevano sconfitti: una donna lascia cadere un mortajo di pietra che si trovava sulla finestra ed accoppa l'alfiere di Bajamonte. Cade allora la bandiera che portava l'illusoria iscrizione di *Libertà*; Bajamonte stesso è messo in fuga e corre con quelli che lo seguivano ad asserragliarsi di là del ponte di Rialto. Questo, ancora di legno, vien tosto tagliato, l'Ufficio del frumento e quello dei Cinque alla Pace son saccheggiati ed arsi. Restavano ancora di qua da Rialto gli avanzi del corpo già comandato da Marco Querini, che rannodatosi nel *Campo* o piazza di s. Luca vi sostenne lo scontro di altre genti armate dai confratelli della scuola della Carità e alcuni dell'arte dei Pittori (2): ma

(1) Dalla loro fuga e dalle grida dei persecutori *dai, dai*, vogliono alcuni restasse il nome al ponte; più probabilmente però dal giuoco dei *dai* (dadi), onde Sabellico lo chiama *tesserarum pons*.

(2) Da qui l'antenna alzata in campo a s. Luca: « Nella congiura di Bajamonte (così una Cronaca nel Gallicioili, t. I, p. 316) una porzione di ribelli essendo stata sconfitta a s. Luca, principalmente dal Guardiano della Carità sopravvenuto con molti suoi fratelli di scuola, e alcuni dell'arte dei Pittori; in memoria di ciò scrivono, che fu stabilito alzar lo

sconfitto una seconda volta, si disperse, non senza commettere gravi violenze contro i cittadini (1). Alfine la sedizione nella parte di qua da Rialto fu domata, le strade tornarono libere, ma di là restava ancora un corpo formidabile sotto i comandi di Bajamonte, ben fortificato nelle case e con serragli, onde se il Badoer fosse venuto in tempo, l'esistenza del governo poteva essere di nuovo compromessa. Mandò quindi prontamente il doge, il podestà di Chioggia Ugolino Giustinian incontro al Badoer, che scontrato mentre faceva ogni sforzo per giungere a Venezia, fu combattuto, sconfitto, menato prigioniero con tutt' i suoi. Altro non restava in fine che cacciare quel gruppo di ribelli dal loro nido di Rialto, e di ciò furono incaricati Antolin Dandolo e Baldovin Dolfino; ma prima tentar volle il doge se colla promessa di perdono ed amnistia avesse potuto indurli a tornare all' ubbidienza. Era la città ancora nella massima agitazione, quando alcuni mercanti milanesi si offersero mediatori. Le loro proposte furono da Bajamonte superbamente rigettate; nè miglior fortuna ebbero Giovanni Soranzo e Matteo Manolesso deputati del doge. Amor di patria moveva Filippo Belegno, uno degli stessi consiglieri ducali, a tentare ancora l' animo del pervicace ribelle: e tanto potè col venerando aspetto della persona e colla forza di sua eloquenza che fece piegare Bajamonte ad un accordo. Per questo trattato, confermato dal Maggior Consiglio il 17 giugno, stabilivasi: uscisse Bajamonte Tiepolo e con lui uscissero i suoi seguaci da Venezia e suo distretto: andasse a confino per quattro anni nelle parti di Slavonia, al di là di Zara, non però in paesi o luoghi nemici: andassero gli altri, ascritti al Maggior Consiglio od idonei ad esservi ammessi per quat-

stendardo in campo a s. Luca e sulla banderuola mettere il segno di quella scuola e di quell'arte. »

(1) Cronaca Barbaro.

tro anni altresì, al confinamento che loro sarebbe dal doge assegnato (1), escluse le città di Padova, Treviso e Vicenza e il loro distretto, ed escluse le terre ed i luoghi del dominio, e quelle terre con cui la Repubblica fosse in guerra: gli altri quando si sottomettessero, troverebbero misericordia ed amnistia: intendendosi però sempre obbligati alla restituzione di quanto aveano derubato (2).

Erano nel Consiglio 377 patrizii: ebbe la provisione proposta trecentosessant'un suffragi favorevoli, sei negativi, dieci non sinceri, cioè dubbii; e pubblicata quindi in tutt' i luoghi della città, molti vennero a domandar perdonanza, e l' ottennero.

Il Badoer condotto alle carceri, fu processato e avútane la confessione per mezzo della tortura, si raccolse il giorno 28 giugno 1310 la Quarantia. Esposte tutte le circostanze che aggravavano il Badoer: « Pare a voi, domandò uno dei capi, che Badoero Badoer, per quanto avete testè udito, abbia ad essere posto al tormento per avere da lui la piena verità ed ulteriori schiarimenti, oppure che si proceda, avendo omai pruove bastanti del suo delitto (3)? — Fu vinto il partito di procedere.

Poi il giorno 22 riletto il processo, fu proposto: « Vi pare che per tutte quelle cose che furono lette e dette contro Badoero Badoer sia egli a condannarsi nel capo? — Fu preso di sì, e il Badoer fu decapitato (4). Il giorno 23 si adunò

(1) Il doge scrisse lettere raccontando l'avvenimento in Istria, a Costantinopoli, a Corone, a Modone, ad Alboino e Cangrande Scaligeri, a Giorgio Delfin bailo d'Armenia ec. Agli Scaligeri scriveva: *et cum infrascriptos per districtum vestrum ad partes Lombardie ad nra mittamus mandata, amicitiam vram rogamus ut ipsos per districtum vrum ad partes predictas ire securi permittatis.* Dand., p. 486. Al Castellano di Modone e Corone mandò pure la lista dei banditi, con divieto di dar loro asilo. Dand. nella continuazione. Muratori *R. I. Scriptores*, t. XII.

(2) Libro *Presbiter* della Cancell. ducale, p. 68, 80.

(3) Era questa la solita formula dopo letti gli atti del Processo.

(4) *Presbiter*, p. 69 t.°

di nuovo la Quarantia per giudicare i complici del Badoer. Riconosciutane la colpa furono impesi alle forche.

Furono poi condannati altresì alla decapitazione Saggino del fu Guglielmo d'Este, Jacopo da Conegliano, Cecco, Giovanni e Gerardo da Este, Giovanni Candidi di Firenze (1). Bajamonte e gli altri principali colpevoli partirono e furono imposte taglie sulle loro teste quando si lasciassero trovare fuori del loro confinamento (2).

Il giorno 2 luglio (3) raccolto il Consiglio fu decretato e pubblicato che tutt' i forestieri i quali avessero avuta alcuna relazione coi ribelli, dovessero fra otto giorni presentarsi ai Signori di notte per render conto di sè. Altro decreto ordinava alle mogli de' banditi d' uscire anch' esse fra otto giorni dalla città e che nessuno potesse ricevere in casa nè favorire per modo alcuno i banditi medesimi, e

(1) Nel seguito al Dandolo *Rer. Ital.* t. XII, p. 491.

(2) Lunga è la lista dei congiurati riferita dal Sanudo, dal Barbaro e da altre cronache. Nella continuazione del Dandolo (*Mur.* R. J. t. XII) si leggono i seguenti nomi de' principali, che poi avendo mancato al comandamento del confino, incorsero nella condanna di morte e confisca de' beni: *Nomina Proditorum qui una cum heredib. exterminati et eor. bona confiscata fuerunt, quia non servaverunt confines et mandata D. Ducis: Bajamonto Teupulos, Petrus Quirino S.ts Justine, Simonetus Quirino, Nicolaus Quirino Durante, Andreas Dauro, Nic. Barbaro, Pizagallus Quirino, Nic. Barozi, Andreas et Nic. Teupulo, filii Jacobi Teupuli, filii Pauli, Thomas Quirino S.a Trinitatis, Petrus Pedonus, Marcus Bagatinus, Marcus Cornacla* (Cornicola), *Petrus Quirino de domo majori, Angelus Baduario, Theodosius Barozi qu. Marci, Thom. Baduario filius Bono* (Caroldo, *Bava*), *Nic. Quirino Zottus, Nic. Quirinus qm. Marci, Nic. Vendelino, Joh. Lombardo, Franc. Paulo, Ilarius Samitarium.* Gli altri esiliati, secondo il Caroldo, furono: Giovanni e Geremia Badoer da Peraga, Marin Ferro, Lunardo da Padova, Nic. da Fanper, Francesco Vendelin, Jacomo piovan di s. Fantino, Nic. Quirini piovano di s. Basso, canonico di Castello, Piero Stamari piovan di s. Eustachio, Marin Zane rettor della chiesa di s. Jacomo di Rialto, Nic. Balduin piovano di s. Simoo e Giuda, Jacomo Vendelin piovano di s. Tomaso, Marco Ancino arciprete di s. Leone, Meioranza piovan di s. Paternian, Marco prete di s. Gio. in Bragola ed altri sacerdoti delle varie parrocchie.

(3) *Presbiter* 71 t.°

ciò tanto più, quanto che erasi già saputo, come un Zuane Lombardo da santa Maria Formosa continuava ad avere intelligenze con essi, essendosi perciò assentato dalla città, nè era poi comparso alla chiamata, e certo Marin Ferro andava e veniva portando ambasciate.

Salvata così la Repubblica da tanto pericolo, furono resi atti di grazie all'Onnipotente e decretato festivo il giorno di s. Vito (15 giugno) con solenne processione da farsi dal doge e dai magistrati a quella chiesa (1), nè fu lasciato di ricompensare quelli che aveano avuto parte nell'abbattere la congiura. E prima Marco Donà fu dichiarato con tutta la sua discendenza perpetuamente del Maggior Consiglio (2). Alla donna, che forse solo per inavvertenza avea lasciato cadere dalla finestra il mortajo che accoppò l'alfiere di Bajamonte, e la quale chiamavasi Giustina o Lucia Rossi, fu concessa la modesta sua domanda di poter far isventolare dalla sua finestra la bandiera di s. Marco nel giorno di s. Vito e negli altri di solenni, e che i Procuratori di s. Marco, cui apparteneva la casa da lei abitata, non ne accrescessero l'affitto di quindici ducati che pagava, nè a lei nè ai suoi successori (3). Gli ufficii di quelli che pre-

(1) *Quod beatum festum S. Viti, occasione prosperi successi, quem contra eos conspirantes in nos habuimus in ipso die sit de cetero semper solemne et fiat semper omni anno processio suo die, sicut fit in festo B. Marci et prandium per dominum ducem. Presbiter* 25 giugno 1310.

(2) Barbaro *Genealogie*. Furono fatti del M. C. anche Nicoletto Papacizza (*Presbiter* 13 giugno 1311), Simon Verardo 6 feb. 1312-13, p. 211), Zanino Papacizza (12 gen. 1312 13, *Presb.*), Matteo Stornello (25 nov. 1313 *Presb.*). A torto dunque ciò nega il Tentori. Però alcuni cronisti ne nominano altri quindici che non risultano dai documenti.

(3) Ciò risulta dall'istanza presentata da un suo discendente Nicolò Rosso al Consiglio de' Dieci nel 1468 contro i Procuratori, che durante la sua assenza all'armata, aveano affittato quella casa per D. 28. E il Consiglio decretava: 1468 martii XI. *Quod in signum et memoriam illius supra dictae tantae rei prima sua domus, completo anno, supplicanti restituatur cum affictu ducator. quindecim in anno, sicut antea semper solvebatur.* Più tardi gli eredi stabilirono un contratto di livello perpetuo col Procura-

sero parte alla congiura furono distribuiti a coloro invece che in quei giorni di pericolo si erano resi benemeriti della patria (1). Particolari onori furono decretati al Guardiano della Scuola della Carità, ordinandosi altresì che in mezzo al campo di s. Luca, ove era succeduto lo scontro coi ribelli, fosse alzata un' antenna, dalla cima della quale sventolasse la bandiera di quella scuola e dell' arte dei dipintori (2).

I ribelli erano usciti da Venezia, ma non quietavano nè andavano ai confini loro prescritti. Quindi nuovi rigori contr' essi adopcravansi e nuove precauzioni divenivano necessarie. Proibivasi severamente a chiunque di dar loro ricetto e neppure nei monasterii o di tener con essi alcuna relazione personale o per lettera (3), ordinavasi la demolizione della casa di Bajamonte Tiepolo a s. Agostino (25 luglio 1310) (4), e più tardi vi fu eretta una colonna d' infamia (5); i pilastri del portone furono donati alla chiesa di s. Vito (6), che li adoperò nella propria porta; fu egual-

tori, cui s' obbligavano di pagare ducali sette e mezzo l' anno, assumendo essi in cambio tutti gli aggravi e le spese. Infine la casa fu dagli eredi venduta ma i nuovi proprietarii continuarono sempre a pagare alla Fabbriceria della chiesa di s. Marco i duc. sette e mezzo e se ne conserva la denominazione originaria, cioè: *La casa e bottega della grazia del morter* (mortajo). È in Merceria, calle dei Cappello, n. 150 rosso. Lo stendardo passò nella *Raccolta Zoppetti*, colla quale pervenne al *Museo Correr*.

(1) Lug. 1310 *Presbiter*, p. 71 t.°

(2) Tentori, V, p. 222, e Barbaro Cronaca.

(3) 2 Lug. 1310. *Presbiter*, 71 t.°

(4) *Presbiter*, p. 76. Era ove è ora il *Campiello del Remer* circondato dai magazzini 1996, 1997, 1998, dalla casa 1994 e dall'orticello N. 1995.

(5) 1364. *q. illud territorium cois quod est in contrada s. Agostini et fuit qdam Baj. Teupulo confinet. et ponent. termini lapides, ita quod semper cognoscat illud q. est Cois faciendo sculp. in uno vel plurib. ex dictis pilastris qualiter istud territorium est cois qd. fuit q. Bai. Teup. proditoris. Misti* Cons. X, l. VI, p. 62 t.° Il diligentissimo cav. Cicogna notò nelle sue *Iscrizioni*, t. III, p. 36, non aver potuto trovare questo decreto e lo supponeva fatto al tempo della congiura, ma fu invece molto tempo dopo, come si vede.

(6) Decreto 18 lug. 13.4. *Presbiter*, p. 292.

mente decretata la demolizione di due terze parti del palazzo di Marco e Pietro Quirini a Rialto, rimanendo in piedi solo la parte di Giovanni, tenutosi lontano dalla congiura; però essendo insorte questioni e difficoltà circa alla determinazione dei rispettivi confini, fu la proprietà di Giovanni comperata dal Comune e tutto l' edifizio convertito ad uso delle Beccarie (1). Inoltre nel dicembre di quell' anno 1310 fu ordinato che fossero tolti e cancellati tutti gli stemmi Tiepolo e Quirini e che le loro famiglie avessero a mutarli (2).

Ad assicurare la città, facendosi ogni dì più sentire il bisogno d' un tribunale attivo, vigilante, munito di poteri eccezionali per la salvezza della Repubblica, fu il 10 luglio portata nel maggior Consiglio la seguente proposizione: « Che per le occorse novità e per quanto alle medesime si riferisse o potesse riferirsi, si avesse ad incaricare il Consiglio dei XV (3), insieme coi Capi della Quarantia, di potere per gl' indicati oggetti spendere e provvedere, ordinare e fare quanto credessero opportuno, e tutto che fosse per essi operato in detto argomento avesse a stimarsi approvato come se fosse fatto dal Maggior Consiglio. »

Parve fosse troppo numeroso il consesso, e d'altronde,

(1) Decreto del Cons. X 29 lug. 1310 e *Presbit.* 6 nov. 1310, p. 91, t.°

(2) Era lo stemma dei Quirini dapprima a quartieri d' oro e rossi, e fu tramutato e ridotto in due parti per la larghezza, mettendo nella superiore tre stelle d' oro in campo azzurro, e la inferiore tutta rossa, nella quale però quelli della famiglia che non entrarono nella congiura impetrarono di mettere un *B* bianco, a significare ch' erano sempre stati buoni e fedeli. Lo stemma Tiepolo, che era un castello d' argento con due torri in campo azzurro, fu cambiato con altro in cui vedevasi invece un corno di capra. « E non solo in tutt' i luoghi privati e profani furono mutate tutte le insegne dei Tiepoli, ma nei pubblici e nei sacri e nella Sala del Gran Consiglio all' immagine di Giacomo e Lorenzo Tiepolo dogi e nelle sepolture poste nel vestibolo della chiesa de' Ss. Giovanni e Paolo. » Cronaca Barbaro. E ciò vedesi ancora.

(3) Era stato eletto per le cose della guerra di Ferrara e di Zara e si trova confermato ancora il 27 settemb. 1310. *Presbiter*, p. 85. t.°

anzichè dare nuovi incarichi ai Consigli esistenti, meglio convenirsi crearne uno nuovo appositamente, e perciò la proposizione non fu approvata (1).

Altre due vennero allora presentate. Era la prima, che pei fatti predetti si avessero ad eleggere dieci individui colla facoltà ed autorità già disegnata, ai quali fossero da aggiungersi i capi dei Quaranta. E i dieci si eleggessero a questo modo: « che per questo Maggior Consiglio sieno nominati dieci per una mano (collegio elettorale) e altri dieci dal doge, dai consiglieri e capi di Quaranta, da essere poi approvati ad uno ad uno da questo Consiglio, non potendo ammettersi se non uno per famiglia, ma potendosi scegliere tra i Procuratori e da ogni altro Consiglio senza che perciò perdano il posto che già occupassero. »

L'altra proposta era eguale alla precedente, colla sola emenda che i dieci potessero essere tolti da ogni uffizio fuorchè da' Procuratori, e che avessero a rimanere in posto fino a s. Michele, osservando gli ordini d' ufficio ec. (2). E questa appunto vinse la prova e le fu data tosto esecuzione.

Uscirono quindi nuovi decreti: fosse permesso ai nobili di recarsi armati al Maggior Consiglio (12 luglio), si radunasse il Consiglio a porte aperte (19 detto); cento uomini armati avessero a scorrere con barche le lagune e i canali; altri dugento scelti dai capi sestieri fossero deputati a custodire la piazza; dieci uomini almeno fossero ogni notte alla guardia di ciascuna contrada; nessuno potesse

(1) 1310 10 lug. *Cum poneretur quod omnia ista negotia istar. novitatum et omnia quae ad ipsa quocumque modo spectarent, vel possent spectare, committantur Consilio de XV cum capitibus de quadraginta, pro quib. omnib. et occasione ipsor. et eor. quae spectarent ad ea, possint expendere et omnia alia providere, ordinare et facere quae eis videbuntur, et omnia quae in preditis facta erunt per ipsos, sint firma sicut facta essent per Majus Consilium.* Capta de non, p. 73. *Presbiter.*
(2) *Presbiter*, Ibid.

dopo la terza campana passare da una contrada all' altra senza speciale licenza dei custodi; trenta uomini fossero sempre alla custodia del palazzo del doge (1).

Altro decreto ancora dello stesso giorno 10 luglio portava: scegliessero i Caposestieri mille cinquecento uomini dei migliori da tenersi sempre pronti ad accorrere al primo rumore presso al doge: avesse ciascuno una corazza, una panciera ed altre armi: al sonare dello stormo dal campanile di s. Marco tutt' i cittadini avessero a raccogliersi in armi; la metà accorresse tosto alla piazza, l' altra metà facesse la guardia alle contrade (2). Era questa come si vede l' istituzione d' una guardia civica destinata a tutelare la città nei momenti di pericolo. I quali provedimenti tutti fanno chiara testimonianza di grande agitazione, di timori, di un grande pericolo che minacciava. I cittadini se ne stavano in ansietà, i forestieri se ne andavano (3).

In mezzo a queste agitazioni arrivò il s. Michele, termine assegnato alla durata della giunta dei Dieci, quando il doge presentatosi al Consiglio e fatta una viva pittura della condizione delle cose, della contumacia di Bajamonte e de' suoi compagni, de' loro viaggi a Padova e Rovigo, dei loro conciliaboli coi turbolenti della Marca e perfino di Lombardia, dei maneggi che continuavano a mantenere anche nell' interno, proponeva e domandava che l' esistenza e i poteri dei Dieci per altri due mesi si prorogassero (4). La stessa cosa andò rinnovandosi di poi fino nel 1311, quando riconoscendosi sempre più l' utilità di quella magistratura, essa fu confermata per cinque anni, poi per dieci, finchè il 20 luglio 1335 (5) fu dichiarata permanente, rinnovando-

(1) *Commemoriale* I, p. 360, all'Archivio.
(2) *Commem.* I, 360.
(3) Barbaro, *Genealogie*.
(4) *Presbiter* 26 sett. 1310.
(5) Libro *Spiritus* pag. 178.

sede però ad ogni s. Michele gl' individui, i quali non potevano essere rieletti e la cui elezione, affinchè fosse fatta con ponderato e scrupoloso giudizio, dovea seguire per due mani di elettori (due collegi elettorali) e a pochi per volta nei mesi d' agosto e di settembre.

Tale fu l' istituzione di quel Tribunale divenuto poi tanto famoso sotto il nome di *Consiglio dei Dieci* e del cui capitolare o regolamento interno e delle incumbenze e del modo di procedura avremo ad occuparci nel capitolo seguente.

Intanto Bajamonte non posava: le sue mire prendevano un' indole sempre più manifestamente pericolosa alla Repubblica, la quale perciò non lasciava di tenerlo continuamente d' occhio. È di grande importanza a questo proposito la relazione che ci fu conservata d' una spia, destinata a seguirlo in uno de' suoi viaggi a Padova e ad introdursi nei colloqui ch' egli colà teneva co' suoi aderenti. Racconta la spia (1), in data 16 aprile 1311: il giorno del venerdì santo, Bajamonte Tiepolo essersi recato a Padova, ove sceso alla casa di ser Tiso da Camposampiero, pranzò con lui; dopo il pranzo essersi tenuto numeroso convegno in casa di messer Albertino da Carrara, a cui intervennero tra altri Jacopo, Ubertino ed Albertino da Carrara, Enrico Scrovegno, Marsilio Papafava, Macaruffo e Barnabà fratelli dei Macaruffi, Frica de Malitiis, Musato fratello dell' abate di S.ª Giustina, Albertino Musato, due figli di Madonna Zilia de' Sanguinacci, Pietro de Altoclinio, Rolando di Piazzola, Matteo Frilardo, due monaci neri di S.ª Giustina ed altri molti per modo che piena era la camera. Erano altresì all'adunanza due ambasciatori (*ambasciatores*) di Rizzardo da Camino (poi vicario imperiale a Treviso), Nicolò Quirini e Giovanni Quirini ecclesiastico. Levatosi in piedi Ba-

(1) *Comm.* I, p. 162.

jamonte prese ad esporre come egli e gli altri espulsi da Venezia erano della stessa parte, degli stessi sentimenti di quelli che colà si trovavano adunati: ben sapere che loro doleva di tale espulsione, pregiudiziale a tutti gli amici; sperar egli però di potere fra venti giorni tornare insieme co' suoi di nuovo in patria, rendersene signori e far macello di quelli che gli avevano così offesi e cacciati; e siccome ciò tornerebbe a vantaggio di tutti, così ei li richiedeva di consiglio e favore, nulla volendo fare senza loro avviso ed approvazione, ben sicuro però che, quando mettesse piede in Venezia, raggiungerebbe l'intento suo . . . .

Il discorso fu interrotto dall'improvviso giungere d'un ecclesiastico che consegnò certe lettere a Bajamonte, il quale rilevatone il contenuto, disse vedersi obbligato a partire immediatamente, e che del resto si rimetteva con piena fiducia in quanto sarebbero a fare gli ambasciatori del da Camino. Riferirono questi infatti, come venivano per parte del signor loro a domandare soccorso ed assistenza per esso Bajamonte, essendo convenevole che gli amici tra loro si ajutassero, e considerando altresì, che quando la cosa, come sperava, procedesse in bene, ne verrebbe esaltazione a messer Rizzardo e a tutti gli amici.

Prese quindi a parlare Enrico Serovegno dicendo che non occorreva ser Bajamonte si disturbasse a venire fino a Padova, nè che ser Rizzardo mandasse sì solenne ambasciata, mentre sarebbero bastate le lettere o qualche altra manifestazione del loro desiderio, perchè questo fosse fatto; che egli e per sè e per tutti quelli che là si trovavano, offeriva le sue genti, le armi, la stessa persona ad esso Bajamonte il quale potrebbe disporne a suo piacere. Soggiunse Filippo da Peraga (parente del decapitato Badoer) che il giorno innanzi mentr' egli era andato alla caccia nelle vicinanze di Marghera, era corsa voce della venuta di Bajamonte,

onde tosto i Veneziani spaventati aveano rinforzato le guardie di s. Giuliano e della Torre e tutta la terra s' era levata a romore; esser egli pronto ad offerire a Bajamonte ottocento uomini bene armati, e Dio mi dia la grazia, così conchiudeva, che ciò avvenga presto, onde io possa fare scempio di quelli che desidero.

Ma nell'opposta sentenza parlò messer Macaruffo: « Signori, ei disse, non è questa una bisogna da imprendersi così all' impensata e in un trasporto di furore. Se Bajamonte è sicuro, com' egli asserisce, del fatto suo, ed ha tutti dalla sua parte in Venezia, si metta all' opra, entri nella città e poi noi tutti lo soccorreremo, come fia opportuno. Ma non avendo noi certezza della riuscita, col dargli un ajuto sì manifesto, potremmo facilmente incorrere in grave pericolo e portarne la pena chi non ne ha colpa; laonde opino non aversi a procedere così di subito, ma aspettare e regolarsi a norma delle emergenze. ».

Si alzò poscia Matteo Frilardo: « Signori, disse, se mai fu tempo in cui la parte nostra sbandeggiata già son cinquant' anni abbia a formare un corpo ed un' anima per la propria conservazione ed esaltazione, è questo per certo il momento, ora che ei vien meno l' appoggio degli Estensi, e prossimo è l' arrivo dell' imperatore. Stiamo dunque uniti, concordi, e se quanto asserisce Bajamonte è vero, soccorriamolo, ma ch' egli proceda con più giudizio che non fece finora. »

Altri ancora parlarono, molto fu disputato fino a sera e l' adunanza si sciolse, senz' aver nulla conchiuso.

Tutti questi maneggi tenevano in grande agitazione la Repubblica, la quale inviò Marin Zeno e Andrea Michiel a domandare al Comune di Trevigi l' allontanamento del ribelle e de' suoi compagni; ma i Trivigiani chiedevano invece un congresso per terminare a quest' occasione alcune

vertenze, onde così la cosa andava per le lunghe (1). Non ristava per questo la Repubblica di maneggiarsi vivamente colle ambasciate, colle lettere, colle più vive rimostranze ad ottenere che i ribelli o, come erano chiamati, i *traditori* fossero allontanati dalla città e dal territorio. Furono elette giunte, nominati arbitri, date belle parole e promesse, ma pel vero non venivasi mai ad una conchiusione, onde soltanto il 21 febb. 1318 fu definitivamente stabilito che i ribelli dovessero allontanarsi (2), e il decreto fu poi confermato il 17 aprile, pubblicandosi i nomi di quelli che si dichiaravano banditi dal territorio trivigiano (3). Il nobile Artico della Rosa, che molto erasi adoperato in favore della Repubblica, fu dichiarato nobile veneto (4). Bajamonte costretto a lasciar Treviso si ritirò nella Dalmazia, ove per parte dell'ava, una principessa di Rascia, teneva ricchi possedimenti; gli altri ribelli si dispersero; parecchi, trovati fuori del confinamento, furono uccisi.

A questo punto della vita di Bajamonte tutt' i cronisti e gli storici ci abbandonano; solo contentandosi alcuni di farci sapere che morì in Dalmazia intorno al 1328. Ma era egli a credersi che un uomo della tempra di Baja-

(1) Verci, t. V, *Doc.* 743.

(2) Verci, *Doc.* 862, t. VIII, p. 102. *Eo die curiis antianor., et consulum cois Tarv. Supragastaldionum et octo sapientum elector. super custodia et munitione civitat. Tarv. et districtus coram dicto Dno Pot. in Camino consueto Palatii cois Tarv. omnes proditores alias banniti per coe Venetiar. licentientur de civitat. Tarv. et districtis et voce preconia clametur q. non audent habitare in civ. Tarv. et districtu; et si sunt debeant incontinenti recedere et hoc secundum reformationem Consilii CCC cois Tarv. alias super hoc factam* ...

(3) Erano Simoneto Quirini, Nicolò Quirini Duraote, Andrea Doro, Nicoletto Barbero, Pizzegello Quirino, Nicoletto Barozzi, Tomaso Badoer, Nicolò Quirini il *Zoto*, Nicolò Quirini figlio di Marco, Bajamoote Tiepolo, Pietro Quirini dalle Cagrande, Nic. Vendelino, Nicoletto ed Andrea Tiepolo, Tomaso Quirini di s. Trinità, e Pietro Badoer di s. Giustina.

(4) 17 giugno 1315 in M. C.

monte Tiepolo si fosse tenuto tranquillo dopo la sua partenza da Treviso, e, ritirato alla vita privata, chiudesse poi oscuramente i suoi giorni? Era egli probabile che avesse lasciato così ad un tratto di macchinare, troncato ogni relazione co' suoi complici e compagni di esilio, rinunziato ad ogni speranza di miglior riuscita, o al divisamento almeno di essere una molestia continua al governo che l'avea cacciato? Le nuove cospirazioni, i nuovi sospetti, le nuove condanne, di che contengono alcuni cenni le storie di Venezia durante tutto il tempo della sua vita, ben ci dimostrano che l'agitazione partiva sempre dallo stesso punto, si manteneva per gli stessi mezzi e che Bajamonte Tiepolo, benchè lontano, non cessava di sommuovere la sua patria. I documenti, da me per la prima volta ricavati dall'Archivio, mi diedero modo a compire la storia di codesto uomo per molti rispetti importantissimo. . .

Bajamonte infatti, stabilita sua dimora in Dalmazia, venne in tanta riputazione a Zara, che questa città lo elesse suo arbitro in una vertenza col bano Maladino di Croazia. Molto se ne sdegnò il veneziano governo e ne scrisse a quel Comune assai risentitamente, rappresentando la cosa come contraria ai patti di buona amicizia ed alleanza (11 nov. 1321) (1), e dichiarando nulla la sentenza dal traditore Tiepolo pronunziata.

Sembra però che Zara non si curasse gran fatto della protesta, mentre troviamo un anno dopo (17 nov. 1322) una nuova lagnanza di Venezia per altra sentenza di Bajamonte in certa vertenza con un Radoslavo (2). Le quali cose tanto più inquietavano la Repubblica, quanto che facevanle testimonianza della influenza e del credito di che godeva ancora quell' uomo, e andavano unite a turbolenze e

(1) Libro *Misti* II, Cons. X.
(2) Ivi p. 130.

trame che continuamente si succedevano nell' interno. Scoprivansi intelligenze secrete; Nicolò Quirini, colto fuori del suo confine, era stato già ucciso a Padova (17 dic. 1320) e pubblicatane la morte a Rialto (1): a sua moglie fu concesso di tornare a Venezia, ma coll' ordine di tenersi chiusa in un monastero (2). Stefano Manolesso, che aveva avuto un colloquio col *traditore* Tiepolo, fu condannato nel capo (3): infine scriveva il Consiglio dei Dieci ai Proveditori in Slavonia (12 giugno 1322) che arrestassero Bajamonte e per qualunque modo facessero d' averlo nelle mani (4).

Noi lo vediamo quindi vagare dall' una all' altra città, sempre in pericolo della vita; chiuso una volta nel castello del Voivoda Giorgio, seppe sottrarsi e tornò a Zara (5), ove venne a trovarlo un' ambasciata di Bolognesi (6) profferendogli il capitanato in quelle guerre di guelfi e ghibellini che insanguinavano allora ogni città d' Italia (7). Scrisse allora il Consiglio dei Dieci ai conti di Trau, Sebenico e Ragusa stessero bene sulle guardie (16 giugno 1325), scrisse parimenti al Comune di Zara: aver avute sicure notizie dell' arrivo di quegli ambasciatori e della loro commissione; maravigliarsi grandemente che sieno stati accolti ed ospitati in Zara; più ancora che sia stato loro concesso di aver un colloquio col traditore; essere ciò contrario ai patti tra la Repubblica e Zara: avessero dunque i giudici ed il Comune entro a dieci giorni a giustificarsi: fosse da questo momento tronca ogni relazione coi ribelli (8). E un editto

(1) Libro *Misti* II, 109.
(2) 4 feb. 1321-2 ib. p. 111.
(3) Maggio 1322 ibid, p. 122.
(4) Ibid, p. 123.
(5) 20 febb. 1325, ibid, p. 156. t.°
(6) Narra il Gherardacci, *St. di Bologna*, p. 63, che i Ghibellini nel 1326 assalirono Bologna.
(7) 17 giugno 1325. *Misti* III, p. 2 e 14 e 28 agosto, p. 10.
(8) Cod. XXXIX cl. XIV, lat. alla Marciana p. 53.

di egual tenore fu pubblicato per tutte le città della Slavonia.

La pratica coi Bolognesi rimase quindi interrotta, ma nuova congiura veniva scoperta poco dopo in Venezia ed erane rivelatore certo Francesco Bogato (1). Jacopo, Marin e Cataldo Barozzi, che n' erano i capi, furono processati e messi a morte (2); fu domandata a Cane della Scala la consegna di Jacopo Quirini (3); fu mandato a Treviso per avere nelle mani altri de' congiurati colà fuggiti (4); badassero bene i capi di contrada a tenere esatto registro dei forestieri, usassero stretta vigilanza ciascuno nella propria contrada (5). E intanto continuavano le ricerche, le carcerazioni, i processi. Ad Andreolo Quirini, altro capo principale nella congiura, veniva intimato di presentarsi nel termine di otto giorni (6); non venne e fu bandito; una taglia fu posta sopra il suo capo (7); la moglie confinata nel monastero delle Vergini (8). Il giorno 26 dicembre 1328 pubblicavasi che i congiurati aveano avuto in animo di procurare la sovversione del governo (9), che a quest'oggetto non aveano ripugnato perfino dall' assoldare forestieri, che le loro mene erano però state scoperte e una giusta punizione colpiva i traditori (10).

(1) *Misti* III, p. 50 ove si parla della sua ricompensa 20 dic. 1328.
(2) 29 nov. 1328, ib. p. 43.
(3) Cod. XXXVII, cl. XXVI, lat. p. 57 alla Marciana.
(4) Ibid, e *Misti* III, 25 nov. 1328, p. 45. 46.
(5) 9 e 20 dic., *Misti* III, p. 47.
(6) 24 dic., Cod. XXXVII.
(7) 11 giugn. 1329. Ib.
(8) Cod. XXXVII, cl. XIV, 11 genn. 1328-9.
(9) A richiesta dell' inviato veneziano Federico Dandolo il Comun di Treviso bandì il 27 nov. 1328 Maestro Mauro de' Cabarozzi, Mauro piovano di Caveodulo e Maffeo Quirini per aver tentato di sovvertire gli ordini della Repubblica. Verci X, p. 83.
(10) Cod. XXXVII...

Così diciotto anni erano già corsi dalla prima congiura; morto era il doge Gradenigo, morto anche il suo successore Marin Zorzi, regnava Giovanni Soranzo (1), nè pareva potersi aver pace se non fosse tolto dal mondo quell' uomo che non cessava dal macchinare, e da cui movevano tanti e così fatti disordini. Ne fu quindi incaricato dal Consiglio dei Dieci Federico Dandolo con amplissime facoltà (2), nè da quel giorno trovandosi più alcun atto che parli di Bajamonte Tiepolo vivente, è forza conchiudere che finisse allora di morte violenta per mano di qualche segreto incaricato, lo che spiega la ragione per cui non si legge d' alcuna taglia pubblicamente pagata all' uccisore com' erasi fatto per la morte di Nicolò Quirini e d' altri.

Tale fu la fine d' un uomo che d' animo ambizioso, turbolento tenne per sì lungo corso di tempo minacciato il governo della sua patria, ma al quale non si possono per certo negare grandi qualità, se seppe conservarsi sempre un numeroso partito tra i suoi concittadini e procacciarsi reputazione, aderenti ed appoggi anche di fuori; d'un uomo cui diedero sì grande importanza storica i monumenti, la festa commemorativa della salvazione di Venezia nel giorno di s. Vito, e soprattutto la istituzione del Consiglio dei Dieci destinato poi a tenere sì gran posto nella politica veneziana. Ma delle sue macchinazioni quale era il vero scopo? Erano mosse da spirito di vendetta, da desiderio di

(1) Tra i banditi trovasi fino dal 1320 anche una Soranzo figlia del doge intorno alla quale si leggono parecchie disposizioni nel *Misti* II, e III, Cons. X. Così 15 nov. p. 107. t.° le si permette di venire a Venezia per la malattia del padre per otto giorni, ma venire e ripartire in barca coperta e di notte; 30 dic. 1329 le si concede di restare in palazzo per la stessa ragione e se il padre morisse assistere ai funerali e poi tornare al monastero delle Vergini ov' era stata rinchiusa; il 26 apr 1330 di recarsi nel dì dell'Ascensione a s. Marco a vedere il s. Sangue e poi tornare al convento in barca con *felce* (coperta). *Misti* III, 82.

(2) 31 gen. 1328 9. *Misti* III, 58 t.°

restituire l'antica forma di governo, da cupidigia di regno? Le pratiche da lui continuate anche dopo la morte del suo nemico Gradenigo avvenuta già nel 1311, escludono a dirittura i motivi di sola vendetta personale; resta a vedersi se egli volesse favorire veramente il popolo o farsi signore della sua patria.

La libertà del popolo fu certo il colore ch' ei cercava dare alla sua impresa, ma questo non era, come suole avvenire, se non il pretesto allo scopo di lusingare le passioni delle classi escluse dal Maggior Consiglio e ingrossare il proprio partito; a conseguire il quale scopo ei non rifuggi perfino dall' iniquo pensiero di allettare i poveri e gli sfaccendati colla promessa di partire tra essi i beni del Comune (1), di eccitare le fazioni alla guerra civile chiamando ghibellini quelli che col doge erano, guelfi i suoi: poi rifuggitosi a Treviso si unì a tutt'i fuorusciti e a Rizzardo da Camino per conseguire col mezzo loro l' agognata signoria della sua patria come fatto aveano appunto i Da Camino a Treviso, i Carrara a Padova, gli Scaligeri a Verona. Tutte le sue azioni appariscono dirette a questo scopo: le cronache più accreditate e che manoscritte e per uso privato non andavano soggette alla censura del governo, convengono nel riconoscere in lui l'uomo d'una eccessiva ambizione, il sov-

(1) » Siando unq pessimo tempo de vento et ploza a arma descoverta e a bandiera displegada aallò su la piaza cum li suo segoazi, yoghando la investida della sigooria e lnor Venesia et far doxe *B.* Tiepolo e luor lotta la sua redemptio a la citade e luogi sottoposti a la signoria da voler divider e partir in ira loro.» *Cod.* DCCLXXXVIII cl. VII, alla Marciana. — «Il Tiepolo d'animo elevato . . assentì e prioclpiò a macchinate oon tanto contro la vita del principe che de' coosiglieri et altri ch' erano dal goveroo, finalmeote contro ognuno che volesse difendere la libertà pubblica e farsi signore della città di Venecia,» *Navagero* oel *Mur. R. It*, 1. XXIII, p. 1016. — «E qoesti volevano amazar il dito dose et farsi dose dito Tiepolo et cossì sarìa sta persa la liberta de Venesia.» Sanudo Cronaca autogr. alla Marciana. Quella pubblicata dal Muratori è sommamente difettosa e coo molti errori.

vertitore degli ordini della sua patria, il *traditore* (1). Tale è il giudizio, che parmi abbia a derivare dai fatti, intorno a Bajamonte Tiepolo e alla sua congiura.

(1) « El tradimento che vuolse far m. Bajam. Tiepolo et quel de cha Querini et fo del 1310 a dì XV de zugno el dì de s. Vido de luni. In questo milesimo et in questo tempo el fo uno che nomava Baj. Tiep. co alguni de cha Querini et de cha Baroci e de cha Basegio con alcuni altri de le caxade fatte da nuovo del consegio, havlando rendnto appresso de sì (sè) una gran parte del popolo che s'era romasi de fuora, i haveva ordinato di corer la piaza el al palazo e caxar m. Piero Gradenigo doxe et de far doxe e signor esso m. B. T. et siando fato et ordenado el dito trattado per lo dì de san Vido, vien a dì XV zugno, la matina per tempo li venne armata manu su la piazza de s. Marco con le insegne del dito m. B. vogiando tuor et desurpar l'onor et la libertade del Comun de Venexia et sottometterla al suo dominio e signoria et za (già) li aveva partido tutti li beni et terre del Comun de Venesia tra loro, ecc. » Cronaca Zancarola, c. 33, e così pur la Delfina.

Bajamontem etiam Teupulo pessimum proditorem cum suis complicibus conantes Domini tunicam inconsutilem scindere, et dominium de manib. comuniter regentium hostiliter arripere, de patria cum rebellibus et proditoribus exulavit. Dand. Contin. col. 410.

CAPITOLO TERZO.

Del Consiglio de' Dieci. — Modo di sua elezione. — Suoi Capi. — Capitolare di questi. — Adunanze del Consiglio. — Come composte. — Suo giuramento. — Lettere e denunzie. — Rito o' procedura del Consiglio. — Materie spettanti al Consiglio. — Leggi a tutela dello Stato. — Leggi a tutela del cittadino. — Leggi a tutela del buon costume. — Punizioni. — Carceri. — Pozzi e Piombi.

I continui movimenti narrati, le apprensioni che per molto tempo ancora si mantennero, diedero motivo a prolungare la durata del Tribunale eccezionale, a principio istituito solo per l' urgente bisogno del momento e a procacciarne alfine la stabilità (1). Era incirca ciò che or si direbbe un *giudizio statario*, procedeva alla spiccia, ma non arbitrariamente, non ingiustamente, non senza norma e regole nei suoi giudizii. Le quali anzi erano strettissime, nè potea dipartirsene, formando quello che allora chiamavasi il *Rito*. Tuttavia il mistero in che furono sempre avvolte le sue azioni rendevalo tremendo, e ne derivarono false idee che si propagarono fino al giorno d' oggi e che si dura molta fatica a sradicare dalle menti. Laonde abbiamo creduto opportuno di porre particolare studio intorno alle sue leggi, ai suoi procedimenti, alla parte ch' egli aveva nell' amministrazione dello Stato, esaminandone con animo imparziale i registri, i capitolari, i libri che di suo ordine compila-

(1) 20 lug. 1335. *Spiritus* p. 178 t.° e conferma nella concione pubblica, *ib.* p. 233, 3 novem. 1339. — *Cum Cons. de X de proximo compleat et est sicut est manifestum consilium utilissimum et conservatorium arae terrae et dominii, capta fuit quod ipsum Cons. confirmaret perpetuo in primo arengo quod fieri debeat cum libertatib. conditionib. et ordinib. cum quib. est modo.*

ti, gli stavano sempre dinanzi per consultarli all'occorrenza, e confidiamo che molti errori verranno per questo nostro lavoro rettificati, e, conceduto quanto si deve ai tempi, giustizia sarà resa ad uomini venerandi, sul cui capo troppo frequentemente si accumularono, e non certo a buon dritto, le imprecazioni e le calunnie.

Erano scelti i decemviri, tra i principali e più rispettati cittadini; uno per famiglia: sedevano un anno; e non potevano venir confermati nell' anno seguente. Affinchè la scelta procedesse con tutta ponderazione e assennatezza, si nominavano a pochi per volta, nelle varie adunanze del Maggior Consiglio (1). La loro elezione si faceva a principio per due mani, cioè proponendo ad ogni elezione due candidati tra' quali avea a decidere a maggioranza di suffragi il Gran Consiglio; poi per legge del 9 agosto 1356 (2) ogni proposto dovea avere non uno, ma due competitori, ed infine occorreva il suffragio in quattro collegi elettorali (3), il che dicevasi essere eletto per quattro mani di elezione. I decemviri non ricevevano stipendio; non assumevano altra magistratura; non potevano esser tra loro parenti; quando un accusato fosse congiunto di sangue d'uno di essi, quel decemviro veniva escluso (4); accettar doni o provvisioni era delitto capitale. Spirato l' anno tornavano al grado di ogni altro cittadino, il tremendo decemviro non avea più nulla che il mettesse al coperto dalle accuse e dal più severo sindacato della sua amministrazione: nulla, se non

(1) Libro *Clericus Civicus*, 282 t.°
(2) Libro *Novella* 110 t.°
(3) Vedi t. II, p. 350.
(4) Dal che si vede la falsità di quanto scrissero romanzieri e poeti a rendere più patetico il caso del doge Foscari, ch' egli stesso assistesse alla condanna del figlio.

la coscienza della propria rettitudine e dell' esercizio irreprensibile del suo potere.

Avea il Consiglio tre capi eletti dal suo seno, mutabili ogni mese, a cui spettava l'iniziativa degli affari, preparare i processi e far eseguire le risoluzioni del Consiglio stesso. Era obbligo loro di non andare per quel mese in giro per la città, nè alle botteghe, nè in altri luoghi pubblici, ov' era solita ridursi la nobiltà, e ciò per isfuggire ogni occasione di broglio ed ogni altro maneggio (3 ott. 1611) (1); di osservare scrupolosamente lo scopo per cui era stato istituito il Consiglio, cioè *al fine di conservare la quiete e libertà de' sudditi proteggendoli dall' autorità dei prepotenti* (2); di giudicare quei casi solamente che per la loro grave qualità ricercavano la forza ed il rispetto di che godeva un tanto tribunale (3): di dare udienza ogni martedì, giovedì e sabato ma per cose soltanto spettanti al Consiglio, potendo però ascoltare anche in altri giorni quando i capi credessero in loro coscienza trattarsi di cosa urgentissima e di grave importanza, ma solo per ricevere gravami, non già per cau-

(1) « Che per tornar nell'antica estimation et grandezza sua de prima la dignità dei Capi di questo Consiglio dai quali proviene in gran parte il servitio et decoro pubblico, si aggionta al Capitolar delli predetti Capi che non possano sotto debito di sagramento da esserli dato per il Sermo Principe, ogni primo giorno che si ridurrà il Consiglio, per tutto il mese che saranno Capi andar per la città alla (porta della) Carta, in piazza, a Rialto in alcuna bottega, nè in altro luoco pubblico dove si riduce la nobiltà per occasiona di broglio o per qual altra si sia causa. *Capitolare dei Capi del Cons. X, da leggersi ogni primo giorno del mese*. All' Archivio.

(2) Capitolare suddetto 23 ott. 1595 e legge 1459 mag. 4 contro i nobili che insultavano i portieri:

(3) « Ascoltano (i Capi) i ricorsi degli aggravati e secondo le qualità dei fatti o portano al Consiglio o spediscono da sè. Se alcuno si trova minacciato o in qualche modo soperchiato da qualche soggetto nobile, lo fanno comparire al loro tribunale e con severe ammonizioni lo inducono al dovere e dell' ammonizione si fa registro perchè in occasione di recidiva, la colpa diventa maggiore, e si fa caso del Consiglio. Se alcun pover'uomo è creditore legittimo e il debitore sia nobile o soggetto temuto pel quale li mez-

se o giudizii in corso (1); di presentare il primo giorno del mese una nota di tutt' i carcerati per ordine del Consiglio (2), e dar opra che fossero espediti al più presto, facendo pur conoscere ai Decemviri e alla Signoria se relativamente ad essi prigionieri fosse a farsi qualche riforma od utile provedimento; di formar processo circa alle denunzie e querele per poi portarlo regolarmente al Consiglio (3); di visitare ogni mese le carceri (4); di presentare al Consiglio per la conferma tutte le detenzioni operate dai capi predecessori nell' ultima metà del loro mese e ciò prima che passi la prima metà del proprio; di ricordare al Consiglio tutt' i processi in pendenza del mese precedente, con obbligo dei secretarii di ridur ciò opportunamente a memoria

zi ordinarii della giustizia non sieno sufficienti, li Capi con autorità del loro tribunale fanno sommariamente eseguir la sentenza e suffragano la parte debole. » Muazzo *Hist. del Governo antico e moderno della Repubblica* dai MS. Rossi N. 100 alla Marciana. Ciò in risposta alle favole del trabocchetti in cui qualche nobile faceva precipitare il creditore se veniva a chiedere il danaro dovutogli.

(1) « Non posso udire alcuno che per sè ovver per altri venissero a casa a parlarmi delle liti et cause che avranno a trattar davanti al tribunale nostro. » Capitolare suddetto.

(2) « Sono obbligato al primo giorno del mese che entrerò capo farmi presentare una polizza di tutti li carcerati per il Consiglio de' X, e dar opera che quanto prima si potrà siano ispediti e se troverò qualche cosa notabile pertinente ad essi prigioni che abbia bisogno di provision o riforma, son tenuto farlo sapere alla Signoria ed al Cons dei X, perchè si possa proveder a quello farà bisogno, così circa la diligente custodia come circa l' espedizion de' carcerati. » Capitolare.

(3) « Se nel mese che io sarò capo sarà accettata qualche querela o denontia son tenuto con ogni possibil diligenza far formar processo e portar quello e far leggere a questo Consiglio, perchè sopra di esso sia deliberato quanto parerà convenir alla giustizia e questo prima che compia. Nondimeno li capi susseguenti sono tenuti nel primo Consiglio del suo mese di chiamar al Consiglio tutti li processi che si trovassero del mese precedente et di altri mesi passati sicchè abbiano a ridursi a memoria ad esso Consiglio tutti li processi e querele istituite finchè sarà sopra di esse deliberato altro per questo Consiglio, e li Segretarii debbano raccordarlo alli capi. » Capitolare suddetto.

(4) 16 mag. 1357. *Capitolare* N. 76.

di essi capi, se mai mostrassero negligere sì importante dovere. Ed erano tenuti con leggi e provvedimenti in freno che non commettessero abusi, (1) ed ove mancassero, il Consiglio gli redarguiva e richiamava all'osservanza (2).

Teneva il Consiglio de' Dieci le sue adunanze in una sala particolare nel ducale palazzo; non parata a nero, non debolmente e di tetra luce rischiarata, come imaginarono i romanzieri, ma ornata dei capo lavori del pennello del Vecellio, del Veronese, del Bassano, del Zelotti. Raccoglievasi a principio di giorno (3), più tardi anche di notte e secondo esigeva il caso (4). Nè sembra che, almeno a certo tempo,

(1) 1462 sett. 11. in Cons. de' X. Ogni qual volta parerà alli capi del Consiglio de' X di far ritenere alcuno per cose spettanti allo Stato e al Consiglio, debbano venir alla Signoria e dire quello che hanno contro di quello o quelli. E ciò che li quattro consiglieri almeno e due capi delibereranno sia eseguito e li capi immediatamente avanti che passi il terzo giorno siano tenuti in pena di D. 100 a far chiamar il Consiglio e proponer ciò che avranno in tal materia di quelli che saranno stati ritenti. *Capitolare del Cons. X. N. 78.*

(2) 12 genn. 1621-2. *Capitolare del Consiglio de' X* segnato B. « Occorre alle volte, che dai capi siano fatti carcerar dei rei, li quali siano poi così lasciati mesi ed anni per la moltiplicità d' altri affari, senza farsi progresso nei processi e casi loro *senza che nè sia fatto consapevole questo Consiglio*, il qual disordine essendo immediatamente contrario alle leggi e pubblica intenzione, e diverso da quello che si ricerca *per giustizia e per pietà cristiana*, deve con valida provisione essere ovviato. Però l' anderà parte che quando occorrerà ai capi per le vie e con li modi ordinati dalle leggi in tal materia disponenti, di far ritenere alcuno, quando sia caso che non spetti per virtù di qualche parte al loro tribunale e non debba da essi esser terminato e giudicato, debbano, se la retenzione sarà seguita avanti la metà del loro mese, venir quanto prima ed alla più lunga avanti che escano, a questo Consiglio per la confermazione; e se la retenzione sarà dopo la metà del loro mese, siano tenuti in ogni modo di sollecitare il negozio; ma quando non possono essi portarla al Consiglio come di sopra, siano tenuti li capi successivi di portarla prima che fornisca la metà del loro mese, e così e gli uni e gli altri debbano eseguir sotto debito di giuramento non potendo il secretario di mese farli il bollettino solito d' andar a capello (cioè d' esser ballottati per altro uffizio) senza significar in esso che abbiano eseguito anche la presente parte. »

(3) 30 dic. 1312: *Quod sicut dicti X, tenebantur venire omni die de mane ad palatium, ita teneantur solum omni die mercurii post prandium. Presbiter*, p. 251.

(4) Così fu nel processo di Carlo Zeno ed in altre occasioni.

le sue sedute fossero misteriose, dappoichè esistono due deliberazioni dei Capi, l'una dell'11 genn. 1575-6, l'altra dell'ultimo ott. 1646, dirette ad impedire un accesso troppo libero e sconveniente nella stanza di quel gravissimo tribunale, « con poco decoro, come si esprime il decreto, e con pregiudizio delle materie che vi si trattano, di continuo da ciò interrotte e che possono anche facilmente essere udite da chi si sia, ancorchè d'ordinario gelose e che ricercano una puntual secretezza, punto di somma rilevanza » (1).

Ad ogni adunanza del Consiglio assistevano il doge (2) coi suoi sei consiglieri, ed uno almeno degli avogadori senza voto deliberativo ma incaricato d'impedire ogni abuso, di sospendere ogni atto che oltrepassasse quanto era prescritto dalle leggi, di chiamar all'ordine quel consigliere, che mancasse a' suoi doveri (3). Il Consiglio avea nell'avogadore un sindacato continuo alle proprie deliberazioni, e benchè nominalmente di dieci, trovavasi pel fatto composto di diciassette individui (4), tra i quali il capo della Repub-

(1) *Capitolare dei Capi del Consiglio de' X.*

(2) Mancando in progresso il doge o uno o più consiglieri d'intervenire al Cons. del X, fu nel 1414 concesso al Consiglio medesimo di aleggersi tanti aggiunti quanti occorrevano al compimento del numero legale dell'adunanza. Ma nel 1427 fu decretato di nuovo non potesse mai adunarsi senza la presenza dei Consiglieri ducali, che erano quindi obbligati ad intervenire, restando solo al doge la libertà d'assistervi o no.

(3) « Quando fosse fatta alcuna cosa oltre le di sopra specificate, possa quella esser intromessa per cadaun degli Avogadori nostri di Comun al placitata del senato essendo materia di stato, il qual senato in tal caso abbia l'autorità di questo M. C. non si potendo del predetto Cons. dei X metter alcuno impedimento quovismodo alli detti Avogadori non ostante qualsivoglia parte che fosse in contrario. Et acciò che li detti Avogadori possano con maggior facilità nell'avvenire esercitare il loro carico sia concesso a M. lo Cancelliere che faccia quanto prima rubricar separatamente tutte le leggi spettanti a questo M. C. et al Cons. de' X et a quel de' Pregadi ordinate sotto i capi distinti delle materie ecc. » 19 dic. 1582. Cod. CCCLXIII cl. VII it. alla Marciana.

(4) Non poteva ridursi in meno di dodici oltre al doge, e anche al-

blica, venerando vegliardo, supremo custode delle leggi e che col piede alla tomba, dovea più che mai vigilare a serbarsi pura la coscienza. Con quanta precauzione fossero scelti gli altri individui, abbiamo veduto.

Nel 1355 il Consiglio nel giudicare la congiura Falier domandò un' aggiunta di altri venti tra i principali e più assennati cittadini, con voto al paro degli altri (Legge M. C. 1356) (1), ed essa divenne poi di regola ma in vario numero; e con questa, che i Veneziani chiamavano *Zonta*, il Consiglio venne a formarsi nei casi gravi di trentasette e più individui, guarentigia più che sufficiente alla regolarità dei suoi procedimenti.

Il Consiglio, ogni anno rinnovato, ascoltava, nella sua prima adunanza, la lettura del suo Capitolare, e prestava il giuramento. Prometteva per questo ciascun decemviro di provedere con ogni suo potere all' utile e all' onore di Venezia; fedelmente osservare i comandamenti del doge e dei capi; scrupolosa secretezza nelle cose trattate nel Consiglio, tanto riguardo alle persone quanto alle carte lette e ai discorsi tenuti; non mancherebbe alle sedute del Consiglio; non permetterebbesi alcun abuso d' autorità, deviando da quanto nel Capitolare stesso veniva determinato; asterrebbesi dal voto ove si trattasse di votare una deliberazione a cui egli avesse preso parte; darebbe sempre il suffragio segreto (mezzo opportuno a mantenerne l' indipendenza); non broglierebbe nè favorirebbe per niun modo l' ammissione d' alcuno nel Consiglio de' Dieci (e con ciò miravasi ad impedire che il potere si conservasse nelle

lora non per assolver o condannare, ma solo per affari urgenti di Stato. *Capitolare* B.

(1) Cod. DCCLXXIX e *Clericus Civicus*, p. 283. Non era però la prima volta che al Consiglio de' X fosse data un' aggiunta: già erasi unito col Consiglio de' XVII per le novità dell'anno 1315. *Clericus Civicus* p. 11 1.°

mani d'un decemviro nemmeno indirettamente spirato che fosse il suo anno); non si arrogherebbe di disporre arbitrariamente dei danari della cassa del Consiglio o di far doni e provisioni; userebbe infine in ogni caso del massimo riserbo, sempre premuroso di conformarsi pienamente alle leggi.

Occupato che aveano il doge, i suoi consiglieri, gli avogadori, i decemviri e loro capi i posti assegnati, facevasi avanti il secretario e cominciava dal leggere le lettere che al Consiglio fossero state indirizzate: poscia rendeva conto delle querele o sottoscritte od anonime che fossero state presentate personalmente, o trovate nelle cosi dette *bocche del Leone* (1). Se la denunzia era sottoscritta, dopo lettone il contenuto, se ne ballottava l'accettazione: non ri-

(1) Quanto alle *Caselle della denunzia* o così dette *Bocche del Leone* è a notarsi la seguente importantissima *Parte* o deliberazione 13 agosto 1685. « La Cassella delle denunzie era stata instituita soltanto per permuta e baratto delle ballotte (nelle elezioni) e per bravi. — Tuttavia l'esperienza va facendo frequentemente conoscere che vengono in essa cassella portate denuncie concernenti ogni altra materia piuttostochè alcuna delle dette sopra espresse e molte volte da *malevoli* con intenzione di nuocere, anzi con false invenzioni e con calunnie che con oggetto di soddisfare con la verità alla ragione o alla propria coscienza, lo che può causare gravissimi danni et pregiudizi nella vita et nell' onore dei particolari d'ogni condizione, con nota anco delle famiglie; essendo però giusto et necessario provedar in modo che resti dalla radice troncato il disordine et non pregiudicato a' doveri della giustizia, l'anderà parte che non possano in avvenire esser portate, lette et accettate in questo Consiglio altre denunzie, lettere, scritture che si ritrovassero in detta cassella fuori che quelle concernono le due materie sopra dette di permute o baratti di ballotte et di bravi et vagabondi. » « Quanto poi a quelle che contenessero materie di Stato ovvero grandissimo interesse della signoria nostra (così altro decreto 2 mag. 1647) da esser con precedente deliberazione di questo Consiglio dichiarato e conosciuto che la materia sia in effetto tale, nè questa dichiarazione s' intenda presa se la parte non averà *prima tutte le ballotte dei consiglieri e capi* che si ritroveranno in Consiglio, poi li 5/6 del medesimo Consiglio. Dopo di che sia poi ballottata la materia con li 4/5 dovendosi la dichiaraziune come la parte dell' accettar le scritture quando occorre, esser in caso di pendenza ballottata cinque volte nel medesimo giorno, sicchè ne segua subito la deliberazione. *Capitolare* B. all'Arch.

portando quattro quinti de' voti (1), veniva respinta. Potevasi ballottarla fino a cinque volte (2), non raggiungendo il numero da' voti richiesti, la querela consideravasi caduta (3), o rimettevasi ad altro magistrato.

Quanto poi alle denunzie non sottoscritte, richiedevasi che i Consiglieri del doge e i capi dichiarassero prima tutti d' accordo, contener esse materie di Stato ed oggetti di alta importanza pubblica (4). Poscia passando ai voti, tale dichiarazione doveva ancora riportare cinque sesti dei suffragi del Consiglio (5). Ma la querela, sebbene per tal modo qualificata grave, non intendevasi perciò accettata, mentre ciò dipendeva da una nuova ballottazione in cui avea a riportare quattro quinti de' voti (6). Allora il secretario registravala nel libro delle querele per avviarne il processo. Se quelle denunzie non toccavano la sicurezza dello Stato o dei cittadini ed erano stimate di lieve importanza, si bruciavano (7). Accettata la querela, l' Avogadore faceva

(1) Parte 2 mag. 1647. Cod. DCLXVIII. cl. VII. it. —, Francesco Verdizotti per molti anni secretario del Consiglio de' Dieci ne raccolse ed ordinò tutte le leggi in un libro intitolato: *Ordine che si tiene nel Cons. X*, il quale venne accolto e approvato dal Consiglio stesso colla seguente parte 26 agosto 1667. — L' anderà parte che per autorità di questo Consiglio resti l' opera stessa con attestato di aggradimento come frutto continuo delle esperimentate fatiche di esso N. U. Francesco Verdizotti e stabilito che per potersi con facilità perpetuamente godere a pubblico servigio e a sua degna comendazione ne siano fatte le copia in pergamena da *conservarsi non solo sopra il tribunale ma da portarsi sempre nell' Ecc. Consiglio* perchè possano essere a soddisfazione di e adanno nel medesimo Consiglio veduta a considerate a fine che il tutto passi con buona regola et in conformità di quanto dispongono le leggi stesse. » Cod. DCLXVI.

(2) 11 mag. 1647. id.

(3) ibid. parte 2 mag.

(4) 1647 mag. 11.

(5) « Sono prudentemente introdotte queste ristrattezze affine che la malignità non s' insinui con la faccia dello zelo ad oppressione di qualche innocente. » Muazzo. *Hist. del Governo della R. P.*

(6) Per legge 27 mag. 1680 tanto la dichiarazione quanto l' accettazione dovevano essere ballottate cinque volte. *Capitol.* Cons. X.

(7) « Non m' impazzerò però delle polizze ovvero lettera che varran-

l'esposizione del caso e leggeva il mandato d'arresto del reo o il *Proclama* che lo chiamava a presentarsi, se era assente, colla relativa pena se mancasse; il secretario recavasi quindi a raccogliere i voti prima al banco degli avogadori, poi dei capi, indi dei consiglieri a man sinistra, volgendosi infine ai decemviri e al doge. Riferiva poscia al Consiglio il risultato, e quando le opinioni raccolte riuscivano conformi, il secretario prendevane nota, ballottavasi e procedevasi a norma di quello. Se le opinioni erano diverse, veniva ballottata ciascuna, cominciando da quella del doge che valeva come *Parte* o *Proposta*, mentre le altre si consideravano come *scontri* od emende; dopo la *parte* del doge si sottoponevano alla ballottazione gli *scontri* de' consiglieri più vecchi, indi quelli de' più giovani, infine quelli dei Capi e degli Avogadori. Se nessuna delle proposizioni riportava oltre la metà dei voti, si riballottavano secondo le norme a questo proposito stabilite dal *Sommario grande delle leggi* all'articolo *Ballottazioni*. Riuscito vano ogni esperimento nè potendosi mai raggiungere il numero legale, non procedevasi più oltre. Citerò a prova della scrupolosità del Consiglio nell'osservanza del suo *Rito*, cioè delle sue forme di procedimento, tre fatti. Furono eseguiti molti arresti per parole contro lo Stato (1), ed erano tempi di agitazioni, d'inquietudini; tuttavia, sempre operando regolarmente colla solita domanda se fosse da procedersi, in molti casi fu preso negativamente. Il 27 ottobre 1637 fu

no butade o veniranno nelle mani delli Avogadori di Comun le quali toccassero a special persona e non saranno presentate per quelli che le averanno butade perchè quelle devono essere abbrugiade del tutto. » *Capitolare* B. — Nel 1710 dic. 22, assolto pienamente un imputato, si ordina all'Avogadore di venire il primo giorno al Consiglio con quella proposizione ricercata dalla giustizia contro il falso accusatore. *Rubriche del Capitolare* Cons. dei X. Codice del conte fu Leonardo Manin N. 1093.

(1) *Misti* Cons. X, t. VI, 1363-1374.

sospeso il procedere contro un accusato perchè si trovò essere stata ommessa una circostanza nel proclama (1). Nelle filze criminali 1714 trovasi che un proclama proposto quattro volte sotto diverse forme in una sera e ballottato quindi fino a venti volte, cadde nè fu proceduto più oltre (2).

Accettato il *Procedere* e venuto il reo nelle mani della giustizia, delegavasi un Collegio criminale composto dell'Avogadore, d'un consigliere e di due decemviri ad esaminarlo (3), coll' obbligo di presentare fra quindici giorni al più tardi il processo (4). Un notaio era destinato a mettere in iscritto le accuse, un altro registrava le difese (1626 gen. 15) (5): i nomi dei detenuti erano notati in apposito libro (6).

L'interrogatorio seguiva ordinariamente all' oscuro, affinchè le tenebre inspirassero più terrore e raccoglimento all' accusato. Per concedere l' esame alla luce, richiedevansi cinque sesti dei voti. Un accusato avvolto, in un processo di ratto (1605), interrogato, domanda tempo a pensarci, e gli si assegnano tre giorni: ricomparso al tribunale dice voler essere più al largo, l' oscurità spaventarlo, confondergli le idee e gli vien concessa la luce (7).

Adoperavasi secondo il costume del tempo la tortura (8); l' imputato poteva citar testimoni e questi erano in-

(1) *Capitolare Cons X.*

(2) *Rubriche del Capitolare* Cons. X.

(3) Muazzo. *Hist. del governo della R. P.*

(4) 10 nov. 1612, 26 nov. 1677.

(5) *Capitolare* N. 78.

(6) 16 settembre 1639, *Capitolare Consiglio de' X.*

(7) Processi nell'Archivio.

(8) Si praticò più o meno secondo i tempi fino all'ultimo secolo: pochissime essendo le leggi sul proposito operavasi per consuetudine e per pratica. Cessò in Venezia prima ancora dell' opera del Beccaria. La confessione ottenuta per la tortura non era valida se non era confermata 24 ore dopo con giuramento. Fasc. XXXV, minute Rossi presso il cav. Cicogna.

terrogati e fatto lor giurare prima la verità, poi la secretezza; all'accusato comunicavansi con tutta esattezza le opposizioni risultanti dal processo (1), ma non veniva posto a confronto coi testimonii (2) ed era difetto nella legislazione: tuttavia parecchi legisti sostennero la convenienza di tale procedimento, opinando che i testimonii doveano dire più francamente la verità, essendo al sicuro dalla vendetta dell'accusato (3). Il confronto dell' accusato coll' accusatore o coi testimoni è frutto delle migliorate legislazioni di moderna civiltà. Non potea il reo rispondere alle interrogazioni con uno scritto, ma di viva voce (4): se era incapace gli si permetteva di parlare cogli avvocati dei prigionieri (5), bella e santa istituzione del 1443 (6). Le leggi raccomandavano la sollecitudine nell' esaminare i detenuti (1568 apr. 5), nè fossero fatti soffrire oltre a quello che da esse era prescritto (1659 ott. 5); avessero i carcerati quindici giorni di tempo a presentare suppliche (7).

(1) *Rito del Cons. X*, Cod. Cicogna 1175.

(2) « Nel Consiglio de' X si formava processi con un ordine rigoroso che volgarmente si dice il *Rito*, e consiste in questo. Li testimonii son tenuti secreti e perciò non si danno copie di processi. Il reo non può far parlare dall' avvocato in sua difesa. Conviene stare in prigione serrata per tutto il tempo sino all' espeditione, nè le condanne possono essere pecuniarie ma afflittive nella persona. » Muazzo *Hist. del Governo della R. P.*

(3) Vedi Ferrò, Dizionario del diritto comune Veneto a voce *Processo*, e Muazzo. *Hist. del Governo della R. P.*

(4) 10 sett. 1642, Verdizotti. E in un processo del 1605 nell'Arch. Ammonizione all' inquisito: « Intendendo la giustizia di venir alla spedizione del vostro caso vi ha fatto venir qui per farvi sapere che procedendosi in esso con l' autorità e il rito del Cons. de' X, non si admettono avocati ma bisogna che di propria bocca diciate tutto quello avete a vostra difesa. Avvertendovi che non si accettano scritture se non pubbliche, ma nominando testimonii saranno esaminati sopra quei particolari che introdurrete. Però si noterà tutto quello che direte. »

(5) *Rito del Cons. de' X*, tra i Codici Cicogna 1175.

(6) Libro *Ursa* M. C. 144 t.°

(7) Rubrica *Leggi Cons. X*, presso il fu conte Leonardo Manin, 1609 sett. 16. Si hanno anche varii esempli che gli stessi condannati potevano

Chiuso finalmente il processo e recati tutti gli atti nel Consiglio, ne veniva fatta con tutta diligenza ed attenzione la lettura. Se passava le cento cinquanta carte, il secretario dovea rileggerlo una seconda volta in altro giorno (1 apr. 1658) per tema non forse l' attenzione non fosse stata in tutt' i Consiglieri abbastanza raccolta: le difese non potevansi leggere a passi ma per intero (1); una lettura non poteva essere sospesa e poi ripresa altro giorno, poichè poteva accadere che non si trovasse più presente qualche consigliere che avea assistito alla porzione letta precedentemente, o nell' intervallo sfuggire alcuna cosa alla memoria.

Finita la lettura, l' avogadore proponeva di passare al giudizio e alla sentenza colle parole: *se dopo quanto fu letto e detto vi pare che N. N. siasi a condannare*. E ottenuto pel numero di voti la dichiarazione che fosse a condannarsi, poteva ciascuno metter parte ossia proporre la pena; se non raggiungevasi in cinque ballottazioni il numero oltre la metà del Consiglio, il reo veniva messo in libertà (2) o si rimetteva ad altro magistrato o si riformava il processo (3). Nel caso poi di condanna primo a proporla era l'avogadore, poi i capi, indi i consiglieri, per ultimo il doge, ed ogni proposizione veniva ballottata, con facoltà ad ognuno di proporre una minorazione di pena e domandar anche la revisione del processo. Ricorda con commozione Agostino Sagredo « avere a' lui raccontato un vecchio venerando, che sedendo un giorno nel Consiglio de' dieci, in-

presentare suppliche; così 11 luglio 1584 il Consiglio propone di togliere le catene a Marco Boldù *per la sua supplicazione ora letta*, e 5 dic. si estrae Andrea Crescentin *alla sua supplica* dalla prigion Valiera per malattia, *Misti* Cons. X, p. 120.

(1) 14 marzo 1633.

(2) Libro *Misti Cons. X.*, n. 6, ove molti arrestati per avere sparlato del Governo, sono restituiti a libertà, perchè non ottenuto il numero richiesto nella domanda del *Procedere*.

(3) *Muazzo*.

sortogli un dubbio in certo processo, aveane domandata la revisione e due imputati furono assolti (1). » Potevasi, anche dopo scorsi parecchi anni, domandare la revisione, o, come dicevasi, *realdizione*, ma a ciò richiedevasi certo numero di voti del Consiglio. Dai giudizii pronunziati da un *Rettore* nelle Provincie col *Rito* ossia per delegazione del Consiglio de' dieci poteva l' aggravato presentar ricorso ai capi; se rifiutato, presentarlo una seconda volta ai capi successori, infine ricorrere allo stesso Consiglio, che dopo presa deliberazione richiamava a sè il processo e affidavalo ad un Avogador di Comun per informazione (2).

I registri del Consiglio ci conservano ancora in ogni condanna le varie proposizioni fatte ed il numero de' suffragi che ottennero. Quella che riportava la maggioranza veniva riballottata ancor quattro volte, ed allora soltanto intendevasi presa senz' appello e irrevocabilmente, e veniva registrata in apposito libro (6 mag. 1596). L' Avogador stesso che avea interrogato il reo, e steso il processo, dovea intimargli la condanna: ottimo appello alla sua coscienza a procedere con regolarità e giustizia, dappoichè sopra lui pesava tanta malleveria.

Tre processi venivano ordinariamente trattati in ogni seduta dal Consiglio (3); uno vecchio ed in corso: uno nuovo di ritenzione ed uno di spedizione, ed era proibito passare ad altro se prima non s' era dato corso al precedente (4).

Codesti processi riferivansi però sempre soltanto a quelle speciali materie dal Maggior Consiglio delegate ai dieci, ed erano: i casi criminali di nobili; tutto quanto spet-

(1) *Venezia e le sue lagune* t. I, parte I, p. 155.

(2) Fasc. XXXV, minute Rossi presso il cav. Cicogna.

(3) Verdizotti.

(4) Libro *Magnus* del Cons. de' X, p. 28, 1664 lug. 13, *Capitolare* N. 78 dell' Arch. p. 184 e 15 lugl. 1593.

tava a tradimenti, sette, congiure, turbazione dello Stato; i trattati (tradimenti) di terre e di luoghi, che solevansi maneggiare secretissimamente; gli oggetti di spionaggio, le colpe nefande: le offerte che alcuno facesse in modo secretissimo a vantaggio della Repubblica: le confraternite delle *Scuole grandi*: il governo della cassa speciale del Consiglio per le spese secrete (13 marzo 1582): la Cancelleria ducale: la punizione dei Rettori e degli ufficiali disobbedienti agli ordini del governo; i falsatori di gioje e le alterazioni delle monete: per qualche tempo i privilegi delle città: inoltre le faccende dei boschi, delle miniere, dell'arte vetraria di Murano; le violenze commesse nelle barche, l'uso delle armi, il teatro, le maschere, il buon costume in generale (1): infine nel 1692, 10 giugno, le cose di stampa in quanto queste concernessero il governo della Repubblica (2).

Dalle quali materie era ingiunto severissimamente al Consiglio di non deviare, nè per alcun modo oltrepassarle, e ogni qual volta tentò allargare i suoi poteri, fu per speciali leggi del Maggior Consiglio richiamato all'ordine. Così 18 settembre 1468 (3); 1 aprile 1487; 21 e 22 dicem.

(1) Processo per ratto 1607 all'Arch. In esso si trovano: *a*) le varie denunzie, *b*) le informazioni e l'arresto dell'imputato, *c*) il costituto dei denunzianti, *d*) il costituto degli accusati, *e*) le difese, *f*) la sentenza.

(2) *Rubriche del Capitolare del Cons. X.* Raccolta Manin.

(3) *Riforma dei Cons. X*, 1468 18 septembris in M. C. Regina p. 76.

Magno semper studio conati sunt Progenitores nri tenere in culmine Consilium nrum de X tum propter auctoritatem et dignitatem suam, tum propter magnitudinem gravissimarum rerum tangentium statum nrm sibi comissarum. Verum ut omnes scire possunt, ab aliquo tempore citra excreverunt in tantum occupationes et negotia ipsius Consilii praesertim in multis et diversis rebus impertinentibus indignisque tanti Magistratus, ut necessarium sit et honori nostro maxime conveniat providere. Propterea, vadit pars quod ea, quod pertinent ad proditiones et sectas et ad turbationem pacifici status nri item ad tractatus terrarum et locorum subditorum et aliarum rerum ejusmodi, quae secretissime tractari merentur. Casus quoque sodomiae et ea quae tan-

1582; 13 marzo 1583; poi nel 1628 fu fatta una revisione e correzione generale delle leggi: ed altre disposizioni seguirono il 27 marzo 1640, 27 giugno 1655, 30 novembre 1667. Nel 22 marzo 1705 decretava il M. C. nuovamente quali fossero le materie spettanti al Consiglio dei dieci, ricordava agli avogadori l'obbligo loro d'intromettere, cioè sospendere ogni deliberazione contraria alle leggi, ed imponeva ai secretarii di leggere ogni mese al Consiglio stesso le norme prescritte e ricordarle ad ogni occasione facesse uopo.

I quali decreti del M. C. tanto spesso ripetuti, ci dimostrano da un canto la tendenza dei decemviri ad estendere i loro poteri; dall'altro com'essi si trovassero pur sempre nella dipendenza del Consiglio Maggiore, che di tratto in tratto li frenava. L'aggiunta di venti individui domandata dal Consiglio de'dieci all'occasione della congiura Falier e divenuta poi di regola, avea aumentato all'eccesso il suo potere pel credito che veniva alle sue deliberazioni dal concorso di tanti ragguardevoli personaggi. Potevasi temere e con ragione di vedere un giorno la Repubblica dipendere totalmente da quel consesso e passare ad una prepotente

gunt scholas sicut hactenus servatum est, remanere debeant cognitioni et deliberationi Cons. X, et similiter cancelleria nra dominio nro cum Cons. X, hoc etiam declarato quod capitibus Cons. X, remaneat consueta facultas, secundum leges captas, puniendi et accipiendi poenam ab illis rectoribus et offitialibus nris, qui renitentes forent obedire mandatis nri dominii ... In reliquis autem omnibus cujuscunq. conditionis existant, ut C. X, a tantis occupationibus sublevetur, capita ipsius Consilii, tam praesentia quam futura, quovis modo se impedire non possint, sed observantia privilegiorum civitatum et locorum nostrorum, et alia omnia quae devoluta erant ad capita et Cons. X, committantur et vadant ad cognitionem offitii advocatorum, et ad alia offitia ordinata, sicut requirent natura et conditiones eorum. Capita vero Cons. X, tam praesentia quam futura, ultra praemissa aliqualiter se impedire non possint, nec ponere partem, nec quicque agere contra hoc, sub poena cuilibet eorum duc. 1000 imediate exigenda per quemcumque de sex consiliariis, ecc.

oligarchia. Era uopo quindi un efficace rimedio: dapprima per non irritare di troppo gli animi, fu preso il partito di diminuire il numero dell' aggiunta riducendola a quindici individui (1529 sett. 26) eletti dal Pregadi o Senato, e approvati dal Maggior Consiglio; poi si venne alla deliberazione di farla cessare del tutto rifiutando costantemente i voti nelle elezioni (1582 dic. 7) e cadde affatto (23 apr. 1583) dopo grandissimo numero di ballottazioni, in cui non si potè mai pei proposti raggiungere il numero di voti. Il Consiglio de' dieci, non già per le sue crudeltà ma per la sua potenza, era venuto in uggia a buon numero di nobili che mal volentieri tolleravano quel freno e che per ben due volte (1628 e 1761) gli sollevarono contro tanta tempesta che per poco non ne rimase affatto abbattuto. Fu accusato con tutta la veemenza dell' odio; furono esaminate tutte le sue carte e scritture; ed in fine il Consiglio ebbe il trionfo di uscire incolume di tanto pericolo e di vedersi riconfermato sua nella autorità con Decreto del Maggior Consiglio 16 marzo 1762 (1).

Il Consiglio poteva altresì, come accennammo, delegare il suo *Rito*, ossia la sua forma di procedimento, ad altro Magistrato pei casi occorrenti fuor della capitale, però sempre di volta in volta e coll'obbligo assoluto del Magistrato stesso di mandare tutti gli atti alla revisione e conferma dei dieci (2).

Riassumendo adunque le parti di cui era specialmente incaricato il Consiglio de' dieci, troviamo che avea a regolare sulla sicurezza e prosperità dello Stato, sulla tutela del cittadino e sul buon costume.

(1) Franceschi p. 169. Cod. DCCLXXVI cl. VII it. alla Marciana.

(2) Ebbe il Consiglio de' X una sala d'armi pel caso d'improvviso pericolo o attentato contro la Repubblica, precauzione divenuta necessaria specialmente quando straniere insidie fecero accrescere i sospetti. Muazzo, *Hist. del Governo della Repubblica*.

a) *Leggi per la sicurezza e prosperità dello Stato.*

Ad un governo, che, come il veneto, si sosteneva senza sfoggio di forze militari nell'interno, che era circondato da nemici e da invidiosi, che avea di continuo sott'occhio le fazioni che dilaniavano gli altri Stati d'Italia e come gli stranieri in seguito di quelle venivano a conculcarli, facea uopo di somma prudenza, d'una vigilanza estrema, d'una secretezza senza pari nelle sue deliberazioni: dovea tenere a freno le male disposizioni interne e impedire gli assalti del di fuori con uno spionaggio e mistero che valessero a centuplicare l'idea della sua forza, e a ciò opportunamente rispondeva il Consiglio de' Dieci, riguardato quindi sempre siccome il Palladio della Repubblica.

Laonde era severamente proibito ai nobili di stringere tra loro setta o congiura per sostenersi a vicenda nei Consigli (1432-3, 28 gen.); di parlare fuori dei Consigli di quanto venisse in quelli trattato (1459, 14 nov.); di aver conferenze, consulte, ragionamenti con ambasciatori od altri forestieri circa alle cose dello Stato (1480); d'intervenire armati alle adunanze del Maggior Consiglio (1491); di dare feste da ballo, regate od altro divertimento a personaggi esteri senza pubblica licenza (1651-2, 27 feb.), di tenere con essi carteggio (1662, 14 marzo). Nessuno osasse parlare delle cose del governo o delle pubbliche deliberazioni, nè uscir potesse dallo Stato chi avesse avuto parte ai consigli segreti (1664-5, 13 gen.); non si scrivessero per mandar fuori dello Stato nuove di qualunque sorta concernenti il governo, nè quelle neppure che circolassero per la piazza (1571-2, 8 feb.).

E tanto gelosa era questa materia dei segreti di Stato, che non bastando l'opra del Consiglio, nè degl' Inquisitori specialmente da esso incaricati col nome d' *Inquisitori dei dieci* e d' *Inquisitori alla propalazione de' segreti*, furo-

no nel secolo decimo sesto (1539) istituiti formalmente i famosi *Inquisitori di Stato*, de' quali parleremo a suo luogo. Gl' Inquisitori de' dieci erano nominati quando occorreva e con ispeciale missione, così nel 1313 li troviamo incaricati di procurare la morte di Bajamonte Tiepolo e dei suoi complici che continuavano a macchinare contro la Repubblica (1).

Le leggi particolari, volte ad impedire che l' arte vetraria, tanto importante all' industria veneziana, potesse uscire dallo Stato, a mantenere in buona condizione e credito la zecca veneziana, a conservare i boschi da cui veniva il legname tanto prezioso a Venezia per la costruzione de' suoi navigli, non abbisognano di ricordo nè di commento.

b) *Leggi per la tutela dei cittadini.*

Non furono tanto stravolte relativamente a verun governo le idee, falsati i fatti, quanto relativamente al governo veneziano. Dapprima l' ignoranza, poi la malevolenza e il pregiudizio concorsero a rappresentarlo come il tipo del tirannico dispotismo, e non fu sola l'immaginazione de' poeti e de' romanzieri ad impadronirsi del soggetto e colorirlo delle tinte più nere, ma storici eziandio di non poca levatura concorsero a dar l'apparenza di verità a ciò che non fu se non menzogna; a spacciare per sistema ciò che non fu se non errore od abuso, inevitabili sotto qualunque forma di governo, nel procedimento penale. Mentre essi ci parlano di trabocchetti, di bravi, di violenze, di sopraffazioni di nobili contro il povero popolo, non ci fu Stato d'Europa ove questo fosse maggiormente protetto, quanto nel veneto, la classe no-

(1) 3 genn. 1313-4; *Quod illi Inquisitores de Decem qui sunt facti et fient de cetero teneantur per sacramentum quod fecerint Cons. X, examinare, inquirere et facere facta sibi comissa et perquirere et tractent omnibus modis qui sibi videbuntur necem proditorum.* Magnus. c. 16

bile tenuta più bassa (1) e più a contatto colla plebea. Ciò era conseguenza naturale della primitiva forma democratica, quando al primo stabilirsi nelle Lagune un' eguale sventura, un egual bisogno tutti univa; ciò del gran numero di clienti che il patrizio veneto, a modo dell' antico romano, avea sempre d'attorno e nella sua protezione: ciò dall' indole stessa veneziana mite, religiosa, gaia e benevola. Tuttavia i costumi feroci dei tempi non potevano non far sentire la loro influenza anche in Venezia per parte specialmente dei forestieri, dal che derivarono le tante leggi contro l'uso delle armi, contro i duelli, pei quali si punivano autori e padrini (1540, 26 mag.; 1632, 17 mag.), contro i *Bravi*: contro le violenze nelle barche. Proibiva il Consiglio il correre sfrenatamente a cavallo nelle strette vie della città; regolava le giostre in Piazza s. Marco e le feste delle Marie: disponeva fosse presso ogni pievano l'occorrente per estinguere gl' incendii (1454, 25 sett.) (2); facevasi protettore d' ogni oppresso (3); infine dovea con

(1) 21 nov. 1576 non debba alcuno artingando usare i titoli di *umilissimo* da una parte, *preclarissimo*, *illustrissimo*, *eccellentissimo* dall' altra, ma solo *messere* a *ad summum magnifico messere*. Merita pur considerazione la seguente sapientissima legge, con cui volendo impedire i disordini soliti accadere in occasione di nozze, i nobili, come quelli che meno degli altri e per condizione e per educazione dovrebbero dar motivo di scandalo, sono puniti con doppia pena dei plebei, singolare contrasto coll' aristocrazia feudale degli altri paesi ove i nobili davansi mano l' un l' altro a sostenere i propri privilegi. *Insuper ad aliquas nuptias qua fiant aliquo tempore anni, nullus debeat molestare, auferre vel retinere sponsam sive novitiam sub pena libr. quinquaginta pro quolibet et qualibet vice*... e non potendo pagare: *si fuerit nobilis stet sex menses in carcere et si fuerit alterius conditionis, mensib. tribus*. Libro *Novella*, M. C. 9 mag. 1356, p. 102.

(2) E già nel 1323 per legge del M. C. 26 dicembre, *Fronesis* p. 255.

(3) Vedi le varie suppliche dirette al Cons. de' X nella *Compilazione delle Leggi*. Filza Processi all'Arch. E nell' *Evagatorium Fratris Felicis Fabri*, specie di Diario di viaggio di quel frate tedesco, che recandosi in Terra Santa visitò anche Venezia nel sec. XV. Fu pubblicato a Stuttgard 1849. *Sed et ipsa Republica suos cives etiam plebejos magnis libertatibus*

ogni diligenza impedire il broglio e l'ambito nelle prime dignità dello Stato, ben sapendo che solo da probi e capaci magistrati può venir debitamente tutelata la giustizia e bene amministrata la cosa pubblica.

c) *Leggi pel buon costume.*

Altra parte rilevantissima era affidata al Consiglio dei dieci, ed era quella del pubblico costume, tanto più necessaria quanto che dal numero dei casi e delle condanne che troviamo registrati nei libri del Consiglio, del magistrato della Bestemmia da esso delegato e della Quarantia criminale chiaro apparisce che grande dovea essere anche in Venezia come altrove la scostumatezza.

A questo si riferivano le varie leggi sulle maschere, sul lusso disordinato, su certe fogge inusitate dai padri; sui paggi, lacchè e staffieri onde *restino divertiti quegli scandali e quegl' inconvenienti che possono produrre effetti perniciosi* e *pubblico notabile pregiudizio* (1) (1631, 9 luglio), sui casini specialmente ad uso di ballo (30 dicembre 1704) sulle scuole da ballo (30 dic. 1704), sugli spettacoli e sui teatri; sulla questua girando per la città con pifferi, al che richiedevasi speciale licenza del Consiglio (28 sett. 1534) (2). Ma soprattutto le chiese e i monasteri erano oggetto di molte e ripetute leggi. Compiangevasi come i santi luoghi divini non più fossero frequentati a pia devozione, ma a ricreamento e frascherie: come i monasteri fossero visitati da ogni condizione di persone con fini di sconci od illeciti trattenimenti: come la cor-

et singularibus imunitatibus conservat et tuetur, vim nullam alicui inferre permittunt, nullus alterius oppressor est, nullus alieni habitaculi invasor, secura sunt omnia.

(1) *Magnus*, libro del Cons. de' X, 13 lugl. 1664 p. 28 e *Capitolare* N. 78. p. 184 e 15 lug. 1593.

(2) *Rubrica ecc.* nella Raccolta Manin. Da ciò vedesi quanto sia antico il costume dei suonatori questuanti.

ruzione del secolo fosse anche in quelli penetrata, al che facea uopo porre pronto ed efficace riparo, considerando, che « sulla base della religione e della pietà furono stabiliti i primi fondamenti di questa Repubblica, e i nostri sapientissimi progenitori, gelosi custodi dell'onore del signor Dio, ebbero anche la benedizione di vedere dilatati i confini del loro dominio e prosperate le gloriose azioni di questa patria » (1669 ag. 26). Un tribunale che in tutt' i suoi decreti si esprimeva con parole di tanta pietà e religione non poteva essere il tribunale di fatti esecrandi.

Dopo quanto siam venuti finora sponendo circa alla giustizia del Consiglio de'X, e alla coscienza ch'esso metteva ne' suoi procedimenti, ci resta ancora ad esaminare quali fossero i castighi e le pene. Storico imparziale, noterò i fatti quali mi fu dato di scoprirli, senza reticenze, senza esagerazioni; ma si ricordi che a que' tempi la condanna era nello stretto senso della parola una punizione, una vendetta quasi della legge sul colpevole; l'idea di unire alla punizione un mite sentimento di umanità e la possibilità dell'emendamento è di una molto progredita civiltà.

Le pene adunque inflitte dai Decemviri erano: le ammende pecuniarie (1) unite alla punizione corporale; il bando, il quale veniva proclamato con facoltà di uccidere il colpevole che si fosse lasciato trovar fuori del suo confinamento; il carcere a tempo od in vita; la galera; la mutilazione di qualche membro; la morte o in pubblico o secreta, più o meno truce.

Al *bando* andavano spesso uniti gravi disordini, poichè, ad alcuno poteva avvenire d' essere denunziato a sua insaputa e come innocente non comparendo, trovarsi *procla-*

(1) Uno arrestato con stilo indosso abbia due mesi di camerotto e tre tratti di corda e D. 200 d' ammenda od altri tre mesi di carcere. 30 ott. 1682. Leg. Cons. X, a stampa.

mato ed esposto a funeste conseguenze; quindi le molte leggi in proposito e che ben dimostrano la gravità del male.

Delle carceri molto fu detto e scritto e la materia esige che vi ci tratteniamo alquanto. Erano a principio nello stesso ducale palazzo e sotto la malleveria del doge che avea a farne fare vigile custodia. Nel 1321 troviamo decretata la costruzione delle carceri di sotto al Palazzo, valendosi a ciò di due case che là si trovavano, e nel 1326 l'ampliamento delle medesime carceri collo spazio già occupato dalle abitazioni dei gastaldi: il che toglie ogni sospetto che per quelle parole *de subtus palatium* abbiansi ad intendere carceri sotterranee (1), la cui esistenza è assolutamente a negarsi, ed è solo a causa della lunga discesa dall'appartamento superiore per una scala stretta e sempre più buja, che pareva al condannato discendere sotterra. Laonde la denominazione di *carceri superiori* che troviamo nelle sentenze, evidentemente si riferisce alle carceri poste nel piano del palazzo stesso (2), nella così detta *Torresel-*

(1) 5 lug. 1321. *Quod de duabus domibus de subtus palatium fierent carceres et de parte ipsarum factus sit sufficiens carcer. Capta fuit pars, quod residuum dictar. domor. ultra dictum carcerem affictetur.* Leggi M. C. l. VII, 19, t.°

E 2 marzo 1326. *Quod pro elevatione carceratorum qui nimis arcti sunt in carcerib. nrie fiant alii carceres subtus palatium.... et si acciperetur de domib. Gastaldionum provideatur eis pro suo statio subtus dicto palatio alibi.* L. M. C. t. VIII. La carcere *Mosina* che da un atto conservato nel Libro *Misti* Cons. X, N. 13, apparisce dover essere stata orrida, era tuttavia nella corte del Palazzo e non già sotterra. Lo prova la deliberazione 22 giugno 1321, nel libro *Neptunus* alla Cancelleria ducale, che delle due case poste sotto il Palazzo in una delle quali abita *Mozino* (e da ciò il nome alla carcere) e nell'altra la vedova Spinabello, si facciano carceri, p. 127 t.

(2) 22 gennaio 1313-4. *Cum carceres superiores propter laborerium Salae novae M. C. oportent ire losum et sit necessarium providere super collocandis carceratis, quia tot carcerati superius et inferius veniunt, qui non possunt collocari propter locum arctum et etiam quia fetorem carcerum sentiunt multum euntes per scalas quae debent fieri ad

la (1) e nelle stanze del piano superiore già destinate a prigione di persone distinte, come rilevasi anche da alcune iscrizioni che ancor vi si leggono (2); e il nome di *carceri inferiori* a quelle poste inferiormente a livello della corte e che una volta si estendevano anche dall'altro lato verso il molo. Queste prigioni inferiori sotto l'ala di palazzo respiciente il Rio o Canale erano denominate *Camerotti*, e solo dal volgo e ancor presentemente *Pozzi*: le altre verso il molo portavano diversi nomi come di *Liona*, *Mosina*, *Mocenigo*, *Forte*, *Orba*, *Frescagioja*, *Vulcano* ec. (3).

Orrido carceri erano, ma certo non quanto quelle di altri paesi (4), che non pensando al proprio passato, cercano solo in Venezia le atrocità; e parecchi fatti e parecchie leggi ci attestano, a differenza d'altrove, che i prigionieri non vi erano dimenticati, che provvedevasi anzi il più possibile

eundum ad dictam salam; vadit pars q. eligantur per istud M. C. tres sapientes qui inquirant et examinent de causa et locis ubi carcerati superiores et inferiores possint teneri et locari pro tempore futuro. ec. Libro *Spiritus*, p. 329 t.

(1) Era probabilmente la torre *Orientale* in cui abitò Ottone III nella sua visita al doge P. Orseolo II, t. I, p. 284. Allora il Palazzo era merlato e con torri.

(2) In una stanza attigua ai locali dell'attuale I. R. Istituto leggesi sulla parete: *disce pati Luchinus de Cremona* 1478. E sul davanzale della finestra: *Joan f... l... incluso qua intro i se... fino terzo zorno de setembro del* MDXVIII. *io Cristoforo Frangepanibus chonte de Vegia Senia et Modrusa et io Apolonia Chonsorte de sopradito signior chonte.* Vedi Cicogna *Il forestiere guidato*, ec., e Bettio *Lettera sul Palazzo ducale*.

(3) Esiste alla Marciana un libretto stampato a Venezia nel 1530 e dedicato al doge Andrea Gritti col titolo di: *Specchio della Giustizia*, in cui in tre parti denominate *Inferno*, *Purgatorio* e *Paradiso* si descrive in terzine, nella prima gli orrori delle carceri, a spavento, come dice il proemio, dei cattivi e degli scellerati; nella seconda i fastidii delle liti; nella terza la bellezza della Sala del Maggior Consiglio.

(4) Di ciò ci porge bellissima testimonianza l'opera pubblicata nel 1849 a Stottgard *Fratris Felicis Fabri Evagatorium in Terrae Sanctae, Arabiae et Egyptae peregrinationem* alla metà del secolo XV. *Non solum autem pietatem exhibent his qui digni sunt, sed et illis qui severae justitiae summas incurrunt. Carceres enim reorum sub deambulatorio pa-*

ad alleviarne la sorte (1). Gli stessi Capi dei Dieci aveano l'obbligo di visitarli ogni mese (2); si concedeva loro qualche respiro facendoli uscire nei corridoi a pochi per volta mentre i custodi faceano la cotidiana visita (3): venivano traslocati nell'infermeria, se ammalavano (4); ordinariamente non portavano catene; fu pensato assai per tempo a separare i carcerati per debiti (5) dai ladri e dagli omicidi (6):

latii sunt contra publicam plateam respectum habentes, patentibus fenestris lucidi, quae ferreis cancellis sunt clausae, per quas captivi respicere possunt et manus extendere et cum astantibus colloquium habere et si sunt pauperes eleemosynam a transeuntibus petere possunt... Verumtamen pro enormibus excessibus qui morte plectendi sunt, in carceribus detinentur arctioribus, tolerabilibus tamen. Inter multas crudelitates Teutonicorum est ista una, quod reorum carceres sunt inhumani, terribiles, obscuri, in profundis turrium, humidi, frigidi, et nonnunquam serpentibus et bufonibus pleni, longe ab hominibus sequestrati, nec aliquis accedit consolator ad miseros illos, nisi tortores crudelissimi qui terreant, minantur et torqueant. Aliam pietatem exhibunt Veneti reis, etiam morte plectendis, consumunt enim eos brevibus penis.

(1) Nel 1694, dic. 20 il Cons. de' X li fa provvedere di schiavine, ossia coperte di lana. *Rubrica del Capitolare del Cons. de' X.*

(2) 1357. *Rubrica* cc. e *Misti* Cons. X, t. IV, p. 62.

(3) *Q. pro seguendo antiqua consuetudine et intuitu pietatis obsuet. in illis qui sunt condemnati et condemnabuntur in carcere inferiori forti... q. incipietur fieri cerchae de carceris, principiet a forti et pro refrigerio suo teneunt in anditum interiori clausi quousquet complete erunt omnes cerchae et postsa completis cerchis reponeantur et reclaudeantur in carcere forti ubi sunt condemnati. Magnus* libro del Cons. de' X. p. 30 t.

(4) *Rubrica del Capitolare del Cons. de' X*

(5) Nel 1441 fu fatto altro carcere detto *nuovo* che dalla seguente Parte apparisce dover essere stato molto mite: 1441, apr. 30 M. C. *Quoniam carceres nri inferiores sunt valde strictae et incomodae vadit pars per comodo illar. personar. qui de presente sunt et in futurum erunt condemnatae ad standum in carceribus secundum qualitatem et conditionem ear., illa camera quae est apud carcerem mulierum sit et intelligatur esse carcer, ita q. in ea stare possint nunc et in futurum illae personae tam nobiles quam populares quae smo Duci videbitur, stantibus eo clausis sub clavib. tamque si essent in aliis carcerib. consuetis; sed nunc sit captum q. si aliquis ex illis qui stare debebunt in hoc novo carcere exibunt in curiam palatii aut ibunt in aliquem alium locum extra dictum carcere, ipso facto reducatur ad standum et stare debeat in primis carcerib. consuetis.* Libro *Ursa* all' Archivio.

(6) 1377, nov. 11. *Cum carcerati nri pro criminalib. non sunt divisi*

furono perfino istituiti gli avvocati dei carcerati coll' obbligo di visitare questi nelle loro carceri, ascoltarne le lagnanze, perorarne la causa (1). In una di quelle carceri sotto il Palazzo, rimpetto al ponte di pietra (2) (il ponte della *Paglia*) languiva malato nel 1407 Pietro Pisani e abbisognava di frequenti soccorsi e conforti della famiglia. Dovea però questa passare per altre carceri ed altri luoghi ove moltitudine di gente trovavasi raccolta; il che era specialmente sconcio e indecoroso per la moglie e le altre donne. Ciò considerando il Maggior Consiglio ordinava l' 11 novembre di quell' anno si aprisse appositamente altra porta nel muro per la quale si potesse avere accesso direttamente al carcere del Pisani, e colle debite cautele per quella s' introducesse la sua famiglia, a cui spese dovea essere poi di nuovo murata, cessato il bisogno (3).

I così detti *Pozzi* dopo la costruzione delle nuove carceri dall' altra parte del canale e il trasporto colà fatto di tutt' i carcerati del Palazzo, non furono più usati. Al cadere della Repubblica non vi fu trovato *nessuno*. Il Dalmata, di cui tanto a quel tempo si parlò, e che era sano e rubizzo, era stato, non nei *Pozzi*, ma nei *Piombi* (4).

Erano questi nel piano superiore del Palazzo, dalla

ab illis qui sunt per debitis et honestum non sit q. latrones et homicidae stent cum illis qui sunt p. debitis vel minorib. peccatis vadit pars q. latrones et homicidiarii semper stare debeant per se in carceribus. Capitolare dei Signori di Notte al Criminale, p. 80. *Museo Correr.*

(1) 20 giug. 1443. Libro *Ursa* M. C.

(2) *Per oppositum pontis lapidei.*

(3) Libro *Leona*, p. 167.

(4) Così attesta il fu cav. Giov. Rossi, grande raccoglitore di cose patrie, nelle minute dei suoi cento e più volumi de' *Costumi veneziani* presso il cav. E. Cicogna. Egli avea conosciuto gli ultimi inquisitori di Stato, gli ultimi membri del Consiglio de' X e con loro s'era intrattenuto lungamente su questo argomento dopo caduta la Repubblica e quando quei gentiluomini potevano parlare liberamente. Conobbe anche il famoso Cristoforo de' Cristofoli ultimo *missier grande* ossia fante degl' Inquisitori.

parte del Rio o canale, erano brevi stanzini, non però tali che la persona non potesse tenervisi ritta, nè sì insopportabilmente caldi nella state e freddi nel verno come descrissero i romanzieri. Sotto al coperto di piombo era grosso tavolato di legno: la luce veniva da un finestrino nell'alto; un ventilatore all'uscio serviva a cambiarvi l'aria. Ai prigionieri era conceduto a certi tempi anche il passeggio nei corridoi: terminato il processo si concedevano loro le visite: mangiavano e vestivano a modo loro, e molti ricordano negli ultimi tempi le tavole imbandite da un finanziere, assai noto per le sue dovizie e per le truffe, non che quelle d'altro ricco Bergamasco ivi condotto per colpevole uso fatto delle armi (1). Quei luoghi del resto furono destinati a prigione solo nel 1591 (2) a disposizione degl'Inquisitori (3).

La condanna di galera era quale altrove praticavasi. In certi delitti troviamo ricordata la mutilazione di qualche membro del corpo, lo strappamento degli occhi o della lingua ec.

La morte veniva data o per pubblica decapitazione o con appendere il reo alle finestre del Palazzo o fra le due

(1) Ibid. Minute del t. I dell'opera suddetta.

(2) 15 marzo 1591. « Occorrendo alli inquisitori nel contro li propalatori dei segreti bisogno del luoco sopra la Camera dei Capi per l' intertenir che alle volte convien loro di far di qualcheduno per cose spettanti all' ufficio suo et anco per alcuno che si appresentasse, ne avendo che luoco darle per assicurarsi delle loro persone e che non le possa esser parlato, che le prigioni di questo Consiglio sono troppo aspre invero alli intertenuti et presentati: L'anderà parte che possino i predetti inquisitori valersi del detto luoco sopra la camera delli Capi, tanto per li intertenuti quanto per i presentati per quel tempo et in quel modo che lor parerà per occasione però di cose spettanti al suo carico come è predetto, et questo non ostante la parte presa in questo Cons. il di 1.° feb. 1585. » In Cons. X. Per siffatte carceri di inquisizione intendonsi appunto i *Piombi*.

(3) Ciò è dimostrato da quanto leggesi nel Registro Criminale N.° 89, p. 65. « Che la facoltà che hanno gl' Inquisitori nostri di Stato di potersi valere dei luochi sotto i Piombi delle soffitte dei Capi di questo Consiglio per metterVi in casi gravi, prigioni commessi al loro magistrato » ec.

colonne della Piazzetta; talvolta, nei più orrendi delitti, il reo veniva condotto con infamia lungo il Canal grande, frustato e arrotato. Ma v' erano anche le morti segrete, però sempre in conseguenza di precedente regolare processo e solo ad oggetto o di sottrarre all'ignominia qualche illustre casato, o per non dar troppo nell'occhio al popolo. Che anche talvolta per la stessa ragione si annegassero, è vero, e l'attesta lo stesso Necrologio, conservato nella chiesa di San Marco (1), ma più accrescevane il numero l'imaginazione atterrita. Di quelli che morivano naturalmente o venivano strozzati nel carcere, si rilasciava talvolta anche un attestato, premessa sempre una particolar licenza degl'Inquisitori (2).

Dalle quali cose tutte fin qui dette circa al decemvirale Consiglio, al suo procedere, alle carceri, alle pene, risulta che la giustizia era amministrata legalmente, regolarmente, ma era giustizia tremenda; che il segreto avvolgeva il maggior numero delle sue azioni, e perciò apparivano arbitrarie, imperscrutabili: ma caduto una volta il velo, meglio conosciute le norme che a quel tribunale presedevano, convien confessare, che il Consiglio dei Dieci e gl' Inquisitori, di cui a suo tempo avremo a parlare, erano di gran lunga migliori della lor fama (3).

(1) Annegati: nel 1551, 2; 1554, 2; 1555, 2; 1556, 3; 1557, 4; 1558, 4; 1559, 8; 1560, 7; 1569, 6; 1571, 4; 1573, 7; da 1574 a 1584, 12; da 1584 a 1594, 55; da 1594 a 1600, 50; da 1600 a 1604, 40. Erano questi ultimi tempi pericolosissimi per la Repubblica. L' ultimo annegato fu un vetriere di Murano nel secolo scorso.

(2) 1763, marzo 31. Zuanne Cerazza aggravato da mesi 4 da labe polmonare la notte scorsa alle ore 5 finì di vivere in età d' anni 28 nelle pubbliche carceri; non si rilascia fede senz'ordine degli Ecc.mi Inquisitori. Il 27 aprile si rilasciò infatti ad Ignazio fante dell' Eccelso per ordine supremo con ommissione delle parole: *nelle pubbliche carceri*, così comandato dal medesimo.

(3) Gli studii fatti dall'A. intorno al Cons. de' X dal 1848 al 1852, condussero ai suesposti risultamenti e ad altri molti circa a fatti importantissimi, che si daranno a suo luogo.

CAPITOLO QUARTO.

Morte del doge Pietro Gradenigo e sua indole. — Istituzioni, trattati, feste. — Elezione di Marin Zorzi doge L. — Venuta di Enrico VII in Italia e sua lettera superba ai Veneziani. — Risposta del doge. — Enrico VII a Roma, sua incoronazione; sua morte a Buonconvento. — Guerra di Zara. — Successi poco favorevoli. — Concordato con Padova. — Morte del doge Marin Zorzi e suo testamento. — Giovanni Soranzo doge LI. — Nuovi armamenti per la guerra di Zara. — I Veneziani non riescono. — Trattato con Zara. — Clemente V leva la scomunica. — Ferrara torna sotto gli Estensi. — Cose d'Italia e lettere di Lodovico il Bavaro al doge. — Molestie genovesi sul mare. — Relazioni diplomatiche del doge Soranzo. — Istruzioni all'ambasciatore in Inghilterra. — Commercio in Sicilia, Lisbona e Cadice. — Altri trattati di commercio. — Venuta di Lucchesi a Venezia e miglioramento dell'industria della seta. — Gli specchi. — Lavori nella città e suoi abbellimenti. — Morte e funerali del doge Soranzo.

1311. Il doge Pietro Gradenigo morendo il 13 agosto 1311 lasciava la Repubblica ancora agitata dalle macchinazioni del Tiepolo, cessata appena la costosissima guerra di Ferrara, non levata per anco la scomunica, le vertenze con Padova non composte, interrotti i commerci, Zara ribellata. Il suo corpo fu portato senza onori funebri nella cappella di s. Gio. Battista a s. Marco, poi trasferito a san Cipriano di Murano e colà sepolto (1). « Non si vede l'arca, scrive il Sanudo, nè alcun epitaffio, se non un avello in chiesa senza lettere. » Rimprovero abbastanza parlante del suo governo.

L'indole del Gradenigo, oltre che risulta dalle sue azioni, ci è assai vivamente descritta dalla cronaca attribuita a

(1) Caroldo: « Nè furono fatti i soliti funerali dei principi, sì perchè l'era scomunicato dal Pontefice, si etiam perchè essendo sta odiato dal popolo in vita si dubitava che il popolo non facesse qualche sollevatione et disordine nella morte al corpo suo. »

Daniele Barbaro. « Era Pietro Gradenigo, così vi si legge, uomo accortissimo e che sempre cercò di vincere e di condurre avanti le sue proprie opinioni più presto col dissimulare, con l'arte ed accortezza, che con la forza, la quale esso soleva dire, che la non era mai da usar se non allora quando si era securi che l'adoperarla non potesse apportar nè danno, nè detrimento, nè pericolo alcuno. Fu fermo nelle sue volontà, nei discorsi pronto, e moltissimo attendeva ai suoi amici, e a quelli che aderivano al suo volere era gratissimo e beneficentissimo sopra ogni altro: e dall' altra parte de'nemici e di quelli che gli erano contrarii era acerbissimo e crudelissimo persecutore e che mai si voleva saziar se non con il danno, il sangue e la morte di quelli. Nei tumulti occorsi, queste sue passioni si videro chiaramente sì che coi castighi di quelli e coi premii di questi fece tanto che ridusse il governo di Venezia al modo che bramava. »

Alcune utili istituzioni però contrassegnarono il suo principato, come l'ordinamento dei *Sopraconsoli* alle faccende dei fallimenti, alcune riforme e addizioni alle leggi e l'ampliamento dell' arsenale facendo fabbricare sopra un terreno già appartenente a Cà Molin quella parte che poi ampliata fu detta l'*Arsenal nuovo*, e li appresso lo stabilimento destinato alla fabbrica delle gomene (1), denominato *la casa del Canevo* (canape) e *Tana* dalla città della Crimea donde questo prodotto abbondantemente ritraevasi.

Operoso ed attento nel procacciare alla Repubblica vantaggi commerciali in virtù di trattati coi vicini e coi lontani paesi, ne concluse nel 1309 con Adria che allora avea proprio podestà e consiglio (2), coi Veronesi per una

(1) *Ven. e le sue lagune*, parte II, p. 104. Ed inoltre 8 marzo 1305: *Cum Arsenatus a latere de ponente minetur ruinam capiatur pars q. dictus arsenatus reficiatur tali modo quod ubi sunt squarae tres fiant solummodo duo.* Libro *Magnus e Capr.* 194 t.

(2) Libro *Blancus*.

strada dall' Adige al Po, passando per Verona (1); in Lombardia cercò di pacificare il paese e ravviare l' interrotto commercio del sale (2); in Germania fece studiare una migliore strada per la Francia (3); nè lasciò il commercio coi Saraceni e coll' Egitto (4), onde fu uopo una nuova bolla di papa Benedetto XI a proibire la vendita di armi e di legnami agl' infedeli (5). Nuovi patti strinse con Leone d'Armenia (1307) (6) e il primo trattato con Cipro (1306) (7), isola importantissima al commercio veneziano per la sua giacitura e per l' estrazione de' suoi vini.

Nè mancarono al tempo suo i rallegramenti in Venezia, perchè arrivato nel 1304 Pietro figlio di Dionigi re di Portogallo fu incontrato dal doge con venticinque senatori fino a Malghera e menato al Bucintoro che aspettava a san Geremia, donde fu poi condotto a s. Giorgio Maggiore con grande accompagnamento di popolo. Ebbe sontuoso convito nella sala del Maggior Consiglio con intervento di gran numero di gentildonne vestite di seta con ricchissimo sfoggio d' oro e di gemme, visitò la città, l'arsenale, e fu ricondotto con egual pompa fino a Malamocco. E vuolsi che questo doge istituisse la festa della regata a distrarre il popolo dopo la congiura Tiepolo e con istraordinaria magnificenza adornasse il Bucintoro (8). Lasciò della moglie Tomasina

(1) *Commem.* II, 160.

(2) Libro *Magnus* Mag. Cons. 31 marzo 1302, p. 78.

(3) Ibid. 26 nov. 1303, p. 150.

(4) Ann. 1303, *Pacta* I, 23 e 25 e 120.

(5) Libro *Magnus*, 27 gen. 1302-3, p. 110.

(6) *Pacta* III, 48.

(7) *Pacta* II, 72 e III, 34 e Marin, V, 299.

(8) Nella Promissione Marin Zorzi 1311 ag. 47 leggesi: *Item cum poneretur pars quod zoja Dni Ducis et Bucentaurus fierent per Comune et staret ipsa zoja in Procuratia et Bucentaurus Arsenatu, captum fuit de stare firmi.* Magnus e Capricornus, p. 139 t. Qui evidentemente *Bucentaurus* è un naviglio di lusso, e non come altrove ad uso di guerra o di traffico.

Morosini, nipote della Tomasina d'Ungheria, cinque figli, Paolo, Nicolò, Matteo, Giacomo, Giovanni ed una figlia Anna (1), moglie a Jacopo Carrara (2), che divenne signore di Padova nel 1318 (3).

Mancato il doge Pietro Gradenigo, si raccolsero gli elettori alla nomina del successore ed otteneva la maggioranza di suffragi Stefano Giustinian distinto senatore e che avea sostenuto parecchie ambasciate, ma egli rinunziando andò a vestir abito monastico a s. Giorgio (4). Allora, pendendo gli animi indecisi, raccontasi, che veduto passare Marino Zorzi uomo vecchio e d'integerrima e santa vita, quello sull'istante eleggessero, onde venne poi agli elettori una più stretta clausura (5). Forse ebbe anche parte alla sua elezione il pensiero, che per la sua singolar pietà e devozione più facilmente riuscirebbe a fare dal papa liberare la Repubblica dalla scomunica non per anco tolta. Egli era già stato eletto ambasciatore a Roma nel 1303 (23 nov.) (6), poi all'imperatore Enrico VII alla sua venuta in Italia (10 nov. 1310), ma si scusò allora adducendo le

(1) *Ritratti e Vite di donne illustri.* Zalta, Venezia.

(2) Cappellari: *Campidoglio Veneto,* alla Marciana.

(3) Si attribuisce ad Anna grande parte nella riconciliazione dei Carraresi Guelfi coi Ghibellini aprendo così al marito la via alla signoria di Padova; come altresì nella pace di questa con Venezia e nella nomina dello zio Marco Gradenigo a podestà di Padova. Anna morì nel 1321, tre anni prima del marito, e la figlia Taddea, perduti i genitori, si ritirò a Venezia ove sposò poi con gran pompa a s. Giorgio, Mastino dalla Scala signore di Verona. *Ritratti e vite di donne illustri.*

(4) *Stephanus Justinianus electus dux Venetiar. non consentiens electionis fit monachus in S. Georgio. Chronicon* del Monastero e Cicogna *Iscriz.* IV, 109.

(5) Leggesi nella Cronaca *Magno* che fu veduto dagli elettori passare con un servo portante un sacco di pane da dispensarsi ai prigionieri, perche era assai misericordioso ed in nomina di santo. Ma dopo la sua morte fu stabilito che tutte le finestre e i poggiuoli guardanti sulla strada fossero otturati, t. V, p. 119, cod. DXIII, cl. VII it.

(6) Libro *Magnus* e *Capricorn.* 149, t.

sue infermità (1). Ora innalzato al seggio ducale il 20 agosto 1311 fra i varii capitoli riformati o aggiunti alla Promissione ebbe a giurare anche quello di non portare alcuna alterazione a quanto era stato decretato relativamente al traditore Tiepolo e ai suoi seguaci (2).

Marino Zorzi, Doge L. 1311.

Così assumeva Marino Zorzi il governo della Repubblica che tenne per soli dieci mesi, in tempi in cui grandi rivolgimenti succedevano in Italia.

Nei primi anni del secolo XIV tante infatti furono le rivoluzioni in tutte le provincie d'Italia che, come scrive il Sismondi, « per quanto vi si attenda, non si giunge a conoscerne i particolari, pei quali soltanto si può acquistare una sufficiente idea della più complicata storia del mondo. Al fissare la prima volta lo sguardo su questo tratto di storia, forza è rimaner colpiti da quella medesima specie di vertigine che desta il contemplare da un alto colle una moltitudine che si muova sulla pianura, vi si accalchi ed accorra ora in questa parte ora in quella: tutti gl' individui veggonsi animati da un rapido e continuo movimento; ignote passioni li fanno agire, s' incalzano, si attraversano, si oltrepassano, si combattono per modo che l' occhio non può tenere lor dietro, nè distinguere gli uni dagli altri (3). »

Erano fazioni interne di Guelfi e Ghibellini, di Bianchi e Neri, di famiglie contro famiglie: erano città che combattevano contro città, capitani di ventura contro altri ca-

(1) Libro *Presbiter* 147, t.

(2) 1311 ag. 18. *Item q. addatur in promissionibus q. Dnus Dux non permittet q. aliqua pars possit poni in aliquo consilio, per quam possit revocari nec cancellari, nec minui, nec mutari aliquid de iis que continentur in consiliis captis contra Bajamontem Theupolo pessimum proditorem et ejus sequaces vel participes illius sceleratae proditionis per eos factas in die Beati Viti aliquo modo vel ingenio illor. scilicet, qui sunt de Venetiis forbaniti vel erunt per formas ipsor. consilior. non obstante aliquo puncto vel capitulo promissionis suae.* Presbiter, p. 140.

(3) Sismondi, *St. delle Repub. italiane.*

pitani di ventura: erano alcuni nobili che per valore, per iscaltrezza, per favor popolare si alzavano al dominio della propria patria, onde la libertà dei Comuni veniva ogni di più a mancare.

Di tanta confusione disegnava profittare il nuovo imperatore Enrico di Lucemburgo il quale già entrato in Milano il 23 dic. 1310 ed abbattutovi il partito guelfo dei Torriani, favorendo invece i ghibellini Visconti, proseguiva il suo viaggio, quando trovò duro impedimento nella rivolta di Brescia. Molta fatica costò ai Tedeschi il domarla, pur alfine arresasi per accordo, Enrico si volse a Cremona indi per Genova a Roma per la sua incoronazione. Avea già spedito fino dall'anno precedente un suo ambasciatore Gerardo Siefrido a Venezia colla notizia della sua venuta in Italia, e domandando di essere ricevuto e riconosciuto come imperatore romano e re di Germania; mandasse perciò la Repubblica un'eletta comitiva ad onorarlo e trattare con lui della pace d'Italia e udire la sua volontà; sospendesse ogni guerra fino al prossimo Ognissanti; si apparecchiasse a rendergli quei servigi e adempiere a quegli obblighi che spettassero al Comune verso l'imperatore.

Questa lettera fu stimata, com'era veramente, troppo superba (1), ed il doge, allora tuttavia Pietro Gradenigo, rispondeva: molto congratularsi della venuta di Sua Maestà in Italia, riconoscerebbonlo i Veneziani: manderebbero gli ambasciatori e i navigli occorrenti se volesse fare il tragitto per mare; non aver essi guerra con nessuno, solo esservi tuttavia qualche differenza col papa, ma speravasi

(1) Leggesi nei *Commem. I*, p. 162 in seguito ad una lettera di Alberto imperatore alla repubblica di Venezia, la seguente osservazione: «*Notandum est quod predicte litterae fuerunt registratae ad memoriam quod ipse rege tenebat pulcriorem stilum in scribendo domino duci quod faciet iste rex Henricus qui intravit Lumbardia a.* 1310.

tra poco poterlo reconciliare, nel che, all' occorrenza, la Repubblica avrebbe grati altresì i buoni uffici di Sua Maestà; quanto poi ai servigi, a cui la lettera accennava, non saper quali fossero, ma quando si trovasse esistere alcuni obblighi a cui i Veneziani fossero tenuti, non vi mancherebbero. Intanto prestavasi a Sua Maestà onore e riverenza (1).

Parole ambigue, analoghe a quelle tenute fin da' primi anni dalla Repubblica verso gl' imperatori greci, e che furono altresì adoperate nell'istruzione data agli ambasciatori recatisi a complimentare l' imperatore a Milano, all' occasione della sua incoronazione (6 gennaio 1311).

« Tutt' i deputati delle città italiane giurarono fedeltà (così nella sua relazione il vescovo di Bitronto che accompagnava l' imperatore), fuorchè i Genovesi e i Veneziani, i quali per non giurare allegarono molte ragioni di cui qui non so ben risovvenirmi, sebbene del resto riconoscessero a lor sovrano il re dei Romani. Della qual loro ripulsa, non so certo alcuna buona ragione; però quelle che adducono sono d' una vera quint' essenza, e non vogliono riconoscere nè Dio, nè la Chiesa, nè l' imperatore, nè il mare, nè la terra (2). »

Rescrisse l' imperatore da Cremona il 5 ott. 1311 (3) al doge Marino Zorzi, invitandolo a mandare onorevole deputazione alla sua incoronazione a Roma, al che furono eletti il 14, Pietro Zeno, Guido da Canal, Vital Michieli e Belletto Giustinian (4), e concedevasi facoltà all'imperatore

(1) 20 lug. *Commemoriale* I, 152.

(2) *Nicolai ep. Bitront.* relat. nelle *Fontes rerum Germanicarum* di Bohmer t. I. Il Sismondi reca questo passo ma alterato, cap. XXVII, p. 258, t. IV, ediz. Capolago.

(3) *Commem.* I, p. 168, t.

(4) *Raccolta Leggi Statutarie* del M. C., l. V, p. 28 e Cod. XXXVII cl. XIV lat. alla Marciana.

di assoldare fino a mille quattrocento balestrieri in Venezia, il che dà a vedere come doveano essere e numerosi ed esperti, a ciò avendo senza dubbio non poco contribuito i bersagli istituiti dal doge Pietro Gradenigo coll' obbligo a tutt' i cittadini di esercitarvisi.

Poco felici auspicii accompagnavano l' imperatore nel suo viaggio, le città si ribellavano, mancavagli il danaro, infieriva tra le sue truppe la mortalità; Roberto re di Napoli, capo di parte guelfa, si adoperava a tutta possa a suscitargli ostacoli e opposizioni, ed avea perfino mandate truppe ad occupare Roma. Enrico dovette adunque entrarvi con la forza e vi si fece incoronare il 29 giugno del 1312 (1) nella chiesa di s. Giovanni Laterano da tre cardinali delegati dal papa Clemente V da Avignone, mentre la Basilica ed il Vaticano erano tuttavia occupati da' suoi nemici. Prestamente quindi ritiratosi, si volse all' assedio di Firenze. La città resistette e per avere ulteriori soccorsi si diede a Roberto di Napoli, ed intanto Enrico improvvisamente ammalato a Buonconvento, non lungi da Pisa, vi morì il 24 agosto del 1313. I suoi tedeschi allora non pensarono che a ripatriare, vendendo le fortezze, le città, per ripassare prontamente le Alpi, e lasciando l' Italia smunta e più confusa e sconvolta di prima.

E mentre l' attenzione della Repubblica era per tal modo chiamata a quanto intorno ad essa avveniva in Italia e alle guerre che vi si combattevano, aveva ella ancora a sostenere la sua guerra contro la ribellata Dalmazia. Avea il comando delle truppe di terra Renier da Malo, di quelle da mare Belletto Giustinian, fratello di Giovanni, ritenuto prigioniero a Zara. Fu decretato un prestito dell' un per cento il 17 luglio 1311; ed un secondo il 2 marzo dell'anno susseguente: fu accresciuta la tassa della *Messeta-*

(1) Muratori, *Annali.*

ria (1), o delle senserie, dichiarando solennemente non dovere i nuovi aggravii durare che infino terminata la guerra, nè potersene spendere in altro le somme ricavate. Fu infine ordinato un terzo prestito il 29 maggio 1312. Le prime prove dell'armata ebbero esito infelice, e lo stesso Belletto Giustinian fatto prigione, era stato messo barbaramente a morte. E poichè il re di Ungheria avea preso come al solito a proteggere i Zaratini, il doge Marino Zorzi scrissegli in proposito in data 14 ottobre e 12 nov. 1311 (2), e sponendo gli antichi diritti di Venezia su quella città, pregavalo di non dare ascolto, nè aiuto ai rivoltosi; scriveva agli stessi Zaratini (17 ott.) esortandoli a mandar loro deputati a trattar della pace, ma tutto in vano; ed il doge morì il 3 luglio 1312 senza aver potuto vedere la fine di quella funesta guerra.

Con Padova invece erano state composte le differenze che fino dal 1303 aveano tenute ostili le due città. Nell'aprile del 1312 fu convenuto di eleggere due arbitri per parte a dar norma al corso del Brenta, col minor danno possibile dei Padovani e il maggior comodo dei Veneziani (3); sarebbero a questi restituiti i beni mobili ed immobili tolti o sequestrati dando compenso pei perduti e pei sofferti danni, sarebbe libero il passaggio dell'Adige, e il trasporto del legname da Bassano; potrebbero dal canto loro i Padovani ritirar sale da Chioggia ec. (4).

(1) *Capta fuit pars quod sicut de Messetaria solvebantur soldi quinque pro centenario, ita solvantur soldi decem per centenario non intelligendo quod domini super messetaria, nec scribani, nec pueri, nec ipsi Messetae habeant propterea plus eo quod habent ad presens et non frangendo partem aliqui.* Presbiter 16 mag.

(2) Le lettere leggonsi in Lunig t. IV e nel Dandolo.

(3) Codesta faccenda dei fiumi e del loro sbocco nella Laguna occupò in ogni tempo seriamente i Veneziani, che intrapresero grandi e frequenti lavori, onde tener libera la laguna da' loro sedimenti, e parecchi scritti abbiamo su tale materia.

(4) Verci, t. V, nel docum. e *Pacta* III.

Distinto in vita ed in morte per la sua pietà religiosa, ordinava il doge Zorzi nel suo testamento, di cui affidava l'esecuzione ad Agnese sua moglie, a Zane (Giovanna) sua sorella, a Gracone Dandolo e Fiofio (Teofilo) Morosini, procuratori di s. Marco, ed a Marco Vitturi: che oltre alla chiesa con monastero da lui fondata e dedicata a san Domenico, fosse pure istituito un ospizio a nutrire e custodire fanciulli indigenti di ambedue i sessi, a' quali dovesse essere annualmente provveduto insieme cogl' inservienti e coi custodi onde avessero colà vitto e vestito, raccomandando inoltre che detto ospizio fosse possibilmente piantato in luogo vicino al monastero, al cui capo o guardiano dava l' incarico di visitarlo, correggervi i disordini e introdurvi i miglioramenti che più credesse opportuni (1). Che qualche istruzione dovessero riceververi è assai probabile, non potendosi credere che fossero tenuti disoccupati; ed allora avremmo nel testamento del caritatevole doge Marino Zorzi un primo germe degli attuali *Asili infantili.*

Giovanni Soranzo, doge LI. 1312

Un grande e degno personaggio era chiamato a succedere al doge Zorzi nella persona di Giovanni Soranzo della contrada di sant' Angelo. Figlio di Antonio procuratore di *supra* (2), era nato nel 1240, ed erasi distinto per tempo nella milizia e nelle magistrature (3). Da podestà di Chioggia, divenne nel 1296 capitano di venticinque galee contro i Genovesi, prese Caffa e la difese nell' inverno

(1) *Ad nutriendum et conservandum infantes et pueros indigentes minores etatis utriusque sexus pauperes et indigentes quibus provideatur annuatim bene et sufficienter per nros Commissarios cum familia ipsis necessaria de dictis omnibus redditibus qui supererant a supradictis legatis, illud quod sit sufficiens prò victu et vestitu ipsor. et eor. familiae.* Testamenti Cod. CCCCLXXX cl. VII it. alla Marciana.

(2) V' erano Procuratori *de supra*, cioè incaricati dell'amministrazione della chiesa di s. Marco, *de citra* cioè di qua del Canale, e *de ultra* cioè di là, per le tutele e le commissarie lasciate dai testatori.

(3) Cic. *Iscr.* III, p. 404, 405.

contro i Tartari venuti al riconquisto: tolse ai Genovesi tutte le barche cariche di mercanzie che colà aveano, e tornato in patria, n'ebbe grandi dimostrazioni di onore, anzi ad eternare la memoria della sua impresa si volle più tardi che fosse rappresentata in una delle sale del Maggior Consiglio dal pennello di Giulio dal Moro, ove tuttora si ammira. Combattè poi contro i Padovani ai tempi del dogo Pietro Gradenigo, ebbe parte nella guerra di Ferrara ove fu nominato podestà (1308). Creato finalmente Procuratore di s. Marco *de Supra* il 15 mag. 1309 ebbe alla morte di Marino Zorzi la corona ducale il 13 luglio 1312. Diede annunzio del suo innalzamento con lettere a varii principi (1), e la sua prima cura fu volta alla guerra di Zara, che ancora continuava.

Nominato capitano generale della flotta Vido da Canal procuratore di s. Marco, fu ordinata una leva generale. Tutti gli uomini di ciascun sestiere capaci alle armi furono divisi in duodene, si estraevano a sorte e partivano, potendo farsi sostituire (2), e a ciò erano obbligati gli assenti (3).

Fu preposto all'esercito col titolo di *Conservatore* Fiofio Morosini (4), ma l'impresa non riusciva, Zara difendevasi vigorosamente, veniva l'inverno e bisognava sospendere le operazioni. Intanto che si facevano nuovi apparecchi (5) venne a profferirsi alla Signoria certo Dalmá-

(1) Alcune lettere si leggono ne' docum. di Vefci V, p. 166.

(2) V. la legge in Teniori, *Saggio sulla storia civile, politica, eccles.*, t. IV, 35.

(3) Ibid.

(4) 1312 *die* 29 *septemb. . . . . per Consilium de quindecim electus fuit et factus Conservator istius exercitus nobilis vir Fiofius Mauroceno qui non aspiciens ad suam personam, sed solum ad opportunitatem Comunis fideliter et liberaliter acceptavit ire et servire Comuni* ecc. Presbiter p. 195. t.

(5) A questo fine il Maggior Consiglio decretava il 18 nov. 1312 si

sio de Banoli (1) nativo delle Baleari, che si era distinto nella guerra di Ferrara contro gli stessi Veneziani e or prometteva mettersi ai servigi loro con due figli, due fratelli e mille cavalli: uno di quei capitani di ventura, che poi tanto si moltiplicarono in Italia, quando, spento l'entusiasmo nazionale o di parte, fu trovato più comodo il far la guerra con truppe mercenarie, e sorse gara a chi più potesse stipendiarne per essere poi da quelle o tradito o signoreggiato.

Fu Dalmasio accettato, e alla primavera si mandarono rinforzi di navi sotto Zara, comandati da Baldovin Delfino (2), nel tempo stesso che Dalmasio si avvicinava colle truppe terrestri. Fece il Delfino azioni da valoroso, ed i Zaratini, vedendosi nell'imminente pericolo e non ottenendo i soccorsi sperati dall'Ungheria, si volsero a Maladino bano di Croazia, che accorso con buon numero di cavalli si accampò per modo che i nemici non potessero impedire l'introduzione dei viveri nella città e così poco o nulla venne fatto ai Veneziani in quella state. Se non che volendo Maladino ritornare a' suoi paesi, persuase a' suoi protetti di venire ad un accomodamento coi Veneziani, ai quali mandò egli stesso preliminari che furono rifiutati, rispondendo invece la Repubblica con altre condizioni, ma lasciando in pari tempo nella facoltà dei capitani e proveditori di procacciare il meglio che potessero (3). Allora Maladino prese a trattare direttamente col Dalmasio che sapeva

dovessero sì nel pubblico che nel privato restringere tutte le spese superflue.

(1) *De Limolis* lo chiama la *Parte* in M. C. 17 feb. 1312 (1313) che lo dichiara cittadino veneto, insieme con Rinaldo e Pietro de Banolis, ma sembra un errore. *Presbiter* 213.

(2) Si era questi già distinto nel combattimento contro i seguaci del Tiepolo a Rialto nel 1310. Cic. *Iscr.* I, p. 75.

(3) 28 agosto 1313 in Cons. dei XV.

disgustato della Repubblica, perchè questa non avea voluto affidargli tutto il danaro pel pagamento dell'esercito (1), e convennero secretamente: che Dalmasio, lasciato il campo veneziano, entrerebbe in Zara coi suoi dipendenti ricevendo in compenso duemila ducati d'oro: che restando al presidio di quella città avrebbe mille ducati l'anno e una contribuzione di grano, vino ed olio: se poi preferisse trasferirsi in Puglia, avrebbe a spese dei Zaratini i navigli necessarii per sè, i suoi uomini, i suoi cavalli e le sue robe. Dalmasio tornò quindi dalla conferenza pensoso e turbato, e annunziando ai Veneziani non potersi accettare i patti proposti, disponeva l'occorrente per l'assalto che dar si doveva il domani (2). Un soldato però di nome Lelio scoperta la trama, ne diede avviso ai Provveditori, i quali furono in tempo di salvare il campo che Dalmasio, Maladino ed i Zaratini aveano disegnato di distruggere intieramente. Dalmasio, benchè rodessesi di vedere sconcertati i suoi disegni, continuò ad infingersi, mostrando pur sempre di trattare per una onorevole capitolazione, che, nella sfavorevole condizione delle cose, i Proveditori non si rifiutarono d'accettare (23 sett. 1313). Per essa convenivasi: che i Zaratini tornerebbero nella grazia e alla fedeltà del doge: avrebbero salve le persone e le robe: eleggessero a loro governatore o Baldovin Delfino capitano o Vitale Michiel, o Fantino Dandolo provveditori: mandassero sei ambasciatori a Venezia a domandare al doge umilmente perdono (3): nominassero il loro futuro conte tra le famiglie patrizie veneziane, da mutarsi ogni due anni

(1) 1313 *die 22 aug. in Cons. XV. quod solutio soldi fiat equitibus et peditibus per nostros, sed capitaneus eorum sit Dalmasius, si ipse vult esse.* Tentori, VI. 45.

(2) Ibid p. 47.

(3) *Çapucis extractis et se inclinent cum mantelis levatis.* Pacta II, p. 72 t.°.

e da esser confermato dal doge; sarebbero del resto governati secondo i proprii statuti e consuetudini: le due parti si restituirebbero scambievolmente i prigionieri, e i beni tolti o sequestrati; a Natale e Pasqua sarebbe cantato l'inno pel doge (secondo la formula bizantina); nulli sarebbero tutt'i patti contrarii a questa convenzione: si adoprerebbero i Zaratini a far sì che il bano Maladino rinunziasse al titolo di conte di Zara; manderebbero ogni anno alle calende di marzo a Venezia centocinquanta iperperi o l'equivalente in buone pelli di coniglio; non darebbero soccorso a' pirati; facendo Venezia esercito fino a Ragusa, Zara fornirebbe per suo contingente cinquecento uomini: sarebbe amica degli amici, nemica dei nemici della Repubblica; non farebbe nuove fortificazioni; avrebbero i Veneziani libertà del commercio; tutti gli ufficiali di Zara sarebbero eletti dalla città. Patti erano questi, come appena dopo la più splendida vittoria sarebbersi potuti ottenere, ma a cui si trovarono ridotti i Zaratini per la trama di Dalmasio sventata e per l'abbandono del Maladino. Quegli, non trovandosi naturalmente troppo bene in Zara, dopo che era ritornata in potere dei Veneziani, domandò d'essere, secondo i patti, trasportato in Puglia, ma i comandanti veneziani vi si rifiutavano fintantochè non avesse restituito quanto avea avuto in anticipazione dalla Repubblica (1). Alfinè potè imbarcarsi, ma per insorta burrasca perdette tutte le sue ricchezze, salvando a mala pena la vita, giusto castigo a quella cupidigia che condotto l' avea al tradimento.

A ricompensare la fedeltà di Lelio, fu fatto Contestabi-

(1) 1313 set. 30 in Concilio Quindecim: *Quod scribatur Dno Dalmasio q. satisfaciat nro Comuni de nostra correda, pane et vino, et victualibus.* Ed inoltre; *Quod scribatur nostris capitaneis et provisoribus qui per omnem modum habeant ligna Dni Dalmasii sicut nostrum pignum.* Tentori, VI, 50.

le a Capodistria (1); col Maladino fu stimato prudente l'infingersi, e cercare di conservarselo amico ascrivendolo alla nobiltà veneziana, come avvenne con deliberazione 11 dic. 1313 (2). Alcuni anni dopo (1322) tornarono all'obbedienza della Repubblica anche Traù (3), Sebenico (4), Spalato (5), Nona venute in addietro in potere di una possente famiglia croata dei conti Bebriensi, scacciati i quali, quelle città si ressero qualche tempo da sè, finchè, molestate di continuo dai loro nemici, stimarono miglior partito il mettersi di nuovo sotto la protezione dei Veneziani. Questi mandarono a ciascuno di que' luoghi un magistrato particolare col titolo di *Provveditore* e così la Dalmazia fu ricuperata: paese di mutabile sorte, il quale per la sua giacitura e pel sentimento di libertà ne' suoi abitanti fu per molti secoli un dominio assai incerto alla Repubblica veneziana.

Intanto papa Clemente V, soddisfatto della sua domanda dei centomila fiorini (6), avea levato la scomunica pronunziata contro Venezia per le faccende di Ferrara (7). Ne pervenne la notizia il 26 marzo 1313 e tosto furono nominati nuovi ambasciatori al pontefice: Giovanni Zeno, Delfin Delfino e Pietro Quirini (1.° aprile). La nuova bolla restituiva i Veneziani nel possesso di tutt' i diritti e privilegi e libertà, immunità, feudi e quanto tenevano in Ferrara e nel suo territorio, confermava gli antichi trattati tra i

(1) *Quod iste Lelius qui revelavit Capitaneis et provisoribus nostris proditionem Dalmasii, sit Comestabilis in Justinopolim.* 18 sept. 1313.

(2) *Presbiter* 250 t.°

(3) 17 apr. 1322. *Pacta* IV, p. 161.

(4) ib. 144.

(5) 1327 *Pacta* IV.

(6) Il doge annunziò al Comune di Treviso l' accordo fatto col papa il 14 feb. 1313. Verci, VII, p. 73.

(7) La bolla d' assoluzione leggesi in Lunig IV, in data 7 Kal. febr. 1311; dev' essere 1313, anno VIII di Clemente V. Vedi anche *Pacta Ferrariæ* e p. 42 e 47 a 50 all' Arch.

Ferraresi e la Repubblica, ritornava il Visdomino veneziano in Ferrara, riapriva i commerci coi soliti privilegi ed esenzioni dai dazii, colla sola limitazione che i mercatanti veneti non potessero condurre loro merci in Lombardia se non pel Po, al fine di avvantaggiarne lo Stato pontificio. Rinnovavasi altresì il compromesso nel Papa circa alla questione dell' Istria ancor vertente col Patriarca d'Aquileja, ed egli riconfermava la bolla di papa Clemente IV (1265-1268), che nessun legato potesse sottoporre ad interdetto i Veneziani senza speciale mandato del papa (1), mirando così, senza dubbio, a prevenire la rinnovazione di quanto era accaduto nella faccenda di Ferrara per opera dei due legati Arnaldo ed Onofrio.

Il governo di Ferrara fu affidato da Clemente V a re Roberto di Napoli, capo della lega guelfa d' Italia, che vi mandò una guarnigione di Catalani sotto il comando del Banoli, ma tante ebbero gli abitanti a soffrire oppressioni e violenze, che il 4 agosto 1317 si sollevarono, e cacciati i Catalani richiamarono i principi Rinaldo ed Obizzo d' Este. Non tardarono questi a mandare ambasciatori a Venezia annunziando il loro innalzamento e dichiarando voler mantenere buona pace ed alleanza, chiedendo anzi volesse la Repubblica interporre i suoi buoni uffici presso al Pontefice e scusare quanto era occorso per unanime volere e scelta del popolo di Ferrara (2). Gli ambascia-

(1) *Clemens eps servus servor. Dei . . . ut nullus delegatus vel subdelegatus ab eo executor seu etiam conservator a sede deputatus eadem possit civitatem vram ecclesiastico subponere interdicto absq. speciali mandato sedis ipsius faciente de indulgentia hujusmodi mentionem.* Pacta II, 67. Come potè dire il Tentori, seguito dagli altri, che il papa promettesse che i Veneziani non sarebbero in avvenire più scomunicati nè censurati dai romani pontefici?

(2) Commemoriali II, p. 10: *Forma ambascidiae ex parte illustrium viror. Dom. Raynaldi Azzonis et Obizonis marchiorum Estensium et protector. ac defensor. civitatis Ferrariae et districtus ad hono-*

tori non ottennero risposta concludente, nè miglior risultamento ebbe una seconda ambasciata (1); anzi avendo intanto il papa scomunicata Ferrara (1320) (2) la Repubblica sospese con essa ogni relazione, nè ristabilì la pace se non nel 1331, quando i marchesi d'Este Rinaldo, Obizzo e Nicolò riconciliatisi col papa ottennero la bolla del vicariato di quella città (3). In premio poi dell'aver soccorsa la Repubblica di millecinquecento moggia di frumento in una penosa carestia, furono da questa il 28 novembre 1331 ascritti alla nobiltà veneziana (4).

Ragioni di commercio e di navigazione mantenevano in questi tempi viva vertenza col conte Guido Novello da Polenta signor di Ravenna, onde frequenti erano da una parte e dall'altra le ambasciate (5), ma senza frutto, anzi

rem S. R. ecclesiae et coia Ferrariae. In primis ambasciatores dicant et exponant, salutatione premissa et ipsor. dominor. parte et dicti cois, qualiter ipsa civitas Ferrariae et districtus ejus regitur et gubernatur sub protectione et defensione ipsor. et qualiter sub nomine Creatoris et ad reverentiam et exaltationem Apostolicae sedis sacrosanctae romanae ecclesiae et serenis. principis Dni Regis Roberti et omnium amicor. et ad honorem personar. ipsor. et communis Ferrariae ipsi dominii die 14 aug. fuerunt in generali concilio et arengo civitatis Ferrariae, ipsi, nemini discrepanti, creati electi una cum Bertoldo fratri Dni Azonis predicti per se suosque successores et haeredes procuratores et defensores civitatis Ferrariae et districtus cum omni plenitudine imperii meri et integre jurisdictionis, ecc. Promettevano poi gli ambasciatori in nome del loro signori che sarebbero conservati ed osservati tutt' i privilegi dei Veneziani in Ferrara e pregavano la Repubblica volesse mandare al papa per iscusarli delle cose seguite.

(1) *Commem.* II, p. 126.

(2) Ibid.

(3) *Murat.* an. 1329.

(4) *Commem.* III, p. 77.

(5) Nei Vol. V e VI, *Misti* Senato 1317-1320 di cui trovasi solo l'*Indice* all'Archivio, ove mancano i quattordici primi volumi de' *Misti* che cominciavano col 1293. Il N. 15 comincia coll' anno 1332. Fu questo il tempo dell' ambasciata di Dante in Venezia, ma di cui non mi fu possibile trovare memoria e forse era ricordata negl' indicati tomi che mancano. Il soggetto dell' ambasciata può desumersi dal seguente atto in *Commemo-*

di tanto s' inasprivano che fu richiamata la cosa al Maggior Consiglio (1), nè si venne a componimento che nell' anno 1328 (2), quando il governo passò nelle mani di Ostasio da Polenta usurpatore di quel dominio.

Altre cagioni e con più funesti effetti continuavano a tener divisa l' Italia, onde i Guelfi cercarono appoggio in Filippo di Valois, i Ghibellini nell' imperatore Federico, sebbene mal fermo sul trono contrastatogli da Lodovico di Baviera. Vincitore questi a Muhldorf (28 sett. 1322) ne scrisse l' annunzio al doge Soranzo (3), al quale già in addietro avea inviata altra lettera (1320) sul proposito del mercante veneziano Giovanni Gradenigo (4) stato spogliato da un Ermanno de Adelberg promettendo mandare suoi nunzii a chiarire il fatto e dare le debite soddisfazioni. Entrato poi in Italia nel febbraio del 1327 ottennè, sostenuto dai Ghibellini, la corona italiana a Monza, poi quella dell' impero a Roma il 17 gennaio 1328, e in aperta nemicizia con papa Giovanni XXII, che avealo scomunicato, lo dichiarò scaduto, e gli diede un successore in Pietro da Corvaria col nome di Nicolò V. Era stato Lodovico consacrato dal vescovo Jacopo de' conti Albertini di Prato in Toscana, già nominato da Clemente V, nell'anno 1311, a vescovo di Castello, cioè di Venezia, e che nemico a papa Giovanni fu da questo privato della sua sede, e da Nicolò ottenne in cambio il cardinalato ed il titolo di vescovo Ostiense. Restituito sul trono pontificale Giovanni XXII, l'Albertini, perduta di nuovo la sua dignità, si ritirò seguendo le parti di Lodovi-

riale II, pag. 110 t.° (1321). Risposta del doge agli oratori di Ravenna circa *bona intromissa per Ravennates que sunt Venet. relaxanda tempore guerrae.*

(1) *Fronesis* 11 ag. 1321, p. 113.

(2) *Pacta* III, 208.

(3) *Comm.* II, 126.

(4) *Presbiter* p. 2 t.°

co, in Germania, ove morì (1). Così crescevano le confusioni, così i partiti per dissensioni politiche ed ecclesiastiche inferocivano, ed il governo veneto, costretto a stare attentamente sulle guardie, prendeva quei rigorosi provvedimenti, di cui abbiamo fatto cenno parlando della congiura di Beomondo Tiepolo (2), e procedeva con rigore a soffocare ogni nuovo movimento, che assai probabilmente era in relazione con le cose d' Italia.

Nè le armi sul mare posavano; chè a causa delle molestie genovesi fu mandato Giustinian Giustiniani con quattordici galee a correr le acque di Levante, e Paolo Morosini con quattro alla custodia di Negroponte. Or avvenne che Ottone Doria, incontrati otto legni mercantili a Lajazzo, li predasse ed i mercanti li riscattarono per ottomila ducati (3), ma il governo diede tosto ordine al capitano Giustinian Giustiniani, di cui si diceva *avesse la vittoria in seno* (tant' era fortunato nelle sue imprese!) andasse a vendicare l' oltraggio. Uscito con quaranta galee, non solo predò diverse navi genovesi, ma si volse perfino contro il loro principale stabilimento di Galata. I Genovesi furono quindi obbligati a restituire gli ottomila ducati ed a pagare in due rate tutte le spese della spedizione.

Le relazioni diplomatiche del doge Soranzo furono assai estese; mandò ambasciata e conchiuse trattato nel 1314 con Federico re di Sicilia (4), e ricevette lettere di scusa dal suo successore Alfonso per alcune molestie da' suoi recate ai Veneziani (5); fece trattato di commercio con Matteo Viscon-

(1) Cicogna *Iscrizioni* I, 199.
(2) Pag. 48.
(3) Barbaro *Cronaca*.
(4) Cod. XL. cl. XIV lat., p. 56 alla Marciana.
(5) Ib. p. 49, anno 1318.

ti signore di Milano nel 1317 (1) e con Bologna nel 1321 (2), con Brescia nel 1325 (3); con Como nel 1328 (4), con Recanati nel 1328 (5); ottenne giuramento di fedeltà dal conte di Gorizia (6). Da Carlo re d'Ungheria ebbe facilitazioni al commercio veneziano in quelle parti (7). Colla Fiandra e colla Inghilterra era pure vivissimo il traffico, ed abbiamo un documento (8) dal quale risulta come, comperato lo zucchero in Levante, veniva poi spedito a Londra ove comperavasi del ricavo tanta lana che appresso si vendeva in Fiandra, e acquistati colà panni e telerie, si portavano a Venezia fornendone i bottegai pel consumo ed inviandone altresì in Dalmazia, in Levante ed altrove. Per tal modo i capitali in breve tempo si quadruplicavano, le ricchezze private aumentavano, il pubblico erario pei dazii profittava. Ed è meritevole di considerazione con quanta precisione fossero fin d'allora concepite le istruzioni che la Repubblica dava a' suoi ambasciatori. Così stanziavasi nel 1319 circa all'ambasciata in Fiandra (9):

« Che venga commesso all'ambasciatore destinato per Inghilterra se mai si trovasse nelle parti di Fiandra, e se non andasse per quella via, commesso venga a chi parrà al doge e ai Consiglieri come la persona più idonea, quanto qui viene prescritto. Si dovrà presentare al conte di Fiandra ed agli

(1) Libro *Blancus*.
(2) Libro *Blancus* e Ghirardacci II.
(3) Libro *Blancus*.
(4) Marin, *St. del Comm. ven.*, VI, 272.
(5) ib. 273.
(6) 1313 *Commem.* I, 234.
(7) 1316 *Commem.* I, 268.
(8) Marin, V, 306.
(9) *Commem.* II, p. 65 t.° e Marin, V, 304. E già prima abbiamo lettere che concedono ai Veneziani libero commercio in Fiandra ed Inghilterra. *Commem.* I, 60, 61 anno 1304. È pure importante il documento di pace con Odoardo d' Inghilterra (1326) dopo una baruffa succeduta tra Veneziani ed Inglesi. *Commem.* II, 183 e III, 9.

scabini di Bruges ringraziandoli prima di tutto della giustizia usata verso Alipetro Busaearino ad istanza della Repubblica. Si lagnerà poscia degl' indebiti aggravii dei quali vengono caricati i mercanti ed altri fedeli del suo dominio che colle galee veneziane colà si recano, e pregherà volerneli sollevare, acciocchè possano sempre più e con maggior frequenza recarsi in quelle terre a mercanteggiarvi. Cerchi di ottenere che la nazione possa avervi come in altri luoghi il proprio console con facoltà di giudicar le questioni che potessero per avventura insorgere tra i Veneziani; che questi non sieno detenuti per qualche debito senza essere stati prima convinti in giudizio, ma debbano soltanto dare malleveria di sottomettersi al giudicato; che sia permesso ai Veneziani di vendere le loro merci senz' alcun impedimento, e dividere le loro balle in poche o molte partite a propria volontà, come altresì mettere in mostra la seta ed altri generi in qualsiasi giorno; che le sensarie sieno ridotte a prezzo onesto, essendo ora troppo gravoso. Ricerchi inoltre l'uguaglianza dei pesi sì per i Veneziani che per i Fiamminghi; che le navi e i mercanti veneziani possano partirsene quando lor pare e piace. Ottenuto che abbia l' assenso, se ne faccia fare pubblica e solenne scrittura. Che se poi non potesse ottenere tutte queste cose o parte di esse almeno, si recherà in Anversa ove i nostri furono bene accolti l' anno scorso, poichè senza i patti suddetti gli uomini e gli averi di Venezia in Bruges correrebbero grave pericolo. »

In seguito alla suesposta commissione si ottennero infatti l' anno appresso (1320) lettere del duca di Brabante (1), il quale assicurava che i cittadini e sudditi della Repubblica verrebbero bene accolti e protetti nelle sue terre, e nel 1322 altro favorevole trattato fu concluso colla città di Bruges (2).

(1) Ott. 1320 da Bruxelles *Commem.* II, p. 92.
(2) *Commem.* II, 120 ambasciatori Pietro Zeno e Perono Giustinian.

Nel medesimo anno facevasi uno sperimento a Siviglia, Lisbona e Cadice (1).

Le concessioni che la Repubblica otteneva le costavano grosse somme, ma essa non ne era avara ove trattavasi di avvantaggiare il commercio de' proprii sudditi. Così abbiamo una lettera di Carlo di Valois dell' 8 ottobre 1320 (2) che attestà aver ricevuto da ser Benedetto da Molino duemila fiorini di Firenze per aver procurato alla Repubblica una patente del re di Francia il quale prometteva di togliere gli abusi che dai finanzieri venivano commessi contro i mercanti veneziani, tenendoli ancor debitori dopo averne riscosse le gabelle. Tali erano i tempi; tanto era il disordine nell' amministrazione, e la giustizia doveva comperarsi a peso d' oro.

Nel Levante il doge Giovanni Soranzo conchiuse nuovi trattati e raffermò gli antichi con Andronico imperatore di Costantinopoli (3), il quale in una sua lettera al doge gli dà il titolo di *Dominus terrarum et insularum suo ducatui subiectarum* (4), con Monsait sultano di Tunisi (1320) per opera di Michele Dolfin (5); con Trebisonda (1318) (6) e pel commercio di Persia (7); dal che si vede quanta operosità dovea regnare nei Consigli, quanta destrezza nei maneggi della diplomazia.

(1) *Item pro dextro et utilitate mercator. quia in Sivilia et Lisbbona et Cadex dicitur posse haberi non parva utilitas et inviamentum. Quod si eundo videbitur dicto Capitaneo et armatorib. aut capitaneo et parti majori eor. eundi ad dicta loca et quilibet ipsor. possit ad ea ire et stare usque ad duos, tres vel quatuor dies ut videatur qualiter respondentur loca predicta in utilitate nostror.*

(2) Commem. II, 90 t.° e segue le Patente del re.

(3) 1324, Libro *Albus*.

(4) Cod. XL, cl. XIV lat., a. 1328.

(5) Libro *Albus*.

(6) Marin, IV, 145.

(7) Ibid. p. 169 e sg.

Anche nell'interno acquistò Venezia ai tempi del doge Soranzo un grande aumento alla sua industria e una fonte considerevole di ricchezze per la venuta di molti Lucchesi, parecchi dei quali erano distinti lavoratori di stoffe di seta, che fuggivano dalla patria desolata dalle fazioni e dalla tirannide di Uguccione e di Castruccio. Abitarono i loro mercanti nella calle detta della *Bissa* (serpe) a s. Bartolomeo, gli operai poi misero stanza a s. Giovanni Crisostomo, a s. Canciano, a' ss. Apostoli ed aveano proprio magistrato detto *Provisores sirici* in *Corte della seda* a s. Giovanni Crisostomo, ov' era l' abitazione di Marco Polo (1). Fecero erigere parecchie case e monasterii (2), specialmente la cappella detta del *Volto Santo* attigua alla chiesa de' Servi e consacrata, come dall'iscrizione (3), l'anno 1376 da Giovanni di Piacentini vescovo di Venezia, nel primo anno del suo vescovado, e da Pietro Nadal vescovo di Jesolo. Soccorsero inoltre più volte di danaro la Repubblica nelle sue strettezze, onde ottennero varii privilegi, e tra altri quello di formare particolar società.

Altra industria introdotta a Venezia a quel tempo si fu quella del lavoro degli specchi per opera di tre benemeriti cittadini: Nicolò Cauco, Muzio di Murano e Francesco, fabbricatore di coperte a s. Bartolomeo (4); sorsero nuovi edifizii (5), altri furono ampliati (6), parecchi lavori si fece-

(1) Ove ora si dispensano i biglietti pel teatro Malibran era l'ingresso, e ancor vi si legge l' iscrizione *Provisores sirici*. Vedi Bini: *I Lucchesi a Venezia*, Lucca 1854.

(2) Vedi Cicogna *Iscrizioni* I, p. 95 e av.

(3) Cicogna *Iscrizioni* l. I, p. 94.

(4) Essi fecero un accordo con un maestro di quell'arte d'Alemagna *qui vitrum a speculis laborare sciebat et fecerunt ipsum dictam artem laborare in Venetiis* 5 *feb.* 1317-18. Libro *Froncsis* p. 240.

(5) Nuove case pei Procuratori a s. Marco. *Fronesis* p. 28.

(6) La chiesa di s. Nicolò di Palazzo. *Fronesis* p. 144; la Zecca, p. 131, Rialto 156.

ro nel ducale palazzo (1); fu ampliato l'arsenale (2); la condizione delle strade e dei ponti fu migliorata in varii punti della città (3). Fu provveduto alla costruzione di nuovi mulini (4), si decretarono apparati per gl'incendii (5); opere di abbellimento si aggiunsero altresì a quelle di necessità o di utilità (6).

Altre leggi si fecero per la sicurezza, la salute e la morale pubblica (7), e si aggiunsero ai *Signori di notte* anche i *Capi sestieri;* per la miglior amministrazione dei beni de' pupilli si crearono due nuovi Procuratori (8).

Celebrano quindi i Cronisti il governo del doge Giovanni Soranzo, e dicono della grande abbondanza in quel tempo (9) e della numerosa popolazione (10). Raccontano

(1) Una stanza per le armi attigua alla sala del M. C. a sinistra della sedia del doge. *Clericus* p. 177. Fatti i terrazzi nel palazzo ove occorreva. *Fronesis* 189 t.°

(2) Quietanza del doge all' abate di s. Daniel pel lago acquistato ad ampliamento dell' arsenale 3 giug. 1324. *Fronesis* p. 211 t.°

(3) Ponte di s. Sofia che conduceva ad *Clonderios*. *Clericus* e *Civicus* p. 91 t.° — Strada e piscina interrata vicino a s. Gemiliano (ib. p. 243). Ponte a s. Gio. in Bragora p. 10. — Selciata la strada da s. Marco a Castello, e allargata p. 199: fatta la fondamenta della Trinità p. 200. — Scavo del rio *Barretoriorum s. Julioni* 28 ag. 1327. *Spiritus* p. 29.

(4) Concesso ad un ingegnere tedesco costruire mulini a vento. *Fronesis* p. 159.

(5) *Fronesis* p. 253 presso ogni Signore di notte abbiano a trovarsi dieci mannaje, dieci mastelli con stanghe, e venti secchi. 28 dic. 1325.

(6) Dorato il Leone e le imagini sulla Porta della Scala di Palazzo conducente alla Curia del Proprio. *Fronesis* 170. Pitture nella Cappella di s. Nicolò rappresentanti la venuta di papa Alessandro a Venezia id. p. 44.

(7) Nel Giovedì grasso una barriera intorno alla piazza con guardie per non oltrepassarla, *Fronesis* p. 160. Cave per conservar l'acqua potabile, ib. p. 8.; costruzione di cinquanta pozzi, 227. Si coprono di sabbia i cimiteri, 70. Restrizione del numero delle osterie, 62; poveri indigeni e forestieri trasportati in luogo fuori della città provvedendoli di vitto (*pro substentatione eorum*) p. 67.

(8) Furono Nicolò Falier e Mario Foscarini. Barbaro *Cronaca*.

(9) Uno stajo di farina, una quarta di vino, un carro di legna e carne di manzo bastante ad un individuo per una settimana, per un ducato di soldi 104, valore allora d'uno zecchino. Così la Cronaca *Barbaro*.

(10) Secondo il Barbaro un' anagrafi di quel tempo degli uomini atti

anche come cosa meravigliosa, del parto di una lionessa, mandata in dono al doge dal re Federico di Sicilia, la quale in una gabbia, ove si custodiva, diede alla luce tre lioncini, di cui uno fu poi dal Soranzo regalato a Can Grande della Scala. Esiste atto legale del fatto (1316) (1).

Avendo così retta per anni sedici e sei mesi con felicità e sapienza la Repubblica, morì il doge Giovanni Soranzo il sabbato mattina, ultimo dicembre del 1328, in età di 88 anni, fra il compianto generale. Levata secondo il costume la sua cattedra dal palazzo e dalla chiesa, il suo corpo fu portato nella sala dei *Signori di notte* (2) con calzari d'oro ed una spada deposta al suo fianco nella bara, preceduto da un servo portante nella destra ritto lo scudo, che poi restava alla chiesa di s. Marco; seguivanlo i principali nobili fino alla sala ove altri attendevano in aspetto dolente. La dogaressa intanto accompagnata dalle sue dame erasi recata nella Basilica. I nobili a ciò eletti levarono allora sulle spalle la bara colla salma del Soranzo e la trasportarono in chiesa per la scala a lato della curia del Proprio, entrando per la porta maggiore. Furono quindi eseguite le cerimonie religiose, finite le quali il morto doge fu deposto nella cappella del Battisterio nell'area che tuttora si vede senza iscrizione e col solo stemma dei Soranzo. I Consiglieri e i Capi della Quarantia, trattenutisi alquanto nella sala in aria mesta, si erano ritirati, secondo l'ordine, ad attendere alle cose dello Stato e, uscito il funerale dal palazzo, fecero suonare la campana che chiamava il Maggior Consiglio. Quando questo si fu radunato,

alle armi dai venti ai sessant' anni diede il numero di 40 mila, onde la popolazione totale dovea essere di oltre 200000.

(1) Riportato nel Sanudo MS. alla Marciana.

(2) Cod. CXC, cl. X, lat. alla Marciana.

il consigliere anziano levatosi, disse alcune parole di condoglianza pel morto doge ed in sua lode, pregando ed esortando tutti a darsi buon animo e ad orare al Signore per l' elezione d' un buon principe.

CAPITOLO QUINTO.

Formalità nella vacanza del ducato. — Elezione di Francesco Dandolo doge LII. — Cerimoniale della sua assunzione. — Ostilità col Patriarca per alcuni luoghi dell' Istria. — Prima comparsa degli Osmani in Europa. — Condizione di questa. — Filippo di Valois di Francia domanda il concorso dei Veneziani ad una spedizione in Terra santa. — Ambasciata al re. — Preliminari per una Crociata. — Primi fatti dei Veneziani contro gli Osmani. — Sguardo sulle vicende di Padova e di Verona. — Potere degli Scaligeri. — Giovanni di Boemia. — Mastino dalla Scala si concita contro i Veneziani. — Ambasciate. — Varie opinioni nei Consigli circa alla guerra. — Armamenti ed alleanze. — Pietro de Rossi e i suoi fratelli. — Fatti della guerra. — Segreto accordo con Marsilio da Carrara. — Liberazione di Padova. — Sciagure dello Scaligero. — Pace. — Provedimenti per Treviso. — Vantaggi di tale acquisto. — Governo della nuova provincia.

Durante la vacanza del ducato reggevano le cose della Repubblica veneta i consiglieri che cominciavano le loro lettere colle parole *Consiliarii Rectores Venet.* e sigillavano col sigillo del consigliere anziano, giacchè appena morto il doge spezzavano l'anello piccolo con cui suggellavansi le bollette (*bullette*) ed il grande che serviva per le lettere (1). Anche i salinarii di Chioggia trasmettevano i loro due sigilli d'argento ai Consiglieri; il maggiore, che rappresentava il doge in cattedra con corona in capo e col vessillo in mano, avendo intorno l'iscrizione *sigillum salis comunis Venet.* fra la quale e la figura del doge leggevasi il nome di questo, veniva tosto distrutto; il piccolo, che non portava se non l'imagine del doge e le parole *Bulletta salis*, custodivasi dal consigliere anziano e poi dal doge eletto fino a che fosse fatto il nuovo, sigillando intanto i salinarii col sigillo di s. Marco. Furono eletti i cinque correttori della Pro-

(1) Cod. CXC, cl. X lat. alla Marciana.

missione ducale. Erano Pietro Grimani, Catarino Dalmario, Marco Morosini, Biagio Zeno, Gio. Foscarini (1), i quali tra altre cose stabilirono che lo stipendio del doge fosse quindinnanzi non di L. 4000 ma di L. 5200, da pagarsi trimestralmente; non potesse da sè solo convocare *arengo* o concione neppure per le cose spettanti alla chiesa di s. Marco, benchè di questa avesse il patronato; dovesse avere per decoro vasi d' argento del valore di sessanta lire de' grossi (600 zecchini); avesse venticinque servitori cui darebbe due vestiti l' anno; prendesse per le spese necessarie un mutuo di lire tremila dal Comune tra cinque giorni dalla sua assunzione, e determinavasi il modo della loro restituzione per rate (2). Queste furono le disposizioni principali; le altre erano volte a sempre più restringere l' autorità e i poteri del principe. Decretavasi altresì dovesse il Comune fargli una *zoja* o diadema da conservarsi dai Procuratori e di cui il doge avrebbe a servirsi nei dì solenni, non che un *Bucentoro* a decoro della sua persona e dello Stato (3).

Adunavansi poscia gli elettori colle solite formalità per l'elezione del nuovo doge; il gastaldo Adamo giurava pub-

(1) Libro *Spiritus* 66 t.°

(2) *It. super cap. 82 incipiente preterea debemus habere mutuo etc. videbitur sapientibus q. corrigatur q. habere debeat mutuo libr. tres mille venetiar. infra V dies proximos postquam intraverit in ducatum.* Morendo fra due anni il danaro ricevuto non veniva restituito; se moriva nel terzo anno si doveano restituire sole lire mille, se nel quarto volevasi restituita tutta la somma, in tre rate annuali, come avrebbe dovuto fare il doge vivendo oltre i tre anni suddetti.

(3) *Item videtur pdictis sapientib. quod ponatur in provisionib. q. p. Coe fiat zoja Dni ducis non expendendo pro ipsa ultra libr. centum quinquaginta grossor.* (1500 zecchini) *quam conservare debeat pro Procuratorib. s. Marci in Procuratia, et in festis ordinatis in quibus Dns dux illam portat in capite, eidem dare debeant et facto festo illam recipere et conservare ut est dictum, Bucentaurum quoque a Coe habere debeat. Spiritus* p. 66 t.°

blicamente in nome del popolo (1) di riconoscere e avere per doge quello che verrebbe pubblicato; facevasi gridare nessuno osasse in tale occasione, come con barbaro costume erasi praticato in addietro, correre a dare il sacco alle case (2).

Francesco Dandolo, doge LII 1329.

Così ordinata ogni cosa, fu pubblicata il 4 genn. 1329 l'elezione di Francesco Dandolo, quello stesso che soprannominato *Cane* era stato ambasciatore a papa Clemente V, ed avea ottenuto che levata fosse la scomunica contro Venezia per la faccenda di Ferrara. La moltitudine plaudente corse a levarlo e a portarlo in palazzo, ma egli entrando prima in chiesa, e prostratosi innanzi all' altare vi ricevette dal Primicerio l' investitura e dal popolo il giuramento. Esci poi dalla chiesa, seguito dalla turba, portando in mano il vessillo di s. Marco e salito sul pianerottolo del palazzo giurò innanzi al Consigliere anziano l' osservanza della sua Promissione. Poi presentatosi al poggiuolo (3), parlò al popolo, promettendo giustizia, abbondanza, di curar l' onore della Repubblica e d' esser benigno a chi operasse bene. Passava quindi, secondo il ceremoniale, con grande accompagnamento nella sala da cui si ascende al palazzo del gran Consiglio (4), sedevasi alcuni istanti nella cattedra, indi entrava nella sala dei Signori di notte e da questa tornando nella prima, saliva infine alle sue camere. Dava poi, secondo il costume, un pranzo ai Consiglieri e questi gli presen-

(1) *Adqmus gastaldio constitutus sindicus etiam in publica concione juravit presenis ipsa concione in animabus omnium de Venetiis habere* ec. *Spiritus* p. 67.

(2) *Quia malum opus est occasione electionis ducis ire ad derubandum ad domum alior. V. P. quod cridetur publice, q. aliquis non audeat nec debeat derubare pro dicto facto ad domum alicuius et si quis de cetero defecerit, procedetur contra eum sicut videbitur. Spiritus* 67 1.°

(3) *Super cunam ad secundum vel tertium arcum.* Cod. CXC.

(4) *Et finito verbo inde ducitur ad cathedram qui est in sala unde ascenditur in palatium consilii.*

tavano il *Ballottino*, cioè quel fanciullo che nell'elezione aveva estratte le palle.

Andavano poi anche i consiglieri col cancelliere a complimentare la dogaressa e ne ricevevano il giuramento d'osservanza della Promissione in quelle parti che la concernevano, dopo di che nell'accomiatarli ella presentava a ciascuno una bella borsa lavorata in oro (1). Nel giorno destinato al suo ingresso in Palazzo andarono i medesimi consiglieri a levarla nel Bucintoro e con gran seguito di barche, arrivata alla piazza, ivi discese ed entrò per la porta maggiore nella Basilica di s. Marco ove offerse sull'altare lire dieci *de grossos*. Indi uscita per la porta del sòttoportico del palazzo e recatasi alla sala dei Signori di notte, sedevasi sul trono. I consiglieri allora partivano ed ella rimasta colle sue dame ascendeva alle sue stanze nel piano superiore. Dava pranzo solenne, a cui erano invitate tutte le arti, le quali erano già comparse a festeggiare il lieto avvenimento quali a cavallo, quali a piedi variamente vestite. Finite le feste tutt' i cittadini venivano chiamati al giuramento di fedeltà, e si mandava per quest'oggetto nel dogado da Grado a Capodargine ed anco fino a Veglia, dando a ciascuna terra un vessillo di s. Marco (2).

Al principio del governo di Francesco Dandolo accadde che avendo quelli di Pola e di Valle nell' Istria, cacciati i governatori loro imposti dal patriarca di Aquileja, si diedero alla Repubblica. Molto se ne adontò il patriarca, scrisse alla Signoria, non accettasse l' offerta di Pola, che dicea di sua spettanza (3), e passato con buon esercito nell' Istria, riebbe Valle. Mandò allora la Repubblica in quelle parti Giustinian Giustiniani, il quale cinse la città, ma andato con

(1) *Bursam pulcrimam laboratam ad aurum.*
(2) Cod. CXC.
(3) Commem. III, 183.

quaranta de' suoi a riconoscere il terreno all'intorno, fu dai nemici insidiosamente assalito, ebbe cinque ferite ed un cavallo morto, però soccorso a tempo, gli riuscì con mirabili prove di valore di mettersi in salvo (1). Portò quindi la devastazione nel territorio del patriarca, il quale fu ridotto a chieder pace convenendo di lasciar Pola ed altri luoghi dell'Istria ai Veneziani, verso certa somma annuale (2). Così tornavano i Veneziani nel godimento de'vantaggi commerciali che dalla giacitura di quei luoghi lor derivavano e a ciò miravano principalmente, in mezzo ai rivolgimenti politici di que' loro vicini dell'Istria e della Dalmazia.

Ma il più ragguardevole avvenimento del tempo del doge Francesco Dandolo si fu il primo apparire degli Osmani in Europa, di quegli Osmani coi quali dovea in appresso la Repubblica sì sovente misurarsi e sostenere quasi sempre da sè sola il gravissimo pondo della difesa d'Europa e della civiltà.

Sono gli Osmani un ramo della grande nazione dei Turchi, che discesi dai monti Altai diedero il nome di Turkestan alle ampie e fertili pianure dell'Asia superiore confinate a levante dal Chatai o dalla China settentrionale, a ponente dal lago Aral, e dalle terre dei Covaresmi, a tramontana dalla Siberia e a mezzodì dal Tibet e dal paese di là dell'Osso. Quei popoli in parecchi rami si divisero, uno dei quali furono i Selgiucchi, di cui più volte ci accadde di far menzione parlando delle Crociate. Aladino loro sultano avea innalzato ai primi gradi dello stato Ertogrul; e il figlio di questo fu quell'Osmano che divenne il fondatore della dinastia dal suo nome chiamata (3). Incoraggiato da un

(1) Caroldo.
(2) Gennaio 1331. *Commem.* III, 330.
(3) Hammer, *St. dell'Imp. Osmano* Lib. II.

sogno che predicevagli grandezza, il giovane Osmano cominciò a volgere le armi contro i Greci suoi vicini, e già il suo figlio e successore Urcano potè venire in possesso di Nicea, Nicomedia e Brusa, e farsi ogni di più formidabile all' impero di Costantinopoli, il quale debole e discorde, anzichè opporre valida resistenza ai nuovi conquistatori, vedeva il proprio sovrano Andronico il vecchio chiamarli in soccorso contro il nipote Andronico il giovane, vedeva questo scacciare lo zio ed unirsi in lega con altri signori turchi che correvano i mari, e con essi combattere i Genovesi; vedeva perfino il successore di Andronico, Giovanni Cantacuzeno, dare la propria figlia in moglie ad Urcano (1346) (1), il quale mandò trenta navigli, molta cavalleria e i principali della sua corte a levare la sposa, che fu consegnata con tutte le cerimonie e la pompa usate in simili occasioni dalla corte bizantina.

Nè all' imminente pericolo per nulla scuotevasi l' Europa tutta compresa nelle proprie guerre e affievolita dalle interne piaghe di un pessimo reggimento. Erano quelli i tempi delle funeste invasioni degl' Inglesi nella Francia per le pretensioni dei loro re a quella corona; della Germania egualmente combattuta fra i pretendenti; della Spagna lottante contro gli Arabi e i Saraceni sul proprio suolo, nè per questo unita, concorde; dell' Italia infine più che mai divisa, sminuzzata, con principi attenti ad ingrandire ciascuno la propria signoria, ad abbattere i rivali, anzichè pensare ad imprese grandi e generose; con papi che risedenti in Avignone attendevano a mandar truppe, e a fare ogni sforzo per conservarsi il dominio delle proprie terre italiane.

Tuttavia nei primi anni del regno di Filippo IV di Valois, e prima che cominciassero le disastrose guerre inglesi,

(1) Cantacuzeno L. III.

papa Giovanni XXII, volle eccitare di nuovo la Cristianità ad una spedizione, ma non già contro i vicini Osmani, bensì alla riconquista di Terra santa. Filippo mostravasi ben disposto, e scriveva lettera ai Veneziani in data 17 dicembre 1331 (1) invitandoli a mandar loro ambasciatori in Francia a trattare dell' occorrente. Inviava infatti l' 11 maggio 1332 la Repubblica Filippo Belegno, Biagio Zen e Marin Morosini (2), i quali, lietissimamente accolti dal re ed interrogati del loro parere circa alla disegnata impresa, riverentemente risposero: occorrere prima di tutto efficace appoggio da parte di Sua Santità, e la pace tra i popoli cristiani; poi tal numero e qualità di forze da potersene ripromettere buon effetto nel presente e conservazione dell' acquistato nell' avvenire. A ciò richiedersi non truppe avventizie e disordinate, ma buon esercito di duemila cavalli e cinquemila pedoni bene armati, provvisioni adeguate di legnami ed istrumenti di ferro, e macchine grandi e piccole da guerra; richiedersi inoltre da venti a trenta galee sul mare per impedire i soccorsi ai nemici e ogni trasporto di armi e d' altre munizioni di guerra, e proteggere in pari tempo le coste; ciò esser tanto più necessario quanto che altrimenti, mentre i popoli cristiani combatterebbero in Oriente, rimarrebbero malamente esposti alle correrie e violenze de' Turchi le terre e i popoli intorno al mar Nero e della Grecia. I luoghi donde potevansi avere sufficienti vettovaglie ai tempi opportuni essere il regno di Napoli, la Sicilia, la Romagna e principalmente il mar Maggiore; la Repubblica non mancherebbe fornirne anche da Candia, e quanto alle forze militari essa dichiaravasi disposta a mettere in mare tanti navigli che potessero trasportare cavalli cinquemila, ovvero provvisionati diecimila

(1) *Commemoriali* III, p. 77.
(2) Ib. 103, 104.

e ventimila pedoni cogli arnesi e colle vettovaglie relative per un anno. Sarebbero i navigli cento tra galee ed uscieri, il resto tarete ed altri legni; quando il re facesse in persona il passaggio, la Repubblica manderebbe quattromila uomini e più potendo a spese del veneto dominio per mesi sei. Circa al luogo ove si dovesse prender porto e sbarcare, non pareva a proposito consigliare nè terminar cosa alcuna, affinchè non potesse pervenirne alcuna notizia ai nemici, anzi esser conveniente riservar ciò per l'ultima cosa da definirsi. » Piacque al re e ai consiglieri suoi il prudente discorso degli oratori veneziani, che richiesti misero altresì in iscritto l'esposta opinione e presentaronla al regio Consiglio (1). Scrisse l'anno seguente di nuovo il re di Francia al Dandolo il 3 nov. da Poisi e l'11 da Parigi (2), in conseguenza di che, la Repubblica mandò al papa nuovi ambasciatori, Gio. Gradenigo e Andrea Basegio, i quali giunti in Avignone e trovati colà anche D. Ugo Gueret e maestro Guido Baudet decano parisiense pel re di Francia e gli agenti del maestro dell'Ospitale fu convenuto nel marzo 1334 l'armamento di quaranta galee per mesi cinque, cioè dieci dagli Spedalieri, sei dalla Repubblica veneta, sei almeno dal re di Cipro, dieci dall'imperator di Costantinopoli, che dovea avere il massimo interesse a concorrervi, e ciò secondo le convenzioni altre volte fatte cogli Ospitalieri e coi Veneziani; le rimanenti otto sarebbero date dal papa e dal re di Francia, le quali tutte aveano ad esser pronte nell'isola di Negroponte pel mese di maggio. Ma per l'anno prossimo volevasi fossero messi all'ordine ottocento uomini d'armi coi loro cavalli, ed almeno trenta galee e trentadue altri legni, obbligandosi il papa ed il re a fornire quattrocento uomini di

(1) Caroldo *Cronaca*.
(2) *Comm.* III, 106.

arme e sedici vascelli, i Gerosolimitani galee sei, ducento uomini d'arme e otto vascelli da trasporto pei cavalli; il re di Cipro galee sei, cento uomini d'arme e quattro vascelli; stimavasi che il re di Sicilia non mancherebbe di mandar quattro galee e quattro vascelli almeno; la Repubblica somministrerebbe dal canto suo dieci galee, e l'imperator di Costantinopoli computavasi avesse a mandare sei galee almeno e certo numero d'uomini d'arme; quando pur qualche numero di legni o di uomini mancasse a compimento, richiederebbonsi i Genovesi e i Pisani, che non si rifiuterebbero di coadiuvare all'impresa; circa ai Cristiani di Romania molestati dai Turchi (Osmani) era stato fatto un accordo coi cavalieri di Rodi. Per istabilire definitivamente ogni altro particolare il re diceva attendere nuovi oratori da Venezia, muniti dei necessarii poteri.

Ma urgentissimo si mostrava il bisogno dalla parte del debole impero di Costantinopoli per provvedere al quale era stato concluso altro trattato fin dal 6 sett. 1332, tra Andronico imperatore, il doge Francesco Dandolo e i cavalieri di Rodi, d'armare venti galee per cinque anni contro i Turchi (1). E benchè la morte di papa Giovanni XXII, e le guerre in cui si trovò involta la Francia coll'Inghilterra facessero anche questa volta svanire la nuova Crociata (2), i Veneziani che non aveano mai lasciato dal canto loro di tener d'occhio i movimenti de' Turchi (3), cominciarono la gran lotta. Repressa una sollevazione in Candia per l'armamento colà ordinato di due galere (4), mandarono Pietro Zeno con venti galee nell' Arcipelago, ove prese parec-

(1) *Comm.* III.

(2) Trattato del 1338 in Ducange *Hist. de Constant.* p. 264.

(3) Avviso di Nicolò Zane duca di Candia dell' uscita d'una flotta turca contro Scarpanto. 1328. Cod. XL cl. XIV, lat. alla Marciana.

(4) Navagero p. 1026 Murat. *Rer. It.* t. XXIII, e Cod. XXXVII, cl. XIV, lat. p. 59, 14 nov, 1332.

chi legni dei Turchi, e nuovi provvedimenti facevano nel 1339 (1), sebbene anche la Repubblica si trovasse allora per altre guerre distratta.

Padova avea saputo profittare dei cinquant' anni corsi dalla caduta della casa di Romano alla venuta di Enrico VII in Italia per far prosperare il proprio commercio e l' industria, consolidare il proprio governo municipale e farsi potente tanto che Vicenza le si era sottomessa nel 1265, i Guelfi della Marca Trivigiana si reggevano secondo i suoi consigli, suonava per tutta Europa la fama della sua università.

Ma al cominciare del secolo XIV, cominciarono anche in essa ad infuriare le fazioni; la parte del popolo prevalendo, cacciava quella dei nobili dal governo e affidava una pericolosa autorità a tale famiglia che avea saputo destramente acquistarsi il favor popolare, quella dei Carrara. Alla venuta dell' imperatore in Italia, Padova tenne una politica versatile; i Vicentini, incoraggiati da Cane della Scala, si liberarono, ma per cadere sotto il dominio dello Scaligero, il quale non tardò a muover le armi anche contro Padova, e già minacciavala d' assedio, quando la pace fu conchiusa per opera di Jacopo da Carrara, e il premio che n'ebbe fu la signoria della città (1318). A ciò diedero mano altresì, od almeno tal cambiamento videro volentieri i Veneziani: Jacopo Carrara avea già sposata Anna figlia del doge Gradenigo ed era stato ascritto col nipote Marsilio alla nobiltà veneta (2); Marco Gradenigo, chiamato podestà a Padova, distribuì all' elezione di Jacopo solennemente i gonfaloni e le bandiere alle *fraglie* delle arti.

Coll'elezione di Jacopo da Carrara non era però tornata in Padova la tranquillità, e quando egli morì, e il dominio,

(1) Cod. XXXVII, p. 62.
(2) 26 giugno 1316, *Clericus Civicus* 147 t.°

già fattosi ereditario, passò nel nipote di lui Marsilio (1); questi, stretto dalle armi di Cane della Scala, acconsentì a cedergli la città, contentandosi di continuare a reggerla col titolo di vicario (1328).

Nè ancora paga l'ambizione dello Scaligero, già signore di Verona, Vicenza, Padova, Feltre, Belluno ed altri luoghi, e ascritto dal 12 marzo 1329 alla nobiltà veneziana, volgeva il pensiero all'acquisto di Treviso. La città stretta dalle armi sue e di Marsilio fu resa da Guecello Tempesta, che ne fu quindi nominato vicario (2). Tenne il 17 luglio 1329 lo Scaligero il suo solenne ingresso nella città, ebbe inoltre la giurisdizione sul castello di Noale e suoi villaggi dipendenti, il dazio del pane e del vino sulla terra di Mestre; ma qui dovea aver termine il suo luminoso arringo, poichè da breve malattia fu tratto in tre giorni al sepolcro. I Veneziani erano stati fino allora or mediatori di pace, or mallevadori, or semplici osservatori di quanto intorno ad essi accadeva, attenti alla propria difesa e a cogliere i vantaggi che qualche favorevole occasione potesse loro offrire.

Succeduti a Cane, i suoi nipoti Alberto e Mastino, figli di Alboino suo fratello, non tardarono a prender gelosia del potere che Marsilio Carrara esercitava in Padova e deliberarono di allontanarnelo, nominandolo podestà di Vicenza; egualmente fecero dei Caminesi di Treviso chiamandoli a Verona, ma essi fuggirono e si chiusero nelle loro castella. Alberto ritiratosi in Padova, vivea soltanto ai piaceri e agli amori; Mastino ambizioso, instancabile era quello che tutto sommuoveva, che, ardente ghibellino, era pronto ad accorrere da per tutto ove il suo partito lo chia-

(1) Marsilio morendo lasciò grossa somma alla Repubblica per erigere una chiesa a s. Jacopo alla Giodecca ed un nuovo edifizio per la zecca. Cron. *Barbaro* e Libro *Spiritus* 2 magg. 1339 p. 210.

(2) Cortusio L. IV, c. XIII.

masse. Così invitato dai fuorusciti di Brescia, egli entrava nel 1330 nel territorio Bresciano, e già stringeva la stessa città, quando si vide ad un tratto tolta di mano la sua preda per l'improvvisa dedizione ch'essa fece a Giovanni conte di Lucemburgo e re di Boemia. Questo figlio dell'imperatore che fu Enrico VII, valoroso e cavalleresco, prefissa a sè stesso la parte del pacificatore, correva a cavallo l'Europa, e col nobile aspetto, coll'eloquenza, col disinteresse acquistandosi gli animi, s'adoperava ovunque ad appianare le dissensioni, a reconciliare le fazioni, ad estinguere od almeno calmare gli odii. Era giunto con tal divisamento appunto allora in Italia ed entrato in Brescia l'ultimo dicembre 1330 arringò al popolo, fece che le parti si rappacificassero, intimò a Mastino d'allontanarsi. Seguirono l'esempio di Brescia, anche Bergamo, Cremona, Pavia, Vercelli e Novara, le quali tutte invocavano il principe pacificatore; lo stesso Azzo Visconti offerivagli la signoria di Milano contentandosi del titolo di suo vicario. Continuava Giovanni il suo viaggio a Parma, a Modena, a Reggio ovunque festeggiato con l'entusiasmo della facile imaginazione italiana. Soli i Fiorentini indispettiti di vedersi ancor fuggire di mano l'acquisto di Lucca intorno a cui da tanto tempo si affaticavano, gelosi della potenza di codesto principe straniero, ricusarono di prestargli omaggio, anzi non esitarono di dichiararsegli apertamente ostili in ciò incoraggiati anche da papa Giovanni XXII. Da quel momento la fortuna di re Giovanni voltò faccia: re Roberto di Napoli si strinse di nuovo d'attorno i Guelfi; lo stesso imperatore Lodovico il Bavaro suscitò contro di lui i Ghibellini (1). Mastino della Scala ed Azzo Visconti si collegarono col disegno di conquistare per sè le città che al Boemo si erano sottomesse, stabilendo l'O-

(1) Sismondi XXXII.

glio a limite dei rispettivi confini. Infatti lo Scaligero il 14 giugno 1332 prese Brescia; il Visconte, Bergamo. Che più? Con quella facilità di cambiare partiti e divisamenti, d'amare e disamare, fu veduta formarsi una lega generale dei Ghibellini e dei Guelfi contro Giovanni, e per la gelosia che tra un principe e l'altro, tra una città e l'altra esisteva, fu fatto un trattato in virtù del quale Cremona e Borgo S. Donnino venivano assegnati al Visconti, Parma allo Scaligero, Reggio ai Gonzaghi signori di Mantova, Modena al marchese d'Este, signore di Ferrara, e Lucca ai Fiorentini.

Così Giovanni fu cacciato; tutt'i confederati aveano ottenuto l'intento loro fuorchè i Fiorentini, ai quali Mastino seppe destramente sottrarre il possesso di Lucca. Laonde nuova guerra si accendeva; l'ambizione di Mastino non conosceva più limiti e non si astenne neppure dall'offendere i Veneziani che in mezzo a tanti agitamenti nella vicina terraferma non aveano ancora presa parte.

Cominciò Mastino adunque a fare certe novità che loro doveano sommamente spiacere e che li ferivano vivamente nei loro interessi. Impose nuove gravezze sulle loro possessioni nel Trivigiano e Padovano; mise un dazio in Ostiglia alle loro barche che navigavano in Po, infine fece rialzare la bastita altre volte eretta dai Padovani a Petadebò. I Veneziani pubblicarono allora le rappresaglie contro i Padovani e Trivigiani, e lo Scaligero di rincontro vietava il passo alle loro derrate dalla Terraferma. Ogni pratica di componimento riuscendo vana, anzi aggiungendo Mastino l'insulto con dire, alludendo alle lettere ducali col sigillo di piombo: « A che mandarmi il doge tanto piombo? il tenghi a coprire il campanile di s. Marco (1), » ben prevedevasi che sarebbe stato alfine di necessità ricorrere alle armi. Fu sospe-

(1) Barb. *Cronaca*.

so ogni commercio colle terre dello Scaligero, fu impedita la introduzione del sale dalla parte del mare. A ciò provvide Mastino col farne venir di Germania, e colle saline da lui piantate a Petadebò. Protestarono i Veneziani col mezzo dei loro ambasciatori in un luogò detto Testa di Cane nei confini di Chioggia con una solenne dichiarazione e col gittare tre volte un sásso verso la parte nemica (1) (28 maggiò 1336). I Chioggiotti quindi si armarono, e condotti dal loro podestà Tomaso Barbarigo, occuparono un terreno presso Montalbano e Stalimbecco, donde potevano molestare i lavori dello Scaligero.

Nòn pertanto si vollero tentare ancora le vie della conciliazione; all'ambasciatore veneziano fu risposto da Mastino col mandare a Venezia il suo legato Guglielmo Pastrengo famoso giureconsulto, il quale introdotto innanzi al doge ed al Consiglio, espose ricordando l' antica amicizia tra i due Stati, non essere questa per mancare dalla parte dei suoi signori; il castello di Petadebò essere a difesa, non ad offesa e su terreno già appàrtenente a Padova; avere ògni principe facoltà di accrescere e diminuire le proprie gabelle; restituissero piuttosto i Veneziani le terre della Mota, di Camino, di Portobufolè spettanti alla Marca Trivigiana, e da essi illegalmente tenute: alle quali cose tutte desse la Repubblica pronta e precisa risposta in iscritto, come i suoi signori egualmente in iscritto farebbero sapere la loro ultima determinazione. Rispondeva il doge; desiderare anche Venezia la pace, ma le condizioni fossero: non si aumentassero, a tenore delle esistenti convenzioni, gli aggravii sui traffici, non si fabbricasse sale, non si turbasse il legittimo possessò che i Veneziani aveano di quelle terre nel Trivigiano, non s' impedisse che i prodotti delle possidenze ve-

(1) *Pacta* I, 42. Verci, t. XI, 61 e *Comm.* III, 140.

neziane in terra ferma venissero liberamente a Venezia, non fossero molestati gli agricoltori.

La risposta dello Scaligero si fece attendere fino a che il forte di Peladebò fu pienamente costrutto e ben munito; allora fu fatto sapere alla Repubblica non essere omai più di decoro ad un gran principe il demolire quanto egli stesso avea fatto fabbricare, nulla di meno non rifiuterebbe di sottoporre il suo diritto al giudizio degli arbitri. — Prima si distrugga il castello, rispose il doge, poi si divenga all'esame. — Non ho, soggiunse l'ambasciatore, commissione di aggiunger parola, e si partì.

Non restava dunque altro partito se non la guerra. Tuttavia diverse erano le opinioni nel Consiglio; e non mancavano di quelli che dicevano temeraria impresa quella di misurarsi cogli Scaligeri possessori di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Feltre, Belluno, Ceneda, Brescia, Parma e Lucca; trattarsi d'una guerra terrestre a cui i Veneziani non aveano forze abbastanza e per la quale verrebbero con loro scapito ad avvilupparsi negli affari del continente, dai quali si erano tenuti fino allora alieni con tanta prudenza e vantaggio: esser uopo cercare alleanze, assoldare truppe mercenarie, generali forestieri; e, Dio pur non voglia, che per tali novità, la stessa libertà dell'amata patria non corra pericolo. Il doge Francesco Dandolo specialmente era tra quelli che avversavano il partito della guerra. Tuttavia prevalsero gli altri che sostenevano: la forza dello Scaligero non essere tanto formidabile, quanto a prima vista appariva, perchè odiata, e nemicata da tutti; dai Fiorentini cui avea tolto Lucca, dai Rossi cacciati da Parma, dallo stesso Azzo Visconti di Milano che Mastino avea tentato di far avvelenare, dai Gonzaga cui avea cercato di toglier Mantova; essere invece la Repubblica forte per sè stessa come signora della Dalmazia, dell'Istria, di Candia, di Negroponte, di

buona parte della Morea e di tante isole del mar Jonio e dell'Arcipelago; forte per le alleanze che troverebbe ovunque in Italia ad abbattere quel principe inviso; altre volte avere Venezia fiaccato l'orgoglio di Eccelino a Padova: altre volte combattuto e con fortuna nella terra ferma: le truppe mercenarie, i generali stranieri non destar timore in uno Stato ben costituito e i cui popoli sono al patrio governo affezionati; ben non doversi mostrare debolezza; la flotta mantenere i possedimenti d'oltre mare, arrecar da colà provvisioni e ricchezze; fidenti nelle proprie forze, in quelle degli alleati, nella giustizia della propria causa si dichiarasse la guerra.

E la guerra fu dichiarata. Il popolo vi concorse con entusiasmo. Furono descritti gli abitanti in Venezia da anni venti fino ai sessanta in numero di quarantamila e cento (1); furono divisi in dodici parti e gettate le sorti quali doveano essere i primi, quali i secondi fino ai duodecimi, e gran parte del popolo andò alla guerra senza aspettare la sorte e senza premio. Fu nominato Paolo Loredan alla difesa di un forte eretto verso Padova e gli si mandarono buone truppe sotto i tre capi-sestieri Andrea Morosini Zucca di Dorsoduro, Andrea Polani di s. Polo e Marco Molin di ma Azzo di S.a Croce (2).

Appena si sparse la voce di questa guerra, che tutta Italia, ed anche da oltre le Alpi concorsero a Venezia in gran numero uomini pratici delle cose militari e gli esuli cacciati dagli Scaligeri. I Fiorentini specialmente non si lascia-

(1) *Toja civitas patrio more describitur et per duodenas dividitur. Descripti fuerant 40 millia et centum a vigesimo usque ad sexagesimum annum; proijciuntur sortes, qui primi, qui secundi deinceps usque ad duodenarium per se vel per alios militent. Priores, super quos sors cecidere, mittuntur eo.* Lorenzo de Monacis.

(2) Caroldo.

rono sfuggir l'occasione di trar vendetta dell' usurpata Lucca, e si collegarono perciò coi Veneziani impegnandosi, ottenuta la promessa del dominio di quella città, a sostenere in comune le spese della guerra nel Trivigiano (21 giugno 1336). Un solo capitano dovea imperare ad ambedue gli eserciti, e la insaziabile cupidigia dello Scaligero loro ne procacciò uno di valente e zelantissimo in Pietro de Rossi, che cacciato dalla signoria di Parma, trovavasi, ad onta dei trattati, assediato anche nell' ultimo castello che gli rimaneva di Pontremoli. Pietro de' Rossi, il più giovane di sei fratelli, godeva la fama del più compito cavaliere d' Italia, e all' invito dei confederati sottrattosi destramente, pervenne a Venezia, ove il 10 ottobre 1336 ricevette solennemente dalle mani del doge Francesco Dandolo il vessillo della Repubblica nella chiesa di s. Marco alla presenza di tutto il popolo affollato e plaudente.

Raccolto quindi l'esercito alla Mota, essendo provveditori pei Veneziani Marco Corner e Andreasio Morosini ed un cittadino di Firenze poi Fiorentini, il de Rossi entrava nel territorio nemico, portando da per tutto il ferro ed il fuoco, poi passato improvvisamente il Brenta spargeva il terrore fin sotto le mura di Padova, ma un rovescio colpiva le truppe stipendiate dai Veneziani sotto Mestre pel tradimento del comandante che contro la promessa non cedette il castello. In ricambio il de Rossi s'impadronì di Piove e piantò gli alloggiamenti a Bovolenta, donde trasferitosi alla torre del Curan, venne per Cavarzere al castello delle Saline, prima cagione della guerra. Assalitolo dalla parte di terra, mentre i Chioggiotti sotto il comando di Marco Loredano lo battevano per mare, se ne impadronì. I Chioggiotti lo schiantarono affatto, ne trasportarono le pietre al luogo detto Stalimbeco ed ivi alzarono una forte torre detta *Torre d'Argere*, decretando inoltre festivo il giorno di santa

Cecilia (22 novembre) in cui aveano riportato quella vittoria (1).

Padova continuava intanto ad essere stretta dalle armi dei confederati: Guglielmo da Camposampiero sottrattosi al dominio degli Scaligeri, consegnava il suo castello ai Venezjani; a questi pur si davano Serravalle, Val Marino ed altri luoghi vicini (2), e poco stette ad esser minacciata anche Treviso, della quale il de Rossi avea già presa tre sobborghi.

Tanta fortuna dei confederati diè animo anche ad altri signori d' Italia, che desideravano la depressione degli Scaligeri, di mandare loro ambasciatori a Venezia per istringere una lega comune *a distruzione*, come dice il documento, *e ruina dei signori Alberto e Mastino fratelli della Scala*. Erano dessi: Azzo Visconti, signore di Milano, Obizzo d'Este, marchese di Ferrara, Luigi Gonzaga di Mantova.

Confermato preliminarmente il trattato tra Venezia e Firenze del 22 giugno 1336 e guarentito di nuovo a questa il possesso di Lucca, fu steso altro atto nel medesimo giorno 10 marzo 1337 (3) pel quale veniva stretta la lega generale alle seguenti condizioni (4):

(1) Verci t. XI, dal libro II, Riformagioni di Chioggia.

(2) Infeudazione concessa dal vescovo di Ceneda ai Veneziani 12 ott. 1337 ib.

(3) *Pacta V*, p. 51 t.°

(4) *Contractus habitus inter Communia Venetiarum et Florentiae antequam fieret liga cum D. Lambardiae. In Christi nomine Amen. Anno nativitatis ejusdem millesimo trecentesimo et trigesimo septimo, Ind. V, Die decima entrante mense Martii. Cum liga, unio et fraternitas sit inter Comunia Venetiarum et Florentiae contra DD. de la Scala certis hinc inde promissionibus pactis et capitulis ordinata et firmata ac duratura usque ad festum s. Michaelis de mense septembris proximi venturi ut constat instrumento publica scripta per me Jacobum qdam Johanis notar. infrascriptum anno Dni MCCCXXXVI, Ind. IV, die 22 mensis Junii et nunc dictis quibus venet. et florenc. videtur et decreverunt, ut asseritur, aliam ligam et unionem facere et trastare cum magnificis et potentibus viris Dnis Med. Ferr. et Mant. contra eosdem Dnos de*

La lega avesse tremila cavalli di buona e scelta gente, e tanti pedoni, quanti potrà richiedersi all'uopo, a spese un terzo dei Veneziani, un terzo dei Fiorentini ed un terzo dei signori Lombardi, coll' obbligo di militare tanto in Lombardia quanto nella Marca Trivigiana o dove occorresse; i due Comuni di Firenze e Venezia avrebbero a mantenere in piedi a proprie spese almeno mille cavalli con fanti in proporzione nei territorii di Padova e di Troviso per distrarre le forze del nemico e dar campo all' esercito collegato di agire più liberamente nelle parti superiori del paese; le truppe, sì in queste come nelle inferiori, dovrebbero darsi aiuto reciprocamente; i Fiorentini si avrebbero Lucca, nè pretenderebbero altro nè in Lombardia nè nella Marca Trivigiana; se i signori Lombardi venissero assaliti nelle proprie terre sarebbero dalla lega soccorsi di sufficiente numero di cavalli e di fanti a comuni spese; tutte le città che si togliessero agli Scaligeri tornerebbero ai loro antichi possessori, eccetto Lucca, che avrebbe ad appartenere, come si è detto, ai Fiorentini; ogni aumento o diminuzione di truppe sarebbe fatta colla proporzione medesima d' un terzo per parte dei Veneziani, un terzo dei Fiorentini, un terzo degli altri; non sarebbe fatta tregua, pace o convenzione alcuna col nemico se non di comune accordo.

Colla lega si accostarono poi e vi furono inclusi il 28 luglio dell' anno stesso anche il principe Carlo di Boemia e Giovanni di Carintia suo fratello (1) per le pretensioni che aveano sopra Foltre, Bellnno e Cadore.

la Scala, ecc. Da ciò si vede contro l'opinione del Marin *Storia del Com.* t. VI, pag. 30, 31, che effettivamente erasi fatto un trattato coi Fiorentini un anno avanti e che ora veniva confermato. Inoltre egli sbaglia a pagina 22 indicando come sindaci pel Comune di Firenze *Silvestrus Longius et Franciscus*, quando dovea dire, come leggesi nel documento, *Silvestrus de Baroncellis, Loigius de Andrea de Mozzi et Franciscus Borghini.* Pacta V. $\frac{110}{51}$.

(1) *Pacta* V, 56.

Così ingrossato l' esercito, aperte le fonti di nuovi sussidii, volgevasi Pietro de Rossi alla conquista di Treviso, e accampò nel borgo de' Santi Quaranta; nel tempo stesso assalivala M. Zen da altra parte, e tre borghi vennero in loro potere, ma Ribaldo podestà faceva ancora buona difesa. Ebbero i Veneziani anche Noale, e i signori da Camin si misero sotto la loro protezione. Nello stesso tempo i Visconti e i Fiorentini dovevano assalire gli Scaligeri a ponente, i Gonzaga e gli Estensi a mezzodì, i due principi Carlo e Giovanni a tramontana. Mastino in tanto pericolo delle cose sue s' adoperava ad assoldare mercenarii tedeschi nella Baviera; ma già Verona stessa era minacciata, quando Luchino Visconti, invece di accettare la battaglia offertagli dallo Scaligero, nella notte precipitosamente si ritirò.

Sulla causa del qual fatto varie corsero le opinioni, attribuendola alcuni alla scoperta d' una trama ordita dai suoi Tedeschi d'accordo con quelli dello Scaligero, da altri alla politica di Luchino di non ingrandire di troppo i Veneziani, onde non avere un dì a temere da essi, ciò che testè avea temuto da parte degli Scaligeri; altri infine pensavano essere stata accortezza di Luchino di non arrischiare in una battaglia campale l' esito già sicuro della guerra (1). Comunque però si fosse il motivo di quella improvvisa ritirata, Mastino ne riprese animo, s' avanzò verso il territorio di Mantova, e già disegnava assalire improvvisamente i Veneziani sotto Padova, quando gli andò fallito il disegno, e si vide obbligato di ritirarsi di nuovo a Verona.

Pensò allora di tentare le vie d'un accomodamento, al quale oggetto mandò in qualità di suo ambasciatore a Venezia Marsilio di Carrara, non riflettendo che mal appoggiava gl' interessi suoi ad uno che di signore di Padova egli

(1) Caroldo, Morosini, Diedo ecc.

avea reso suo dipendente, d'uno che risentir pur doveasi della violenza fatta da Alberto Scaligero alla moglie d'Ubertino da Carrara suo cugino, il quale ansiosamente attendeva il momento della vendetta. Infatti, esposta ch'ebbe la sua missione ed avuta dal senato la risposta, essere condizioni principali: rendessero gli Scaligeri alla pristina libertà Padova, Treviso e Parma, cedessero Lucca ai Fiorentini; cominciò a trattare privatamente per sè col doge, al quale, narrasi che avvicinatosi dicesse all' orecchio: qual premio se dessi Padova in man vostra? — « La Signoria di quella, » rispose il doge, e da quel momento furono secretamente condotte le pratiche per modo che si venne alla conchiusione del seguente trattato, confermato poi e ratificato in casa del Carrara a Padova il 30 settembre 1337 (1), dopo presa la città. Per quel patto stabilivasi che Marsilio da Carrara dovesse essere signore di Padova, Monselice, Este, Castelbaldo, Cittadella e Bassano, non però di Lendinara e Badia e d'ogni altro luogo che di diritto spettasse al marchese di Ferrara; tal possesso verrebbe dai collegati guarentito al Carrara con obbligo in iscritto e all' uopo anche colle armi; succederebbevi negli stessi diritti ad ogni evento il cugino Ubertino, e l'uno e l'altro s' impegnavano fin d' ora a concorrere con tutt' i loro mezzi in soccorso della lega e al conseguimento del comune scopo; quando Padova non si potesse ottenere, i collegati non farebbero pace collo Scaligero se non a patto che i Carraresi potessero liberamente tornare in quella città e godervi di tutt' i loro beni, od almeno che rimanendo anche fuori della città, avessero il godimento di quelli; gli alleati aiuterebbero altresì Marsilio a conseguire il pagamento di ventidue mila fiorini, che gli Scaligeri gli dovevano.

(1) *Pacta* V, 57 t.º

Altri articoli poi concernevano particolari interessi dei Veneziani, come: che Marsilio divenuto signore di Padova non potesse fare alterazione alcuna in materia di dazi e gabelle ai cittadini veneti e fiorentini, nè nei prodotti delle terre che tenevano nel territorio padovano, nè nelle merci, tenendo fermo quanto era stato stabilito allorchè Padova si reggeva a comune; liberi fossero l'uso ed il godimento dei prodotti dei possedimenti veneti nel Padovano, tanto laici, quanto ecclesiastici, ed esenti da gravezza nella loro estrazione per Venezia. Marsilio ed il Comune di Padova sarebbero tenuti a difendere e guarentire quello di Venezia con tutte le loro forze contro qualsivoglia persona e terra e in qualunque siasi molestia od attacco che il detto Comune di Venezia potesse avere da parte di mare o di terra (1).

Mentre questi segreti maneggi venivano a conchiusione, Mastino dal canto suo, rotta ogni trattativa, avea ripresa con vigore la guerra. Ad un tratto giunsegli la notizia essere Brescia assediata dal Visconte. Costretto allora a volgersi a quella parte, affidò la difesa di Padova al fratello Alberto. Ma già il dominio Scaligero in quella città toccava al suo termine. Stava il de Rossi accampato innanzi alla porta Santa Croce ed apprestavasi ad abbatterla, quando per segreta intelligenza coi Carraresi, partitosene improvvisamente una notte con cinquecento tedeschi, si recò alla porta di Ponte Corvo (2) e trovatala aperta entrò nel Borgo (3 agosto 1337), passò l'altra porta di santo Stefano alla seconda cinta di mura, e giunse fino alla piazza senza trovare opposizione. Colà attendevanlo i Carraresi ed il loro partito che lo salutarono con vive acclamazioni. Alberto ten-

(1) Gli articoli di questo trattato non furono finora riferiti esattamente; neppure dal Cittadella nella sua *Storia dei Carraresi* I, 452 che li trae dai Villani.

(2) Citta della, *St. dei Carraresi* I, 141.

tò invano di ragunare i suoi e opporre resistenza, che anzi egli stesso fu preso e mandato a Venezia, da dove furono tosto spediti Giustinian Giustiniani, Marco Loredan e Andrea Morosini a prender in consegna la città e conferirne la signoria a Marsilio. I cronisti ci riferiscono a questa occasione due solenni discorsi; l'uno del Loredano che raccomanda al nuovo principe di ben trattare il suo popolo e conservarsi affezionato alla Repubblica, la quale dal canto suo prometteva di difenderlo da' suoi nemici: l'altro del Carrarese che, riconoscendo il ricevuto benefizio, prometteva scrupolosa osservanza dei patti e di adoperarsi unicamente a benefizio de' suoi sudditi e al vantaggio della veneziana Repubblica, discorsi veri forse nel contenuto, non però nella forma; perciò li omettiamo.

Arse di sdegno Mastino, ma le sciagure per lui si succedevano. Alla perdita di Padova poco dopo tenne dietro quella di Brescia e di Bergamo che si arresero al Visconti; di Feltre e Belluno che tornarono a Carlo re di Boemia. Orlando o Rolando de Rossi fratello di Pietro fece correre il pallio fin sotto le mura di Verona, e succeduto nel comando generale delle truppe al fratello Pietro, che con grandissimo dolore de' Veneziani era morto per colpo di lancia all' assalto di Monselice, minacciava seriamente Lucca. La vittoria accompagnava da per tutto i confederati: Montagnana assalita da Mastino e difesa da Andrea Morosini gloriosamente resistè. Nulla più riusciva allo Scaligero; altra salvezza per lui non era se non nella pace.

Mandò quindi a Venezia nuova ambasciata alla cui testa era Francesco da Rugolino professore di medicina, e v' intervennero allo stesso oggetto il marchese Obizzo d'Este e Ubertino da Carrara succeduto in quell' anno 1338 a Marsilio, i deputati di Firenze ed altri ambasciatori. Ma la faccenda di Lucca formava tuttavia il massimo ostacolo, e

le perplessità dei Fiorentini per poco che non facessero svanire ogni speranza di pace.

Finalmente venne stabilito: che gli Scaligeri cederebbero al Comune di Firenze i luoghi di Pescia, Buggiano, Colle ed Altopascio coi loro distretti; che Treviso col suo territorio, la terra e il castello di Castelbaldo, non che Bassano colle sue adiacenze passerebbero sotto al dominio dei Veneziani, salvo sempre ai sudditi degli Scaligeri che vi avessero possessioni, il loro diritto su queste; le truppe scaligere che si trovassero in quei luoghi potrebbero partire liberamente; fosse libero il passaggio del Po senza turbazione o molestia di marinai, mercanti o passeggeri, e con esenzione d'ogni gravezza; i patti antichi tra Verona, Vicenza e la Repubblica veneta si confermassero e mantenessero: sarebbero dagli Scaligeri dati compensi per tutt' i danni cagionati e le somme ingiustamente tolte ai monasteri o ai privati cittadini veneziani prima della guerra, e ciò fino alla somma di ducati dieci mila e non più, da liquidarsi fra sei mesi; fosse compreso nella presente pace Ubertino da Carrara, al quale gli Scaligeri non avrebbero a recare per l' avvenire alcuna molestia e al quale i Veneziani cedevano Castelbaldo, Bassano e il suo territorio; le figlie del defunto Rizzardo da Camino sarebbero sotto la protezione della Repubblica per la conservazione de' loro beni e diritti; il vescovo di Parma riavrebbe le sue possessioni come aveale prima che gli Scaligeri s' impadronissero di quella città: sarebbero inclusi nella pace i de Rossi e conserverebbero i loro castelli e possidenze; si assegnerebbero dalla camera di Parma o dagli Scaligeri a Rolando de Rossi fiorini cento d' oro al mese, sua vita durante, e ad Andreasio suo fratello altri cinquanta; si guarentirebbero i beni e castelli a Vivario di Vivario nel territorio veronese e vicentino con esenzione di gravezze, e con assegnamento di fiorini cento d' oro al mese, obbligandosi

però il Vivario ad abitare fuori del territorio di Vicenza e Verona, come dall' altro canto lo Scaligero si obbligava a rimettere in grazia quei vicentini che aveano seguito le parti di esso Vivario; promettevasi amnistia agli abitanti di Montecchio *majoris*, ribelli allo Scaligero, e per dieci anni sarebbero esenti dalle imposte pei danni sofferti durante la guerra; perdonavasi egualmente ad altri nominati nel trattato, e facevansi alcune disposizioni in favore del vescovo di Marostica; la parte che si trovasse lesa per mancata osservanza di questi patti, potrebbe ricorrere all' arbitrato della Repubblica.

Dopo questo stabilivasi che quando i Fiorentini avessero solennemente confermato ed accettato questo trattato, sarebbero loro consegnati i castelli di Pescia, Buggiano, Colle ed Altopascio: Alberto della Scala, fatta la consegna di Treviso ai Veneziani, verrebbe rimesso in libertà; tutt' i prigionieri di guerra e politici sarebbero reciprocamente restituiti; agli Scaligeri resterebbero Verona, Vicenza e Parma, salve le antidette condizioni; Lucca rimarrebbe col suo contado in mano degli Scaligeri, meno i suddetti castelli e le terre che i Fiorentini possedevano prima della guerra; sarebbero compresi nella pace i principi di Boemia e Giovanni di Carintia colle loro città di Feltre e Belluno e tutt' i loro castelli e terre con patto di non attentar nulla contro i possedimenti degli Scaligeri; così pure Azzo Visconti di Milano, Obizzo e Nicolò di Este di Ferrara e Modena, Luigi Gonzaga di Mantova e Reggio, Ostasio da Polenta di Ravenna e Cervia, Sicco da Caldenazo o Castronovo ed altri fra cui Francesco degli Ordelaffi signore di Forlì e Cesena. Il documento fu fatto e giurato innanzi all' altare di s. Marco il 24 gennaio 1338 m. v. (1339) alla presenza dei plenipotenziarii delle parti, dei testimonii e di parecchi ecclesiastici (1).

(1) *Pacta* V. 59. Sono sottoscritti: Andrea patriarca di Grado, Pri-

Così convenuto e fatte le debite consegue, fu pubblicato essere tolto ogn'impedimento al commercio, furono aggregati alla nobiltà veneziana quei principi che aveano assistito la Repubblica come gli Estensi, i Gonzaga e i Carraresi; i Vonici e gli Onighi di Treviso che aveano combattuto contro gli Scaligeri dalla parte di Feltre; infine gli stessi Scaligeri desiderosi di stringersi in alleanza colla potente Repubblica (1).

Fu il 14 febbraio promulgata con grandi allegrezze la pace in tutte le città d'Italia: a Venezia fu dato un solenne torneo sulla piazza di s. Marco, e istituivasi che ogni anno si avesse a celebrare la ricordanza di quella pace con feste, che però poco tempo durarono.

Non erano per altro lieti i Fiorentini, i quali si vedevano anche questa volta sfuggire di mano il tanto agognato possesso di Lucca. Dolevansi di ottenere a tutto compenso d'una guerra che avea ruinato il loro erario, indebitato il Comune di ben 450,000 fiorini, quelle poche castella, mentre gli altri alleati e specialmente i Veneziani ne aveano ricavato tanto profitto. Ma anche qui la ragione di Stato e del proprio interesse prevalse, e siccome lo scopo principale della lega era stato pei Veneziani quello di abbassare gli Scaligeri ed arricchirsi poi anche d'una parte delle loro spoglie, non istimavano di loro convenienza continuare una costo-

mate della Dalmazia, Nicolò vescovo di Castello, Pietro vescovo d'Equilio, Andrea vescovo di Caorle, Costantino primicerio di san Marco, Merlo piovano di san Canciano, cancelliere, Nicolò piovano di s. Pantaleone, e i nobili Tomaso Soranzo, Filippo Belegno e Marco Loredano Procuratori di s. Marco, cittadini veneti; Francesco de' Pazzi K. Alessio de Rainucci giurisperito, Jacopo de Alberto cittadini fiorentini; i sapienti uomini Gio. Boniolo (*decretorum doctor*), Zenobio de' Cipriani, e Bartolomeo de Verdelis giurisperiti e i prudenti uomini Amadeo de Campitello di Mantova, notajo, Andrea di Capodargine notajo, Romolo Lapi di Firenze notajo, come testimonii.

(1) *Commem.* III 152, 1 genn. 1339-40.

sissima guerra per sola compiacenza verso i Fiorentini i quali rimasero sacrificati (1).

Entrati i Veneziani in possesso di Treviso, vi mandavano col titolo di capitano e rettore Marco Foscarini e capitano del castello Jacopo Trevisan. Veniva la città posta, come or diremmo, in istato d' assedio: nessun girasse per le strade nè con lume nè senza lume dopo la terza campana della sera fino alla campana del mattino; nessun oste nè altri potesse prender in pegno armi dagli stipendiarii veneziani: proibiti i giuochi d' azzardo: quelli che aveano servito sotto gli Scaligeri si dessero in nota: nessuno ascendesse sulle torri; nessuno uscisse dalla città se non che passando per le porte, sotto pena del taglio del piede per gli uomini, della frusta e del taglio della lingua per le donne.

Del resto assicuravansi i cittadini da ogni violenza e sopraffazione, guarentivansi le persone e le proprietà; permettevasi ad ognuno di macinare e far macinar biade, vender pane e vino al minuto, carni ed ogni sorta di commestibili senza dazio (2).

A rendersi ben affetto il popolo fu conservata a Treviso una liberale costituzione. Il primo Statuto in data 15 luglio 1339 (3) essendo Podestà e capitano Marin Falier ordinava che il Podestà tre mesi prima dello spirare del suo uffizio dovesse convocare il Consiglio dei 300, e scegliere tra quello otto uomini providi e sapienti, quattro de' nobili e quattro del popolo, d' oltre trent' anni, i quali eleggessero dodici egualmente metà tra i nobili e metà tra i popolani, che chiusi nella cappella del Palazzo facessero elezione di quattro della nobiltà e di quattro del popolo da cui aves-

(1) Verci ed altri storici si studiano di giustificare i Veneziani.

(2) Verci, t. XI, Istruzione al podestà Pietro da Canale, 16 dic. 1339.

(3) *Statuta Provisionesque ducales Civitatis Tarvigii*. Venezia 1574.

sero a nominarsi in istrettissimo conclave tre candidati al carico di nuovo podestà. I tre nomi doveano essere poi ballottati nel Consiglio, quello che riportava il minor numero di voti dovea essere terzo podestà, poi riballottati i due altri quello che avea più suffragi era prima podestà per sei mesi, poi succedevagli l'altro. Il Podestà non poteva essere uomo macchiato d'alcun delitto, nè di Treviso, Belluno, Feltre, Friuli, nè di paese soggetto ad alcun tiranno.

All'entrare in carica prestava giuramento di fedeltà alla Repubblica e di fare esatta, imparziale giustizia; leggerebbe il suo capitolare o giuramento ogni mese; non accetterebbe pranzi, alloggio, doni, nè per sè, nè pei suoi subalterni; nè la moglie nè altra donna di sua famiglia verrebbe in Treviso o nel suo distretto durante il tempo del suo uffizio; nè potrebbe ritenere presso di sè oltre quindici giorni alcun fratello, figlio o nipote d'oltre dodici anni; eleggerebbe otto savii, cioè quattro dei cavalieri (*militibus*) e quattro del popolo per ogni quartiere i quali al levarsi rumore nella terra o al suonar dello stormo accorrer dovrebbero con quattrocento uomini alla difesa del palazzo; sarebbero istituite guardie nelle varie parti della città, e date armi a uomini probi nelle ville che accorressero al bisogno. Accadendo un incendio, tutti gli uomini d'arme doveano concorrere al palazzo, eccetto quelli del quartiere ove era il fuoco; i portatori di vino doveano prontamente recarsi sul luogo coi loro bigonci; sarebbero sempre pronte cento buone mannaje, quindici ramponi di ferro, sessanta scale da conservarsi nelle contrade, insieme con grandi fanali di ferro da innalzarsi come segnale al caso di incendio o d'altro rumore.

Era obbligo del Podestà ricevere qualunque petizione, farla leggere ed esaminare fra tre giorni nella curia degli

anziani. Prima di uscire di carica, otto sindaci aveano ad esaminarne la condotta, accettare le accuse contro di lui e de' suoi ufficiali, facendo pubblicamente stridare qualunque avesse lagnanze si presentasse, giurando di asserire la verità e non con intenzione di calunniare, e adducendo testimonii.

Oltre al Podestà erano al governo del Comune un Consiglio di quaranta, un Consiglio maggiore composto dei migliori e più idonei uomini di Treviso; le arti in corporazioni aveano i loro anziani.

Il Podestà di Conegliano veniva eletto tra i migliori della classe dei nobili e dei giudici, di età di 25 anni almeno, e possidente almeno duemila lire d'immobili: simili condizioni richiedevansi per l'elezione degli altri capitani ed ufficiali di Conegliano, Castelfranco, Sacile, Oderzo ecc. ai quali tutti veniva raccomandato di non opprimere e maltrattare i contadini (1).

Dopo regolata la parte concernente i magistrati, gli Statuti passano a trattare di quanto riguarda la città e quindi delle fortificazioni, delle mura, dei ponti, dei mulini, delle strade e degli edificii in generale; si regola la faccenda dei fiumi, si provvede alla nettezza delle vie (2), ai poggiuoli ed ai pozzi, per sicurezza dei passanti.

Il libro III tratta dei dazii e del loro appalto e ne dà la tariffa (3), curiosa specialmente per le varie merci e stoffe che vi si trovano nominate.

I regolamenti per la salute pubblica sono raccolti nel

(1) *Quod capitanei et consules castrorum non gravent rusticos et districtuales Tervisii*, p. 34.

(2) *Neque ex balchonibus domus neque per hostium, neque de porticu vel stationibus aliquis proiiciat in viam publicam vel plateam aliquam in civitatem Tervisii, vel burgis de die aliquam aquam, et neque de die neque de nocte aliquas imunditias*, p. 55.

(3) Ibid. pag. 73.

libro XVI ove si parla dei medici, dei chirurghi, de' farmacisti, dell' annona, de' bottegai: nessuno possa medicare se non è riconosciuto esperto dell' arte: i farmacisti non diano alcuna medicina solutiva o lassativa senza ricetta, non fabbrichino teriaca senza la sopravvegghianza dell' autorità; quattro volte al mese, si vadano ad esaminare d' improvviso i pesi de' bottegai (1); il magistrato invigili sui beccai, sui fabbricatori di cacio ec.; sulla misura del pane, e che se ne faccia a miglior mercato pei poveri in tempo di carestia.

Vengono poi le leggi civili circa a testamenti, cause, pegni, appellazioni, avvocati e notai; infine le leggi criminali, o del maleficio. L'accusatore era tenuto di dare al giudice in iscritto con tutta precisione, con testimonii e giuramento, l' accusa che veniva tosto registrata: concedevasi all' accusato quindici giorni di tempo per la difesa; con facoltà altresì di rinnovare il suddetto termine. L' accusatore desso malleveria di pagare la pena e di compensare il doppio delle spese all' accusato se non potesse provare l' accusa: non si privasse della libertà chi potesse offrire malleveria per una colpa la cui pena fosse un'ammenda in danaro. Gravi pene all' incontro erano minacciate a chi tenesse alcuno rinchiuso o in un castello o in altro luogo qualunque; proibito il sottomettere alla tortura, se non per decisione della curia del Podestà e degli anziani, e quando già abbiasi una semiprova o forti indizii; e fosservi sempre presenti uno degli anziani e uno de' signori al maleficio. Fra le pene corporali ve ne sono come al solito di atroci.

Noteremo per ultimo, siccome pruova dell' ingerirsi che allor faceano le leggi in ogni parte della vita privata, quella disposizione per la quale una donna che prendesse

(1) Lib. XVI, p. 94.

ad allattare un bambino era in obbligo, casochè ingravidasse, di darne fra due mesi avviso alla madre sotto pena di multa e di perdere il prezzo dell' allattamento (1).

Lo statuto infine non avea a potersi riformare se non dopo cinque anni, e le correzioni o mutazioni credute necessarie doveansi allora proporre alla curia del Podestà, agli anziani ed ai consoli che avrebbero a decidere in quanto fossero opportune.

Per la finanza s' istituirono due Camerarii che insieme con due cittadini di Treviso aveano ad esigere le gabelle, le multe ecc., a fare le spese occorrenti, e dare le paghe agli stipendiarii tenendo esatto registro ciascuno separatamente, da dover essere poi esaminato e confrontato ogni mese per farne rapporto a Venezia, ove doveano tutti mandarsi alla fine d' ogni anno (2).

Tal fine ebbe la guerra Scaligera che fruttò ai Veneziani il possedimento d' una intera provincia in terraferma (3), ove avea poi il dominio veneziano a farsi sempre più esteso e potente. Pel momento però conveniva alla Repubblica usare moderazione a fine di non sollevarsi contro la gelosia degli altri Stati d'Italia e, sebbene accettasse la dedizione, allora avvenuta, di Conegliano (4), si mostrò generosa col Carrara, non solo procacciandogli il dominio di Padova, ma cedendogli inoltre Bassano e Castelbaldo. Intanto il possesso di Treviso tornavale utilissimo in rispetto politico e commerciale. Da Treviso la Repubblica veneta imponeva rispetto al patriarca d' Aquileja, signore del contiguo Friuli, ed al conte di Gorizia per solito suo

(1) *Statuta*, pag. 241.

(2) Verci, t. XI, p. 164.

(3) L' atto formale di dedizione fu fatto dai Trevisani solo il 5 feb. 1344-5. Verci, t. XII e *Pacta* V, p. 9 e 15.

(4) Verci, t. XI, p. 133, 27 marzo 1339, e *Pacta* III, 194 e V p. 46 a 48.

alleato: impediva un accrescimento di territorio al re di Boemia che teneva Feltre, Bellunò e Cadore; avea frapposto fra sè e lo Scaligero gli alleati Carraresi di Padova; non avea più a temere impedimenti od aggravii all'introduzione del grano, canape, vino, carne ed altri generi a Venezia; assicuravasi il legname da costruzione dei vicini boschi, il libero e sicuro transito delle merci verso Germania e da questa; stabiliva mulini e fabbriche specialmente per la follatura dei panni; arricchiva l'erario per le rendite di quel territorio e levavane truppe (1).

Avendo a quel tempo perduto i Veneziani due navi nelle acque di Monaco, il prudente senato decretò che le galere dirette al viaggio di Fiandra fossero meglio armate (2); che i castellani di Modone e Corone scortassero le galere di Romania, e che all'uopo, facendo scaricare ogni oggetto da quelle di Cipro, unissero queste pure a rinforzo, tramutate così di un punto in navi da guerra. Ciò era tanto più necessario, quanto che i mari erano gravemente inquietati dai fuorusciti genovesi che aveano messo insieme fino a ventidue galere, come il governo stesso di Genova aveane dato avviso (3).

Altro savio provvedimento fu quello che per salvare la vita e gli averi dei proprii sudditi, senza recare dall'altro canto danno al commercio, sospendeva per quell'anno la partenza delle galee per la Fiandra, ma toglieva ogni divieto all'introduzione di quelle merci per via di terra (4). E

(1) Marin VI, 40-41.

(2) *Misti*, Senato 1336.

(3) 1336 dic. 20.

(4) *Quod omnes ordines per quos lanae et aliae merces essent astrictae, quod non possent venire Venetias per terram, solummodo per hoc anno sunt et esse debeant revocati et hac occasione galearum quae captum est quod non vadant in Flandriam pro hoc anno.* Marin VI, 46 dal *Misti.*

come per tali disposizioni e pei nuovi trattati con Cremona, Brescia, Bergamo, Como, Lodi (1), attendevasi alla prosperità del commercio, altrettanta era la cura di conseguire con efficaci armamenti la tutela del golfo e la difesa di Negroponte contro i Turchi (2); ed in mezzo a questi avvenimenti mancò di vita il 31 ottobre 1339 il doge Francesco Dandolo ed ebbe sepoltura nel Capitolo dei Frati Minori a santa Maria dei Frari (3).

(1) Tutti nel 1339 *Pacta* III 227, 230, 231, 233, 234, 235.

(2) 26 mag. 1339. Cod. XXXVII, cl. XIV lat., p. 62, alla Marciana.

(3) Il monumento del doge Dandolo fu poi trasferito nel chiostro del Seminario Patriarcale ove ora si vede.

LIBRO NONO.

Giudizii di Accademie e di Giornali intorno alla presente opera.

L' *I. R. Istituto veneto di scienze lettere ed arti* avendo incaricato nella sua adunanza del 23 gennaio 1854 il M. E. Ingegnere Casoni di stendere circostanziato rapporto intorno all' opera *Storia documentata di Venezia* di Samuele Romanin, ne ascoltò la lettura nella sua adunanza del 19 febbraio successivo e dopo averlo approvato ne ordinò la stampa nei suoi Atti, a conforto ed incoraggiamento dell' Autore. Quel rapporto, dopo accurata analisi del primo volume fino allora pubblicato, dopo averne fatto spiccare l' originalità, l' ordine, la copia delle nuove notizie, l' imparzialità e lo spontaneo dettato, conclude: promettere quest'opera una *storia positiva, giustificata, sincera, meritevole infine della generale fiducia e confidenza*; essere storia *politico-diplomatica*; *l'autore, più che ricercar documenti per illustrar fatti, deduce fatti, li desume e deriva dallo studio dei documenti ed i fatti noti corregge ed illustra colla scorta dei documenti stessi tratti dai pubblici archivii*, soddisfacendo in parte anche ad un desiderio sentito dagli amatori e dagli studiosi delle cose veneziane col pubblicare i documenti stessi.

La R. Società delle Scienze di Annover nel suo periodico *Göttingische gelehrte Anzeigen* dichiarava quest' opera un *gran progresso*, lodandone la scrupolosa ricerca della verità, l' imparzialità, l' amenità della narrazione e il grande giovamento che sarà a recare per la pubblicazione dei documenti.

Il *Crepuscolo*: « la forma piana, concisa, evidente e non disadorna del racconto, procedendo in tempi più noti e nel calore di fatti moltiplici, si rese ancora più ferma, più eguale e più spedita, sicchè questa storia diventerà sempre più gradita e popolare. »

Il *Bollettino di scienze, lettere, arti* ec. di Torino: « possiamo fin d' ora lodare in essa: logica, acume critico ed erudizione non comune, una diligenza coscienziosa nel raccogliere quanto può meglio rischiarare una questione, una laboriosità d' indagini che per quanto nascosta dalla sobrietà delle citazioni, emerge ad ogni pagina, solo che si voglia far confronto tra ciò che fu da altri scritto ed è dall' autore o nuovamente o meglio trovato. »

In egual senso scrissero qual più qual meno distesamente l' *Osservatore Triestino*, i *Fogli letterarii e critici di Amburgo*, la *Gazzetta Piemontese*, l' *Archivio storico italiano*, quest'ultimo promettendone più lungo articolo ec. Vedi infatti dispensa I e II Archivio Storico Inoltre Giornale dell' Accademia delle Scienze di Monaco

L' EDITORE.

Prezzo di questa Settima distribuzione

Fogli 8 $\frac{1}{4}$ da pagine 16 a C.^{mi} 30 effettive A. L. [illegible]

Venezia, febbraio 1855.